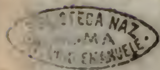
RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO AL TRATTATO DE I SETTE THEOLOGI DI VENETIA,

Sopra l'interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto.

Et alle oppositioni di F. Paolo Seruita, contra la prima scrittura dell'istesso Cardinale.





IN ROMA. M. DC. VI.

Con licenza de' Superiori.

RISPOSTA DEL
CARD. BELLARMINO
AL TRATTATO
DEI SETTE THEOLOGI
DI VENETIA.

Sopra l'interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto.

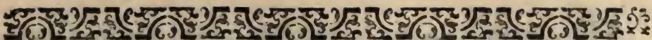
Et alle oppositioni di F. Paolo Servita, contra la prima scrittura dell'istesso Cardinale.





IN ROMA. M. DC. VI.

Con licenza de' Superiori.

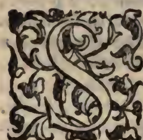


RISPOSTA DEL CARDINAL BELLARMINO

Al Trattato de i sette Theologi di Venetia,

Sopra l'interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto.

PREFATIONE.



ONO alcuni, che si marauigliano, ch'io risponda à certi libretti vulgari, che paiono, & sono veramente di poca sostanza, & di meno dottrina, stimando che in questo si auilisca la dignità Cardinalitia, & l'autorità delle opere latine, che in altri tempi hò datto alla stampa. A questi tali rispondo, che à far ciò mi hà mosso l'esempio de maggiori, la necessità della Chiesa, & l'importunità de gl'aduersarij. L'essempio è di Santo Girolamo, che essendo vn lume grande della Chiesa, & quasi vn'oraculo del Mondo, non si sdegnò di rispondere à Giouiniano, Eluidio, & Vigilantio, huomini oscuri, & di pochissima scienza, & tanto barbari, che à pena poteuano esprimere il concetto loro con parole latine, come l'istesso santo Dottore confessa. ci è anco l'essempio di Sant'Agostino, che essendo Vescouo nominatissimo per altezza d'ingegno, & grandezza di scienza, & eloquenza, non solo si sbassaua à rispondere à persone di nessuna dottrina, come Pascentio, Fortunato, Felice, & altri simili; ma anco rispondeua à libri imperfetti, anzi à pochi fogli senza nome di autore mandatogli da amici, come si può vedere nel primo, & nel secondo libro de nuptijs, & concupiscentia. Et se bene questi libretti sono piccoli, & vulgari, nondimeno non è picciolo il danno, che possono fare nell'anime de'fedeli se si lassano andare senza risposta. Et però se la carità Christiana forzaua quei grandi huomini à sbassarsi per vtilità de'loro fratelli, non è gran cosa, che la medesima carità sforzi me à fare il medesimo essendo di gran lunga à quelli inferiore, massime che la dignità ecclesiastica non per altro ci è stata data, che per seruitio della Chiesa. A tutto questo s'aggiugne, che à far tali risposte ne constreng ano quelli stessi, che forse poi hãno à male, che si risponda. l'autore delle otto propositioni, al quale pochi giorni sono fù risposto, sotto colore di honore più volte nell'opera sua si sforzò di farmi parere al Mondo compagno delle sue nouità: così anco li sette Dottori, che dipoi hanno scritto cõtro l'interdetto di N.S. Papa Paolo Quinto, due volte allegano le mie opere, & due altre volte l'opere di due Padri dell'istessa Religione, de quali l'vno è in Francia, & l'altro in Spagna, & vna l'opere del Card. Toleto, che fù pure dell'istessa Religione. & ben si può vedere à che fine le citano. Però mi è stato necessario rispondere, acciò insieme seruisse, come era obligato, alla causa commune, & defendesse me stesso, & i miei fratelli dalle calunnie, che occultamente, & sotto specie di honore procurano darci. Ma veniamo à gl'aduersarij.

Con gran ragione li sette Theologi auertiscono i lettori, che la questione presente non è se si habbia da obedire al comandamento giusto del Sommo Pontefice; perche questo viene confessato da tutti li veri Catholici, nè occorre affaticarsi in prouarlo. ma la difficultà consiste in vedere se il precetto di Papa Paolo V. sia giusto, o ingiusto, mentre comanda, che nel dominio di Venetia si serui l'interdetto.

Con non minor ragione pare à noi, che gl'istessi Theologi habbiano mancato dell'offitio loro, per non hauere almeno sforzatosi di prouare, che questo comandamento non sia giusto, perche senza questa proua tutto il resto del loro trattato è vano, poiche presuppone quello che prima, & principalmente si doueua prouare. ilche non è altro, che fare vn'edificio sopra l'arena il quale come dice il Signore nell'Euangelio, Matth. 7. soffiando li venti, ò inondando il fiume, è necessario che del tutto rouini. Forse questa douea essere la ventesima propositione; ma ò per dimenticanza, ò per fretta di mandare presto in luce questo parto, si è lasciata: & così essendo vn parto imperfetto, non sarà marauiglia se viuerà poco. Nè si possono scusare con dire, che tocca à difensori di tal comandamento il prouare, che sia giusto, & non alli accusatori, che sia ingiusto. perche Onus probandi incumbit actori. li attori sono loro, che accusano il comandamento, & non lo vogliono osseruare sotto pretesto che sia ingiusto. Onde non hanno ragione quando dicono nel fine della prefatione, che non sono obligati di obedire al precetto Apostolico dell'interdetto se prima non siano chiariti, che non sia ingiusto, & nullo: toccando à loro, come si è detto, à prouare, che sia ingiusto, & nullo. altrimente tutti li sudditi potrebbono scusarsi dall'osseruanza de' comandamenti de loro Principi, se prima li Principi non facessero vn commentario alle loro leggi, dimostrando la giustitia di esse leggi. Ma poiche questi Dottori hanno ridotto tutta la dottrina loro in diecinoue propositioni, noi ancora essaminaremo solo queste propositioni, poco curandoci di quello, che doueuano aggiognere, & non hanno potuto, ò nō hanno voluto aggiognere intorno à meriti della causa.

PROPOSITIONE PRIMA de' sette Dottori.

IL precetto del superiore (quantunque fosse del Pontefice) non obliga ad essere essequito, & obedito, se non è publicato, & intimato.

RISPOSTA.

VERISSIMO è, che il precetto del superiore, come anco la legge, regularmente non obliga se non è publicato, & intimato; & questo non solo l'insegna San Tomaso nella questione 90 della prima secundæ; ma si raccoglie manifestamente dalli sacri canoni, dist. 4. can. in istis. & cap. conoscentes de constitutionibus, & dalla ragione ciuile l. leges, Cod. de legibus, & authen. vt factæ nouæ constitutiones; & dalla ragione naturale, perche la legge è come vna regola, che hà da regulare le attioni humane: nè può essere, che la regula faccia questo suo offitio se non è applicata per mezo della publica notitia alle menti di quelli, che hanno da operare conforme à questa regula. Ma quando li aduersarij aggiungono, & dicono che molte leggi, & precetti de Sommi Pontefici non si seruano, & nō vagliono in alcuni Regni, perche quiui non sono publicati; come il decreto del Concilio di Trento intorno al Matrimonio clandestino, il quale non si osserua doue non è publicato, errano manifestamente: perche non è necessario, che la legge (massime Papale) si publichi in

tutte

tutte le Prouincie, e Regni, ma basta che si publichi solennemente in alcun luogo, d'onde possa venire à notitia de gli altri. & di questo n'habbiamo il Testo espresso, & è in materia d'interdetto, come è apunto il precetto di N. S. Paolo V. Il testo è di Papa Innocentio III. nel titolo de postulatione Prælatorum, &. è il primo capitolo, il quale comincia, Ad hæc. Vn Vescouo in Francia si scusaua di non osseruare l'interdetto Apostolico, perche nõ gl'era stato intimato; risponde Innocentio con queste parole: Quòd nec sufficit, imo nec proficit ad excusationem prædicti Episcopi, cũ Cardinalis idem sententiam interdicti præsētibus multis solemniter, ac publicè promulgauit. & eadem interdicti sententia in Regno Francorũ iam à multis publice cœperit obseruari: nec sit necessariũ, cũ constitutio solemniter editur, aut publicè promulgatur ipsius notitiam singulorum auribus per speciale mandatum, vel literas inculcare; sed id solum sufficit, vt ad eius obseruantiam teneatur qui nouerit eam solemniter editã, aut publicè promulgatam] Et conforme à questo testo scriuonò i più celebri Dottori, come Gio: Andrea dichiarando quelle vltime parole del testo, Data Romæ Panormitano in cap. Nouerit, de sent. excomm. Syluestro verbo lex, n. 6. & Soto lib. 1. de iust. & iure, q. 1 art. 4 concl. 2. La causa dunque perche alcune leggi, ò precetti Papali in alcune prouincie, non si osseruino, non è perche non siano publicate in quelle prouincie, ò perche non siano riceuute, perche quando il Sommo Pontefice fà vna constitutione, ò precetto vniuersale, non è in arbitrio de' populi di riceuerlo, ò non riceuerlo, perche sono obligati à riceuerlo, essendo il Sõmo Pontefice legitimo superiore di tutti li Christiani, & hauendo la sua potestà da Dio, & non da populi; & per questo peccano quelli, che nõ vogliono riceuere la constitutione del Sommo Pontefice; nè si può introdurre contraria consuetudine, finche l'istesso Pontefice non vi consente: & questa è dottrina commune di San Tomaso 1. 2. q. 97. art. 3. del Soto lib. 1. de iust. & iure q. 7. art. 2. & altri. ma la causa è, perche la medesima legge spesse volte non conuiene à tutti li luoghi, & però li Principi, ò li populi ricorrono al Papa esponendo le difficultà, che hanno in poterla osseruare, & il Sommo Pontefice permette, che in quel luogo particulare non siano obligati ad osseruarla. come anco taluolta l'istesso Pontefice fà vna cõstitutione per vna Prouincia, & non per l'altre, secondo che giudica conuenire. Ma quanto à quel particolare decreto del concilio di Trento de reformatione Matrim. non è marauiglia, che non oblighi doue nõ è publicato, perche l'istesso Concilio ordina che si publichi in tutte le parrochie, & nõ oblighi se non trenta giorni dopo la publicatione in quella istessa parrochia. leggasi il primo capitolo de reformatione Matrimonij sess. 24. Ma gl'altri decreti dell'istesso concilio, che non hanno questo comandamẽto di esser publicati in ogni parrochia, obligano tutto il Christianesimo con la sola publicatione fatta in Roma dal Sommo Pontefice Pio IIII. Et se in qualche paese non si osseruano, non è perche non siano stati publicati in quel paese, perche in altri paesi pure si osseruano, ancorche non siano in quei paesi publicati; ma è per altre pretensioni, che hanno, delle quali non è necessario trattarne in questo luogo. basta per hora sapere, che loro non si scusano con dire, che non sono publicati nel paese loro: come anco non gli si è mai fatta instanza, che permettino la publicatione, ma sì bene che inducbino l'osseruanza.

PROPOSITIONE SECONDA.

NON è stato publicato l'interdetto nella Città, & dominio di Venetia. questo stà in fatto, impercoche nõ è stato letto nelle Chiese, ò in altro luogo publico

publico di commissione de' Prelati, & Superiori ordinarij, nè affisso in modo, che sia stato veduto dal popolo, ò da chi appartiene il seruarlo.

RISPOSTA.

GIA' si è mostrato, che non è necessario, che l'interdetto si publichi in ogni luogo, bastando che sia publicato solennemente in luogo tale d'onde possa venire à notitia di tutti. Et nessuno può negare, che non sia stato publicato solennemente in Roma, doue concorrono gente di ogni paese, & doue risiedono Ambasciatori di tutti li Principi. parimente non si può negare, che non sia venuto à notitia de' Signori di Venetia, & de' populi à loro soggetti, perche sono stati affissi molti di quei monitorij Apostolici nelle Città confinanti con il dominio Venetiano, & alcuni anco sono stati affissi in diuersi luoghi dell'istesso dominio Venetiano; & quando si publicò in Roma la sentenza dell'interdetto, erano presenti gl'Ambasciatori della Republica di Venetia, vn' ordinario, & l'altro straordinario, cō molti Prelati Venetiani. & tutti quei Religiosi, che sono vsciti di Venetia, & dello stato, per non esser constretti à violare l'interdetto, che altro dimostrano se nō che in quei luoghi ben si sapeua la sentenza dell'interdetto? & finalmente quelli istessi, che prohibirono che non si riceuessero i monitorij Apostolici, & che hora sforzano à non seruare l'interdetto, & quelli che scriuono in Venetia tanti libretti per prouare, che non si dee osseruare l'interdetto, come possono negare di non hauere notitia di questo interdetto?

Fanno gl'aduersarij vn' obiettione contra se stessi, cioè che noi potremo dire, che se in Venetia non è notitia dell'interdetto, questo auiene perche li Signori Venetiani impediscono, che non si publichi, & così la loro è ignorantia affettata, che non scusa. Questa obiettione non era necessaria; perche noi non diciamo, che in Venetia ci sia ignoranza affettata dell'interdetto, ma diciamo, che non vi è ignoranza nessuna, essendo notorio quest'interdetto nō solo à Venetia, ma à tutta l'Italia, Francia, Spagna, Germania, & quasi à tutto il Mondo. Ma quando bene ci fusse questa ignoranza affettata, la quale à giuditio di ogn'vno non scusa, nè alleggerisce, ma aggraua il peccato, vediamo come i sette Dottori rispondono all'obiettione. Dicono, che molti precetti Apostolici, & l'istesso Concilio di Trento non sono publicati in certi paesi, perche chi gouerna impedisce, che non si publichino; & nel Regno di Napoli non si publica nessun precetto Apostolico senza il Regio exequatur: & se bene il Papa nelle sue constitutioni dice bastare, che sia publicato in Roma, nondimeno non si osseruano. A questo si potria rispondere con quel detto commune, adferre inconueniens nō est soluere argumentum. Ma non habbiamo bisogno di questo, potendo rispondere, che hora non si parla di qualsiuoglia constitutione, ò precetto, ma di sentenze di scommunica, & interdetto. le quali sentenze sono stimate in Francia, & nel Regno di Napoli, ancorche nō siano publicate se non in Roma. Tralascio per breuità molti essempij, che si potrebbono addurre di Regi, & Principi: Lasso ancora infiniti casi di huomini priuati, così di Francia, come di Napoli, i quali essendo scommunicati per sentenza publicata solamente in Roma, quanto prima ne hanno notitia, ricorrono per la liberatione. Aggiungono gl'aduersarij vn' altra obiettione contra di se stessi, & procurano di sciorla. l'obiettione è, che molti Religiosi di timorata conscienza dicono, che non si curano di sapere giuridicamente, che la Città, & dominio di Venetia sia interdetto, bastandogli d'hauer notitia di questo interdetto per lettere de' suoi superiori, & che però non possano con buona conscienza non osseruarlo. Rispondono à questa obiettione, con vna dottrina del Nauarro cap. 16. Enchirid. n. 40. & cap. 27. n. 288. fondata ne' sacri Canoni cap. Inquisitioni de sent. excomm. & cap. Domi-

nus, de secundis nupt. che vna notitia taluolta basta per vn'effetto, & non basta per l'altro. come per esempio, se vno dubita se la sua prima Moglie sia morta, ò viua, & piglia la seconda; quella notitia dubia bastarà, acciò non domandi il debito coniugale alla seconda Moglie, perche in questo non fà pregiudicio à veruno; ma non bastarà, acciò non renda il debito all'istessa seconda Moglie, perche gli sarebbe ingiuria, & questa è la resolutione de' Canoni citati. così dicono, che la notitia priuata, c'hanno quei Religiosi dell'interdetto, basteria à loro per seruarlo, quādo nō ci fusse il pregiuditio de populi; ma perche l'interdetto porta seco notabil dāno à populi, come dichiara il Soto 4. dist 22. q. 3. art. 1. però nō deono quei Religiosi contentarsi di quella probabilità, che hanno per lettere de suoi Superiori, nè indursi per questo à seruar l'interdetto sinche non vien loro intimato dal Prelato della propria Cathedrale, arg nella Clement. Ex frequentibus de sent. excomm. Questa solutione nō è tale, che possa sodisfare alle timorate conscienze de buoni Religiosi, perche Nauarro parla della notitia talmente dubia, che possa la persona con buona conscienza credere il contrario. onde in quell'istesso luogo dice Nauarro, che colui, che ha dubio, se la prima Moglie sia viua, ò morta, non può rendere il debito coniugale alla seconda, se prima non depone il dubio. & rende la ragione, perche non è mai lecito fare vna cosa, della quale si dubiti, che sij peccato mortale. Hora li Religiosi, che sono vsciti di Venetia, non haueuano notitia dubia, ma certissima, & chiarissima dell'interdetto, nè poteuano in modo alcuno deporre vn tal dubio: perche quelli, che gli haueuano dato auiso per lettere, non haueuano scritto da paese lontano da Roma, nè di cosa, c' hauessero vdita da altri, ma haueuano scritto da Roma, doue era solennemente publicata la sentenza Apostolica, & essi stessi haueuano non solo visti li Monitorij affissi, ma li haueuano hauuti in mano stampati, & authenticati. Et poi chi poteua in Venetia hauer dubio della sentenza dell'interdetto, quando vedeua, che l' istesso Principe lo publicaua, mentre la prohibiua? Et se li aduersarij faranno forza nelle parole della Clementina Ex frequentibus, de sent. excomm. quale ordina alli Religiosi sotto pena di scommunica, che osseruino l'interdetto quando veggano, che si osserua dalla Chiesa Cathedrale: non andaremo lontano per la risposta, perche la glossa dell'istessa Clementina, sopra la parola, obseruare, auertisce, che non si faccia la consequenza à contrario sensu, dunque li Religiosi non doueranno osseruare l'interdetto, quando veggano, che la Cathedrale non l'osserui. & ne rende l'istessa glosa molte, & efficacissime ragioni, & quella in particulare, che essendo quella Clem. in fauore dell'osseruanza dell'interdetto, non si può credere, che ella stessa apra la porta alla preuaricatione; & se è bene imitare la Chiesa Cathedrale quando obedisce alla Chiesa Principale, che è quella di S. Pietro, certo sarà male imitarla quando fà il contrario. & pare à me, che quella glosa habbia quasi profetizato, quando concluse con queste parole: Excessus ergo clericorum matricis Ecclesiæ non dabit Religiosis materiam delinquendi, & parla dell'osseruanza dell'interdetto.

PROPOSITIONE TERZA.

IL precetto del Papa, dal quale probabilmēte si vede douer nascere scandalo, & perturbatione nello stato della Chiesa, non debbe essere esseguito dalli Ecclesiastici, ancorche lo comandasse sub pena excommunicationis latæ sententiæ.

RISPOSTA.

QVESTA propositione ha bisogno di glosa, perilche è necessario sapere, che lo scandalo è di due sorti, vno si chiama scandalo attiuo, ò dato; l'altro passiuo, ò preso. lo

candalo attiuo, secondo santo Girolamo, nel commentario sopra il cap. 15 di S. Matteo, cōsiste in parole, ò in opere men buone, cioè male, ò che hanno spetie di male, per le quali si dà adaltri occasione di peccare. lo scandalo passiuo consiste in pigliare dalle parole, ò opere d'altri, occasione di peccare. così lo scandalo attiuo è peccato in quello, che lo dà; lo scandalo passiuo è peccato in quello, che lo prende. Et può occorrere, che taluolta siano congionti lo scandalo attiuo con il passiuo; tal uolta sia l'attiuo senza il passiuo, & tal volta il passiuo senza l'attiuo. Quando vno canta versi lasciui, & quello che ode s'accende ad amore impudico, l'vno & l'altro pecca, il primo con scandalo dato, & l'altro con scandalo preso. & di questo parla il Signore in S. Matteo al cap. 18. qui scandalizauerit vnum de pusillis, qui in me credunt &c. Quando vno fà quanto può per indurre il prossimo à peccato, ma quello fondato nelle virtù christiane, non si muoue, allora si troua lo scandalo attiuo senza il passiuo, & di questi dice il Salmo 118. Pax multa diligentibus legem tuā, & non est illis scandalum. & San Giouanni nella prima epist. al cap. 2. Qui diligit fratrē suum in lumine manet, & scandalum in eo non est.

Quando vno parla, & opera bene, & con intentione buona, & nondimeno l'altro per sua malitia, ò imperfettione piglia occasione di far male, allora si troua lo scandalo passiuo senza l'attiuo, & di questo disse il Signore à S. Pietro, quando intese, che li Farisei si scandelizauano delle sue parole, Sinite illos, ceci sunt, & duces cecorum. A tutto questo si deue aggiognere, che non solo conuiene all'huomo da bene guardarsi dal scandalizare con parole, ò con opere, men buone, ma anco gli cōuiene di lassare, ò differire le parole, & le opere buone, purche non siano necessarie, quando vede, che il prossimo per sua incapacità sia per prenderne scandalo, come disse S. Paolo 1. Corinth. 8. Si esca scandalizat fratrem meum non manducabo carnē in æternum. ma quando la dottrina, ò l'opera è necessaria, non si dee lassare per qualsivoglia scandalo, che gli altri ne pigliano. così dice S. Gregorio hom. 7 in Ezechielem, In quantum sine peccato possumus vitare proximorum scandalū, debemus. si autem de veritate scandalum sumitur, vtilius permittitur nasci scandalum, quam veritas relinquatur. Dunque conforme à questa dottrina, se il precetto del superiore sia in se scandaloso, non si dee osseruare, ancorche venga comandato sotto pena di scōmunica. & similmente, se in se sia buono, ma da quello pigliano scandalo i deboli, & incapaci, & non sia per allora necessario, si dee tralassare, ò differire: ma se sia buono, & necessario, si dee adempire, non ostante qualsivoglia scādalo, & perturbatione: & così s'intendono l'autorità allegate di Siluestro, dell'Abbate, del Cordubense, & il canone di Papa Alessandro III. con la sua glosa. & le ragioni aggionte. Et in questo non crediamo si possa fare difficoltà, essendo tutta dottrina di S. Tomaso, nella 2. 2. q. 23. seguitata da Siluestro, da Nauarro, & da gl'altri Dottori, così Theologi, come Canonisti. Ma però il giudicare, se dal precetto del Papa sia per nascerne scandalo, non tocca all'inferiori, come si dimostrerà più à basso

PROPOSITIONE QVARTA.

DALL' obedire al Pontefice seruando l'interdetto nella Città, & dominio di Venetia, nascerebbono scandali, pericoli, & mali innumerabili.

RISPOSTA.

NON è dubio, che l'interdetto è vn flagello spauentoso, & che porta seco molti mali, come racconta Papa Bonifacio nel cap. Alma Mater de sent. excom. in 6. Ma

è parso allo Spirito santo, che gouerna la Chiesa, vsare di simile flagello per tor via mali molti maggiori. così li Principi seculari talnolta fanno giustitie horribili, dalle quali seguono rouine di case, & altri mali grandissimi; ma si compensano con l'acquisto della quiete, & tranquillità publica. così li Medici pare, che incrudeliscano contro li poueri infermi con fuoco, & ferro, oltre le amarissime beuande, & rigorose astinenze. & pure ogn'vno confessa, che quella non è crudeltà, ma pietà; poiche il fine è conseruare la vita all'infermo. Ma si come la colpa de' mali, che accompagna la giustitia essequita contra de' rei, alcuna volta tocca al Giudice, il quale non hà saputo, ò non hà voluto trouare la verità, ma per ordinario tocca alli malefattori, che con i suoi eccessi hanno constretto il Giudice à dare così rigorosa sentenza: & la colpa de' trauagli, che si danno à gl'infermi, talnolta tocca al Medico, che per esser poco dotto, ò poco prattico, ordina rimedij non necessarij; ma per l'ordinario tocca all'infermo, che con il suo disordinato viuere hà necessitato il Medico ad vsar con lui sì duri rimedij: così de mali, che vanno in compagnia dell'interdetto, può essere, che la colpa sia dell'imprudente Prelato, ma per ordinario è di quelli, che con la loro disobedienza, & ostinatione sforzano il Prelato à venire à questi seueri castighi. Onde li sette Dottori in darno si affaticano nella proua di questa quarta propositione, con raccorre li scandali, pericoli, & perturbationi, che in Venetia possono succedere per l'interdetto; douendo più tosto affaticarsi in prouare, che questi scandali siano attiui, & dati, & non più tosto passiui, & presi; & similmente, che la colpa di questi pericoli, & perturbationi sia del Sommo Pontefice, & nō più tosto di quelli, che con la disobedientia loro, & longa ostinatione hanno constretto la mansuetudine Apostolica à pigliare il flagello in mano, come fece Christo Signor nostro contro di quelli, che haueuano fatto la casa di oratione spelonca de ladri. Et perche di questo, che importa più d'ogni altra cosa, i sette Dottori non dicono niente, manco noi diremo altro, essendo la presuntione per il Giudice, quando non si proua il contrario. solo questo aggiognerò, che doueriano considerare questi Dottori, che se loro, ò altri in Venetia si scandalizano dell'interdetto, per il contrario tutta la Christianità si scādaliza di loro, che non seruano l'interdetto, anzi arditamēte si voltano contro del Vicario di Christo, & in dispregio della santa Sede Apostolica consegliano le persone à preuaricare gl'ordini suoi, & scriuono libri in difesa della disobedienza.

PROPOSITIONE QVINTA.

IL timor giusto scusa dall'osseruatione, & obedienza d'ogni legge, & precetto humano, ancorache per altro fussero legittimi, giusti, & obligatorij.

RISPOSTA.

SE bene di questa materia scriuono li Dottori variamente; nondimeno tutti cōuengono in vn punto, che il timore non scusa mai dall'osseruanza del precetto humano, quando dal non osseruare il precetto humano ne segue la preuaricatione del precetto diuino naturale, come per essempio, il non mangiare carne il Venerdì è comandamento humano, & nondimeno se alcuno fusse constretto da gl'heretici à mangiar carne il Venerdì in dispregio della nostra santa fede, ò in segno, & protestatione di essere della setta lutherana, non potria mangiarla, ancor che gli fusse minacciata la morte, nè il timore saria giusto, nè scuseria in modo alcuno, perche il dispregio della fede, & la protestatione dell heresia è contro il precetto diuino naturale. & così la santa Chiesa riceue nel numero de' gloriosi Martiri li sette fanciulli Machabei, con la loro Madre, & cō quello venerando vecchio Eleazaro,

che volsero prima morire con acerbissimi tormenti, che gustare la carne probibita nella legge vecchia, se bene quella era legge positiua, non naturale. Similmente il precetto che prohibisce il Matrimonio ne' gradi remoti di consanguinità, & affinità, massime nel terzo, & quarto, è precetto humano, & nondimeno non dee, nè può nessuno per qualsiuoglia timore indursi à fare il matrimonio, & molto meno à consumarlo con persona congionta in terzo, ò quarto grado senza dispensa. perche se bene quell'impedimento è introdotto per legge humana, nondimeno rende la persona inhabile al matrimonio; & congiognersi con persona inhabile per parentela non è matrimonio, ma incesto, il quale è probibito per legge diuina naturale. All'istesso modo l'interdetto è censura di precetto humano, & nondimeno nõ si può per qualsiuoglia timore lassare di osseruare, quando chi constringe à non osseruare l'interdetto, lo faccia per disprezio della potestà Ecclesiastica, perche non disprezziare la potestà Ecclesiastica è precetto diuino naturale. Finalmente per non multiplicare più essempij, non è lecito per qualsiuoglia timore disobedire al precetto humano, se da quella disobedienza ne segua scandalo, perche lo scandalo è probibito per legge diuina naturale. Et in questa propositione così dichiarata siamo d'accordo con li sette Dottori, come si vede dalla loro dichiaratione, & massime nel fine, doue allegano il Soto lib. 1. de iust. & iure q. 6. art. 4. & Syluestro verbo excommunicatio v. num. xiiij. i quali dicono, che il timore non è giusto, & non scusa, quando la disobedienza del precetto humano è cõ scandalo, ò in pregiuditio della fede.

PROPOSITIONE SESTA.

TIMOR giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta, ò della maggior parte della robba, della prigionia &c. & questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone delli congionti.

RISPOSTA.

IN questa propositione siamo d'accordo non meno, che nella quinta: Però non perderemo tempo intorno ad essa, perche la difficultà non stà in questo, ma in prouare, che in caso di tal timore non si habbia da osseruare l'interdetto. Il che i sette Dottori non prouaranno mai bene, & noi prouaremo chiaramente il contrario nella risposta alla propositione seguente.

PROPOSITIONE SETTIMA.

GLI Ecclesiastici di questo dominio debbono hauere giusto timore di perdere la vita, & beni suoi, & di molto maggiori mali priuati, & publici alli suoi congiunti, se seruassero l'interdetto. & più à basso, Hauendo però giusto timore, concludiamo di non esser obligati à seruare vn precetto humano d'interdetto, quantunque anco fusse giusto.

RISPOSTA.

DA questa propositione, congionta cõ le due precedenti, conchiudono li sette Dottori, che li Ecclesiastici di Venetia non deono seruare l'Apostolico interdetto. la quale conclusione noi teniamo per falsa, & perniciosa, & però pretendiamo confutarla in due maniere: prima con dimostrare, che non hanno gl'Ecclesiastici di Venetia quel gran timore, che questi Dottori fingono. secondo con prouare, che se bene gli fussero minacciati maggiori pericoli, che non sono quelli, che essi dicono, non potriano con buona conscienza lassare d'osseruare l'interdetto. Venendo al primo, essaminiamo le ragioni del timore, che adducono.

ducono. La prima ragione la fondano in questo, che li populi di Venetia essendo deuoti, & inclinati all'opere Christiane, & massime alla Messa, non permetteranno, che gli siano leuate, & questo suo zelo alle cose diuine, quando non habbia effetto per la via ordinaria, si conuertirà in zelo indiscreto, vsando violenza per hauere l'essercitio della santa Religione, ch'eglino pensano, che li sia debito, & che il Papa non hà hauuto ragione di leuarglielo. Questa prima ragione di timore è assai vana, perche non si è mai sentito in tanti interdetti posti in diuersi tempi, & in diuersi paesi, che mai li populi habbian violentato i Sacerdoti à dir le Messe. In Polonia durò al tempo di Papa Gregorio VII l'interdetto tre anni, & sempre fù osseruato cō patienza, & essendo i populi deuotissimi, non si mossero mai à fare violenza, se non con prieghi, & sospiri. In Vrbino durò l'interdetto ancora più lungo tempo, come gli stessi Dottori attestano nel discorso della quinta propositione, & talmente fù osseruato senza sospetto nessuno di violenza popolare, che bisognò poi vsare molta diligenza, & molte essortationi, per ridurre il popolo alla frequenza delle Messe. Quello dunque che mai si è fatto, nè vi è segno nessuno, che s'habbia da fare, non dee impaurire i Sacerdoti di Venetia, se non vogliono essere stimati più timidi, che nō sono i Sacerdoti di nessun'altra natione. Et poi perche almeno non cominciauano à seruare l'interdetto, & continuauano l'osseruanza fin à scoprire qualche principio, ò sospetto di tumulto populare? come furono tanto codardi, che si missero in fuga, prima che nessuno li perseguitasse? La seconda ragione è, che il Principe persuaso di hauer ragione in questa controuersia, è pericolo, che si muoua contro gl'Ecclesiastici, con molto, & graue pericolo della vita loro & anco cō qualche circonstanza aspra, come suole auenire in simili casi. & quando non succedesse morte, almeno potriano succedere altre violenze, & graui offese. A questa ragione respondiamo, che se bene si sono vdite terribili minaccie, tuttauia l'autore delle otto propositioni, nel fine del suo discorso ci hà chiariti, che quelle minaccie erano solo per assecurare le conscienze, cioè per coprire la disubidienza de' Sacerdoti con il mantello del timore; perche assai bene costaua, che li Preti, & li Frati non haueuano bisogno di esser forzati à non seruare l'interdetto, essendo pronti per se stessi. Et questo si conferma con l'esperienza, perche si vede, che li Religiosi, ch'erano risoluti di obedire al Papa, & osseruare l'interdetto, se bene furono grauemente minacciati, anco della morte, tuttauia furono lasciati partire senza offesa veruna. Et di quì si raccoglie che se tutto il Clero, ò almeno tutti li Vescoui, con la maggior parte del Clero, così seculare, come regulare, hauessero intrepidamente detto di volere obedire al Superiore loro supremo, & seruare l'interdetto, non è dubio che il Principe haueria portato rispetto alla moltitudine, alla dignità, alla nobiltà; & se hà vsato humanità verso de poueri Religiosi, non l'haueria vsata verso di tanti dignissimi Prelati, parenti di tanti Clarissimi Signori dell'istessa Republica? La terza ragione, che è stimata da loro la più potente, & da noi la più debole, si fonda nel pericolo de mali spirituali, perciochè dicono, che con il longo interdetto si perde la deuotione, & pian piano si và aprendo la via ad opinioni peruerse, & si và disponendo la materia, acciò gl'animi poco constanti riceuano la falsa Religione. & per questo dicono, che anticamente l'interdetto non duraua più che tre giorni. A questa ragione rispondiamo, che se l'interdetto apre la via all'indeuotione, alle opinioni peruerse, & alla falsa religione, molto più facilmente, & efficacemente questi mali produce la disobedienza al Sommo Pontefice; perche, che deuotione possono hauere quelli, che celebrano le Messe, & diuini offitij in scommunica, in suspensione, in irregularità? & quante opinioni peruerse partorisca questa disobedienza, ogni giorno lo vediamo.

interesse. dunque la maggior parte del mondo tiene li Venetiani per scommunicati, & interdetti, & vedendo che non stimano tali censure, non può se non pigliarne grandissimo scandalo, pensando che si disprègia da' loro la suprema potestà Ecclesiastica. & però sono obligati gl'Ecclesiastici di Venetia all'osseruanza dell'interdetto, perche Væ illi per quem scandalum venit, Matth. 18. Dipoi, che hoggi si disprègi la potestà Ecclesiastica non osseruando l'interdetto, si proua, perche secondo San Thomaso, 22. q. 186 art 9. ad tertium, allora s'intende, che la persona disprègia la potestà quando non si vuole sottometter al precetto, & per questo non fà quello, che si comanda, perche non vuole obedire. segno di questo è quando vna persona per questa istessa causa fà il contrario di quello, che è comandato, perche è comandato, & se non fosse comandato non faria il contrario. Hora chi non sà, che in Venetia molti, che vdiuano la Messa rare volte, hora l'odano ogni giorno; & molti, che si communicauano rare volte, hora si communicano spesso? & perche fanno così se non per mostrare, che non vogliono obedire? & questo, che è altro che disprègio del precetto? Il medesimo si può dire del constregnere i Sacerdoti à celebrare Messa; perche prima non si curauano se i Sacerdoti diceuano, ò non diceuano Messa, & hora se ne curano, & li constrengano à dirla; perche prima non era prohibito il dirla, & hora è prohibito. Dunque vogliono che si dica, perche è prohibito dirla. Et questo si chiama disprègio, & è peccato, nè si può scusare per qualsivoglia timore. Nè solo danno scandalo al mondo gl'Ecclesiastici, che non osseruano l'interdetto, & sono tenuti per disprezzatori della potestà Ecclesiastica; ma fanno pregiuditio non piccolo alla Catholica religione: perche mentre il sommo Pontefice comanda à Sacerdoti di Venetia, che non celebrino i diuini offitij, & il Prencipe seculare comanda, che li celebrino, & essi obediscono più tosto al Prencipe temporale, che allo spirituale, in cosa meramente spirituale, mostrano di credere, che il capo supremo della Chiesa sia il Prencipe temporale. la quale è l'heresia di Henrico VIII. Re d'Inghilterra. Et se bene voglio credere, che non sia tale la mente nè di quei Signori che gouernano, nè de Sacerdoti; nondimeno non si può negare, che questo gran disprègio delle censure del sommo Pôtefice non dia grande allegrezza, & animo à nemici della fede, & già sappiamo quanto applauso si faccia di questo in Inghilterra, & i altri paesi di heretici. Ilche solo doueria bastare à mouere gl'animi de Sig. Venetiani, à quali nô può piacere qsto giubilo de' nemici di Christo, à fare quella resolutione, che si aspetta dalla pietà di quelli, che protestano di essere, & voler essere sempre Catholici. Aggiongo per vltimo, che essendo posto il presente interdetto p difesa dell'Ecclesiastica libertà, & giusta essentione de gl'ecclesiastici dal foro têporale, la quale tutti li Dottori Catholici, così Theologi, come Canonisti côfessano, & insegnano, che non può esser leuata da Principe nessuno, per supremo che sia; nè anco da tutti insieme; chi vede hoggi, che con occasione del seruare l'interdetto, i Sacerdoti sono carcerati, & puniti come rei dal Principe têporale, come se non fussero esenti, nô può negare, che non pecchino grauemente quelli Ecclesiastici, che per paura di pene temporali consentano à questo dâno tanto notabile della Chiesa vniuersale. & acciò s'intenda quanto diuersamente sentiuano di queste cose i nostri maggiori da quello, che sentano hora i Prelati Venetiani, voglio conchiudere questo discorso con l'essempio di S. Antonino Arciuescouo di Fiorenza, la cui vita è scritta fidelmente, & riferita dal Surio. Era questo glorioso confessore Arciuescouo di vna Città libera, come è al presente Venetia. occorse vna volta, che li sbirri della corte seculare, hauendo ritrouato due Sacerdoti di notte à mal fare, li presero, & poi la mattina à suono di trombe per ordine del

Magistrato

Magistrato li diedero in mano della corte Ecclesiastica. l'Arciuescouo santo, per quel atto solo, che con vergogna, & dispregio gl'haueuano resi i suoi prigioni, dichiarò subito scommunicati i Signori del Magistrato, nè per minaccie si lasciò mai mouere ad assoluerli, finche non vennero con la corda al collo publicamente in giorno festiuo alle scale della Chiesa maggiore à riceuere l'assolutione con le solite cerimonie. Vn'altra volta essendo mandato da Papa Eugenio IIII. vn Commissario Apostolico à Fiorenza; i Signori del gouerno lo ritennero, come per ostaggio, per conto di alcuni Fiorentini, ch'erano prigioni in Roma: il che pareua, che hauesse qualche colore di giustitia. l'Arciuescouo nondimeno dichiarò scōmunicati quei del gouerno: Et volendo pure quei Signori (non stimandosi scommunicati) andare in Chiesa alli diuini offitij; ecco il santo Arciuescouo cala in Chiesa, & comanda al Sacerdote, che si parta dall'altare, & à tutto il Clero ch'esca dal choro, & subito fù obedito. Et non contento, che li Signori non solo non sforzorno i Sacerdoti à celebrare, ma sopportorno con patienza quell'affronto; andò arditamente al palazzo, & ritrouando i Signori del gouerno ragunati, aspramente li riprese di hauer già vn'altra volta violata l'Ecclesiastica libertà. Non mancò quiui chi minacciò al santo di farlo deporre dalla dignità, & altri, che disse, se non si quietaua, di farlo precipitare dalle finestre del palazzo. Ma egli, che non era mercenario, ma pastore, rispose prontamente, che quanto alla dignità mal volentieri l'haueua presa, & di buona voglia la lasciaria: ma quanto al farlo morire, che non haueua paura, perche non si stimaua tanto santo, che fusse degno della corona del martirio. così la constanza del Prelato Ecclesiastico, & la pietà de' Signori temporali, facilmente trouò rimedio ad ogni disordine. Beati noi se hauessimo tali Prelati, che con la dottrina, & con l'essempio insegnassero à laici, & alli Ecclesiastici qual sia l'officio loro.

PROPOSITIONE OTTAVA.

LA potestà del sommo Pontefice di comandare alli Christiani, non è illimitata, nè si estende à tutte le materie, & modi; ma è ristretta à fine della publica vtilità della Chiesa, & ha per regula la legge diuina.

RISPOSTA.

IN questa propositione facilmente saremo d'accordo: perche se bene la potestà del sōmo Pontefice se sia considerata rispetto à quella de' Vescoui particulari, & anco de Prencipi temporali, si può dire che sia illimitata, perche i Vescoui hanno la sua potestà ristretta ad vna diocese, & i Principi l'hanno ristretta al suo particolare imperio, & il sommo Pontefice hà potestà in tutto il Mondo: nondimeno se la consideriamo rispetto à quella di Dio, si può dire, che sia limitata, perche il sommo Pontefice non hà potestà se nō sopra de gl'huomini, che viuono al tempo suo, nè può fare nuoui Sacramenti, nè nuoue Scritture diuine; doue che Dio hà potestà sopra di tutti gli huomini, che sono, & saranno, & sono stati, & sopra tutti gl'Angeli, & sopra tutte le creature, & può aggiungere Sacramenti, & Scritture. & non è ligato nè à Sacramenti, nè à Scritture, potendo senza Sacramenti rimettere i peccati, & dare la gratia, & anco riuelare nuoui articoli di fede. Ma tutto questo non hà che fare con la controuersia presente, nè ci pare di douere spender tempo senza necessità.

SE la potestà del sommo Pōtefice sia soggetta alli sacri Canoni,& decreti delli Concilij generali; ouero libera,& assoluta, & superiore à quelli; non è ancora deciso,ma resta in dubio nella Chiesa di Dio.

RISPOSTA.

QVesta propositione apre la porta à rinouare le antiche questioni, che solo furono al tempo dello Scisma,& per consequenza apre la porta all'istesso Scisma. Il che doueriano considerare quelli à chi tocca,& non dare tanta licenza à Dottori, se amano la pace,& tranquillità della Chiesa. Non è vero che sia dubio nella Chiesa di Dio,se il Papa sia sopra il Concilio,ò il Concilio sopra il Papa. anzi è certo,& manifesto, che il Papa è sopra del Concilio,come fù mostrato sommariamente da noi nella risposta à Giouanni Gersone con testimonij della Scrittura,de' Concilij,& della ragione. Aggiungo hora,che questa verità s'insegna,& si defende hoggi in tutte le Scuole di Catholica Theologia,così in Italia,in Spagna,in Fiandra,in Germania,in Polonia,in Austria,& nell'istessa Francia. Talche se li sette Dottori vorranno per sorte accostarsi alla parte contraria, non trouerannno altre Schuole per loro,che quelle dell'Ariani in Hungaria,delli Hussiti in Boemia,de' Luterani in Germania,& de' Caluinisti in Inghilterra. A quello,che essi oppongono, che i Concilij sono contrarij tra se in questa materia, poiche il Concilio Constantiense,& Basiliēse decretorno,che il Concilio sia di maggiore autorità,che il Papa; & il Concilio Lateranēse sotto Leone X.decretò,che il Papa sia di maggior autorità del Concilio. Rispondo, che questo è l'argumento de gl'heretici,i quali per sneruare l'autorità de' Concilij, & rouinare i fondamenti della Religione Catholica, si sforzano di prouare,che i Concilij sono contrarij tra di loro. Onde io domando à questi Dottori, credete voi,che i Concilij legitimi siano cōtrarij tra se? Se dicono di sì,già si dichiarano alieni dalla Chiesa Catholica; se dicono di nò,gli domando di nuouo, perche dunque vi seruite di questa contrarietà? che pretendete di fare? che volete persuadere al popolo? Ma se veramente sono Dottori Catholici, non possono far di meno di confessare,che quei soli Concilij sono legittimi, che sono confirmati da quello,à chi disse Christo: Confirma fratres tuos,ch'è S. Pietro,& chi siede nel trono di lui. Hora non si dubita,che il Concilio di Constanza non fù approuato,se non quanto all'estintione del Scisma,& la condannatione di Vviclefo,Gio: Hus,& Geronimo di Praga; & il Cōcilio di Basilea fù chiaramēte riprouato da Leone X. nel Concilio Lateranēse. Onde ne segue,che solo il Cōcilio Lateranēse frà quelli tre,che gl'aduersarij nominano si debbia tenere p legittimo. Et così nō sono tra se contrarij,li Concilij legittimi,& qllo solo è legittimo, che afferma l'auttorità del Papa essere superiore à tutti li Cōcilij. Nelche anco nō discorda il Concilio di Costanza,se sia bene inteso, perche quello che dice,che ogn'vno ha da obedire al Concilio Generale,ancora che sia Papa,s'intende de Papi quali erano all'hora,i quali erano tre,& non era certo qual fusse il vero Papa,perche si come può il Concilio Generale dichiarare nel tempo di Scisma, qual sia il vero Papa; così sono obligati ad obedirli quelli,che non sono Papi certi,& indubitati: ma quando il Papa è certo, & indubitato, allhora il Concilio è obligato ad obedire al Papa,ch'è il capo, non il Papa al Concilio. Aggiungono i sette Dottori,che il Cardinale Bellarmino,lib:2.de auctoritate Concilij,cap. 13. in confirmatione della loro opinione, cioè che sia indecisa,& dubia la potestà del Papa sopra del Concilio, dice queste parole: Et quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi vltimo videatur questio definita; tamen quia Concilium Florentinum non

ta expresse hoc definiuit, & de Concilio Lateranensi, quod expressissimè hoc definiuit, nõnulli dubitant, an fuerit vere generale, ideo vsque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos. A questo risponde il medesimo Cardinale, ch'esso non hà mai detto, che quella sentenza della potestà del Papa sopra del Concilio sia indecisa, ò dubbia nella Chiesa di Dio, anzi hà detto, come si vede nelle parole citate, che il Concilio Lateranense l'ha definita espressissimamente. Solo hà detto, che resta ancora in piedi la questione fra Catholici, perche alcuni non confessano, che quel Concilio sia stato veramẽte Cõcilio generale: & questo l'hà detto perche voleua stabilire perfettamente quella verità, sciogliendo tutti gli argomenti non solo de gli heretici, ma anco di quei pochi Catholici, che haueuano tenuto il contrario, cioè Gio: Gersone, Iacopo Almaino, Gio: Maggiore, & l'Abbate Panormitano. Et acciò questo sia più chiaro, si legga il cap. 17. dell'istesso libr. 2. *de auctoritate Conciliorum*, doue l'istesso Cardinale proua, che il Concilio Lateranense vltimo sia veramente generale, & legittimo. Non contenti li sette Dottori dell'autorità del Cardinale Bellarmino, perche vedeuano, che poco gli giouaua, adducono due altri testimonij vno del Nauarro nel commentario sopra il cap. Nouit. notab. 3. nu. 84. & Giouanni Mariano Giesuita nel 1 libr. de Rege cap. 8. Ma l'vno, & l'altro non dice altro, se non che vi sono authori Cattolici, che tengono, che il Concilio sia sopra del Papa. ilche è vero, ma non per questo seguita, che la Chiesa di Dio sia dubia intorno à questo articolo: sì perche la maggior parte di quelli autori morì auanti del Concilio Lateranense, nel quale fù dichiarata questa verità; sì anco perche non deuono alcuni pochi far dubia quella sentenza, che è riceuuta da tutto il resto della Chiesa Catholica.

PROPOSITIONE DECIMA.

L'Obedienza, che il Christiano debbe al precetto del sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma eccettuate quelle, che sono contra la legge di Dio, nelle quali l'vbidirlo è peccato.

PROPOSITIONE VNDECIMA.

L'Obedienza debita al sommo Pontefice, non si estende à tutte le cose, che nõ sono contrarie alla legge di Dio; ma in molte etiandio buone l'huomo è libero, sì che non è tenuto vbidirlo.

RISPOSTA.

Nella propositione decima non ci è che dire, essendo espressamente nella Scrittura santa. L'vndecima è anco vera in se stessa: ma nel discorso, che i sette Dottori fanno per prouarla, dicono alcune cose, che possono offendere l'orecchie de i Dotti, & nuocere all'animo de' semplici, & però le notaremo. Dicono dunque. [Nel Deuteronomio à 17. l'obedienza debita al sommo Sacerdote, è ristretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio: Facies quæcunque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius] Questo è vn'argumento ordinario de gli heretici di questo tempo contra le traditioni Apostoliche, & Ecclesiastiche. Et è falso tutto quello, che quì si dice, perche le parole della Scrittura non dicono, che si hà da obedire solo nelle cose contenute nella legge, ma nelle cose, che sono conforme alla legge, & in nessuno modo contrarie alla legge, perche dice: Iuxta legem eius; & non dice: Quod continetur in lege eius. Et così quando i Luterani oppongono, che non si ha da digiunare la Quaresima, perche non è nella legge di Dio; i Catholici rispondono, che la Quaresima se bene nõ è nella legge di Dio:

Est iuxta legẽ Dei; cioè è conforme alla legge, perche la legge comanda il digiuno, & Moise, & Helia, & Christo Signor nostro digiunorno quarãta giorni, & S. Paolo comanda, che siamo imitatori di Christo; & perche non potiamo imitarlo con astenerci da ogni cibo per quaranta giorni cõtinui, i santi Apostoli ordinarono, che l'imitassemo in quel modo, che poteuamo, digiunando quaranta giorni. Dicono poi, che S. Tomaso 2.2 quæst. 104. art. 5. insegna, che nelli moti interiori dell'anima il Christiano non sia obligato obedire à potestà alcuna humana, nè in quelle cose, ch'appartengono alla natura del corpo: Secundũ ea, quæ ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur, sed solũ Deo, quia omnes homines natura sunt pares, puta in his, quæ pertinent ad corporis sustentationem, & prolis generationem.] Questa dottrina di S. Thomaso è vera, & santa, & dall'istesso autore sufficientemente dichiarata: ma il proporla al popolo in lingua volgare, così seccamente può esser causa di molti errori; perche dirà qualcheduno, se ne i moti interiori non mi può comandare il Papa, perche mi comanda, che reciti l'officio diuino con attentione, & diuotione, che sono moti interiori? & se non mi può comandare in quelle cose, che appartengono alla sostentatione del corpo, perche mi comanda, che digiuni? che non mangi carne? et se non può comandare, che non s'attenda alla generatione della prole, perche comanda à preti, & frati, che non piglino moglie, & alle monache, che non piglino marito? Et questi sono pure argumenti di heretici, & bisognaua ò non proporre quel principio, ò dichiararlo; con dire, che il Papa nõ può comandare separatamente i moti interiori in se stessi, ma può ben comandarli come modi, & circonstanze delli esteriori, senza de quali li esteriori non possono essere come bisogna, che siano; & che non può comandare, che l'huomo non si sustenti co'l cibo necessario, ma può bene comandare, che non si mangi nel tal tempo, ò il tal cibo, secondo che giudica necessario per maceratione della carne: & che non può comandare assolutamente, che l'huomo non pigli moglie, ò la donna marito, ma può bene comandare, che chi vuole essere prete, ò frate, ò monaca, sia obligato alla castità. *Finalmente da certe parole di S. Tomaso, & di Siluestro, ne cauano i sette Dottori vna cõclusione, la quale non venne mai in mente nè di S. Tomaso, nè di Siluestro. Il sommo Pontefice, dicono loro, sopra quelli, che non sono ancora entrati nella Chiesa di Dio, ò perche sono infedeli, ò nõ ancora battezzati, non hà autorità alcuna. dice S. Paolo: Quid ad me de his, qui foris sũt iudicare? L'acquista dunque, perche l'huomo se gli fà suggetto nel battesimo, perilche anco non resta obligato, se nõ di quanto promette in quello.*] Certo queste vltime parole, che l'huomo christiano non sia obligato di obedire al Papa, se non di quanto promette nel battesimo contengono vn manifesto errore; perche se questo fusse vero, chi si battezza senza promettere niẽte, come occorre à quelli, che si battezzano in casa priuatamẽte dalla Mammana, ò da altri, solo con l'infusione dell'acqua, & prolatione delle parole sacramentali, nõ saria obligato di obedire in cosa veruna. Non mi stendo più oltre, perche basta hauere accennato gl'inconuenienti di questa dottrina; perche non è dubio, che quello, che sugetta il Christiano al Papa, non è la promessa fatta nel battesimo, ma l'istesso battesimo, per mezo del quale l'huomo diuenta membro di quel corpo, del quale è capo il Papa, entra in quella Republica, della quale è gouernatore il Papa; è adscritto à quella militia, della quale è capitano generale il Papa; diuenta pecorella di quel gregge, del quale è pastore generale, & principale il Papa. onde ò prometta chi si battezza, ò non prometta, è obligato di obedire in quelle cose, che sono proprie de' Christiani.

PROPOSITIONE DVODECIMA.

IL christiano non debbe prestar obedienza al comandamento, che gli viene fatto (se bene fosse del Sommo Pontefice) se prima non hauerà essaminato il comandamento, quanto la materia ricerca, se è conueniente, & legittimo, & obligatorio. & quello, che senza alcun'essame del precetto fattogli, vbedisce alla cieca, pecca.

RISPOSTA.

Questa propositione da ogni altro si poteua aspettare, che da persone religiose. ma lasciando d'onde viene, che à noi poco importa, dico che questa propositione è contraria direttamente à santi Padri; che non si trouerà in nessun'autore buono; che snerua la disciplina di ogni bene ordinata congregatione, così spirituale, come temporale; & è conforme in tutto alla dottrina de Lutherani, & altri heretici de nostri tempi. Non dico già che sia peccato taluolta essaminare il precetto del superiore, ma dico, che non è peccato nõ essaminarlo; anzi, che l'obedienza è più perfetta, & più piace à Dio, quando si obedisce semplicemente, senza essaminare il comandamento, non si curando di sapere perche il superiore comandi, bastandogli sapere che comandi; sempre però eccettuando quando il comãdamento contenesse manifesto peccato, perche allora non occorre essaminare, douendosi obedire più à Dio, che à gl'huomini. & se mi dicesse, che quando è dubio se il comandamẽto contenga peccato, bisognerà pure essaminarlo, per non si mettere à pericolo di peccare. Et ti risponderei con S: Bernardo, che quando non vi è manifesto peccato, non occorre essaminarlo, nè vi è pericolo di peccare, perche in dubio il suddito si hà da rimettere al superiore, & hà da presuporre, che li comanda bene. & queste sono le sue parole, nel libro de præcepto, & dispensatione. Sed homines (inquis) facilè falli in Dei voluntate de rebus dubijs percipienda, & præcipiẽda fallere possunt; sed enim quid hoc refert tua, qui conscius non es? & poco più à basso: Ipsum proinde, quem pro Deo habemus, tamq̃ Deum in his, quæ apertè non sunt contra Deum, audire debemus. Ma veniamo à testimonij de santi Padri. S. Basilio nel libro delle constitutioni monastiche al cap. 22. Quemadmodũ pastori suæ oues obtemperant, & viam quamcunque ille vult, ingrediuntur: sic qui ex Deo pietatis cultores sunt, moderatoribus suis obsequi debent, nihil omnino ipsorum iussa curiosius perscrutãtes, quando libera sunt à peccato. notinsi quelle parole, nihil omnino perscrutantes, in nessun modo essaminando il precetto del superiore. Nè importa, che S. Basilio non parli del Papa, ma de' superiori immediati perche i Religiosi sono più obligati obedire al Papa, che è il principale superiore, che à gl'altri inferiori. Il medesimo santo nell'istesso luogo proua da quel luogo dell'Euangelio Luc. 10. Qui vos audit, me audit, che questa dottrina di non essaminare il precetto del superiore, è fondata nella scrittura diuina, & che quello, che disse allhora Christo à discepoli, si dee intendere esser detto à tutti li Prelati, che haueuano da essere doppo di loro nella santa Chiesa. S. Gio: Chrisostomo nell'homelia 16. sopra il Genesi considera quanto danno fece al mondo quel serpente, che insegnò ad essaminare i precetti de' superiori, dicendo ad Eua, Cur præcepit vobis Deus? & poco importa, che questo fusse precetto diuino, perche l'istesso Dio hà comandato, che si obidisca alli suoi ministri, come à lui, Qui vos audit me audit. Luc. 10. come poco auanti disse S. Basilio. S. Girolamo nell'epistola, che scriue à Rustico, dice così: Præpositum timeas vt Dominum, diligas vt parentẽ, credas salutare quidquid ille præceperit; nec de Maiorum sententia iudices cuius officij est obedire, & implere, quæ iussa sunt. S. Gregorio Magno scriuendo sopra il primo libro delli

Regi, dice così: *Vera obedientia nec Præpositorum intentionem discutit, nec præcepta discernit. quia qui omne vitæ suæ iudicium maiori subdit, in hoc solo gaudet, si quod sibi præcipitur, operatur. nescit enim iudicare quisquis perfectè didicerit obedire, quia hoc totum bonum putat, si præceptis obediat.* Delli Monaci d'Egitto instituiti, & ammaestrati da S. Antonio, & S. Macario, & simili santi Padri, referisce Gio: Cassiano nel 4. lib de institutis renunciantium, cap. 10. che questa era loro vsanza, *Sic vniuersa complere, quæcunque fuerint à Præposito suo præcepta tamquã si à Deo sint cœlitus ædita sine vlla discussione festinant.* & cap 41. referisce l'istesso autore le parole di vn santissimo Abbate in questo modo: *Verum & hoc præomnibus excole, vt stultum te, secundũ Apostoli sententiam facias in hoc mundo, vt sis sapiens, nihil scilicet discernẽs, nihil dyudicans ex his quæ tibi fuerint imperata* S Benedetto nella sua Regola, la qual secondo il testimonio di S. Gregorio nel 2. de' Dialoghi al cap 36. è piena di discretione. & sapienza, descriue nel 5 cap. qual siano li veri obedienti, dicendo: *Mox vt imperatum à maiore fuerit, ac si diuinitus imperetur moram pati nesciunt in faciendo.* oue non lascia tempo per essaminare quello, che vuole, che subito, & senza indugio veruno si obedisca, come se Dio istesso hauesse comandato. S Giouanni Climaco, quello che la perfetta obedienza chiamò cieca, nel suo libro intitolato scala al grado 4. dice così: *Cum tibi cogitatio suggesserit, vt Prelatum, aut dijudices, aut damnes, ab ea non secus quam à fornicatione discede.* & poco appresso, *Loquere ad huiusmodi serpentem, ò seductor maligne, non ego Ducem meũ iudicandum suscepi, sed ille me, non ego illius, sed ille mei Dux est.* S. Cesario Arelatense nell'homelia ottaua fra quelle, che scriue alli Monaci del Monasterio Lirinẽse, dice: *Quicquid à senioribus fuerit imperatum accipe tamquã de cœlo sicut de ore Dei prolatum, nihil reprehendas, nihil discutias, in nullo penitus murmurare presumas totũ iustum, totũ sanctum, & vtile iudica quid quid à Prelato videris imperari.* S. Bernardo, che scrisse dopò tutti questi, nel lib. de præcepto, & dispensatione lodato grandamente dalli sette Dottori in questa loro scrittura, così dice. *Imperfecti cordis, & infirmæ prorsus voluntatis indicium est, statuta seniorum studiosius discutere, hæsitare ad singula, quæ iniunguntur, exigere de quibuscunq; rationem, & male suspicari de præcepto.* & nel sermone, ouero trattato de vita solitaria ad fratres de monte Dei. dice: *Perfecta obedientia maximè in incipiendo, est indiscreta, hoc est, non discernit quid, vel quare precipiatur.* certo se l'obedienza si può chiamare indiscreta, si può anco chiamare cieca; ancorche ciò non piaccia a' sette Dottori. S. Thomaso Dottore Angelico 12. q. 13. art 5. ad tertium, hauendo fatto contra di se vn'obiettione presa dalla regula di S. Benedetto, doue si dice, che si deue obedire ancora nelle cose impossibili, risponde, *ad tertium dicendum, quod hoc ideo dicitur, quia an aliquid sit possibile, subditus non debet suo iudicio definire, sed in vnoquoque in iudicio superioris stare.* che cosa hà da essaminare, chi non ha da essaminare se quello che si comanda, è possibile, ò impossibile? S. Bonauentura in speculo disciplinæ, par. 1. particula 1. cap. 4. dice così: *Illum optimum dixerim obedientiæ gradũ, cùm eo animo opus iniunctum recipitur, quo & præcipitur: cùm ex voluntate iubentis pendet intentio exequentis, numquam de maiorum sententia iudicent quorum officij est obedire, & implere quæ iussa sunt.* Il medesimo santo Dottore in opusculo octo collationum cap. 3. dichiara le conditioni della perfetta obedienza, raccolte come egli dice da sant'Agostino, & queste sono le sue parole: *Vt obedientia sit acceptabilis Deo, debet esse prompta sine dilatione, deuota sine dedignatione, voluntaria sine contradictione, simplex sine discussione.* Tutti questi vndeci santi Dottori baueranno errato, & bisognerà correggerli,

gerli, se li sette Dottori di Venetia dicono il vero. Ma che questi non habbiano errato, ne sia testimonio l'onnipotente Dio, che con miracoli stupendi hà confirmato l'obedienza semplice, & pronta, senza essaminare il comandamento del superiore. Scriue Seuero Sulpitio nel primo Dialogo de miracoli de gli Eremiti d'Oriente, che vn semplice Monaco comandato di portare ogni giorno l'acqua da tre miglia lontano per adacquare vn bastone secco posto in terra secca, & sterile dall'Abbate fin che fiorisse: fece quello prontamente l'obedienza, et Iddio fece, che il bastone secco fiorisse, & diuenisse albero, chiamato da questo fatto l'albero dell'obediēza. l'istesso Autore nell'istesso luogo riferisce d'vn'altro, che comandato dal superiore di entrare in vna fornace ardente, senza essaminare il comandamento, che pure non era dato perche si essequisse, ma per proua dell'obediēza, mosso come si dee credere piamente, da particolare instinto diuino, subito saltò nella fornace, & vi stette quanto bisognò, & vscì senza danno delle vesti, non che della persona, hauendo ceduto le fiamme del fuoco all'ardore della perfetta obediēza. & quello che scriue Sulpitio del fuoco, scriue S. Gregorio dell'acqua nel 2. Dialogo, al cap. 7. doue dice, che S. Mauro per obedienza caminò sopra l'acque, come sopra la terra. Molti altri miracoli raccontano così Sulpitio in quei Dialoghi, come Cassiano ne' suoi libri de institutis renunciantium, che tralascio per breuità. Domando hora alli sette Dottori, che mi dicano vn'autore santo, ò almeno Catholico, che affermi quella loro propositione. Hò considerato tutte le parole, che spendono in prouare questa propositione duodecima; & non hò trouato, che alleghino in fauore di essa altro, che il Cardinal Toleto, dicendo, Questa propositione è dottrina del Cardinal Toleto, il quale nel suo libro Instructio Sacerdotū lib 5. cap. 4. così dice parlando della residenza Episcopale: Cū enim Papa imponit aliquod negocium Episcopo, quod requirit ad tēpus absentiam, abesse potest; sed attende, quod non sufficit obedientia tantum, sed debita, quia cū absque causa rationabili aliquid praecipitur, non debemus obedire. Questi sono tutti li autori, che citano per la loro sentenza. Alli quali noi respondiamo primo, che il Cardinale Toleto non tratta dell'obedienza in generale, nè pone in terminis quella propositione, che il suddito è obligato ad essaminare il precetto del superiore, & se non lo fà, pecca. Et noi per il contrario habbiamo allegato molti santi, che lodano l'obedienza di quelli, che non essaminano il precetto del superiore. Secondo, rispondiamo, che il Cardinal Toleto parla in vn caso, quando occorrono due comandamenti, che paiono contrarij, perche il Vescouo ha vn comandamento del sacro Concilio, & per consequenza del Sommo Pontefice, che hà approuato il Concilio di risedere nella sua diocese: onde quando il Papa li comanda, che vada lontano dalla diocese, può meritamente dubitare à quale de' due comandamenti habbia da obedire, massime che l'obedienza di andare fuora della diocese rinchiude in se la dispensa per non risedere, & le dispense non vagliono in foro conscientiae, quando non ci è causa legitima, & così intendo quelle parole del Toleto, cùm absque causa rationabili aliquid praecipitur non debemus obedire; cioè, che non dobbiamo obedire in pregiuditio dell'altro comandamento più importante. perche quando non ci è tale pregiuditio, si dee semplicemente obedire, ancorche il comandamento sia senza causa ragioneuole, purche non contenga espresso peccato. Dunque poiche li sette Dottori non hanno autori doue appoggiarsi, & noi ne habbiamo tanti, staremo nella nostra opinione, massime che, come si propose al principio, questo documento di essaminare i precetti, non è altro, che fare i sudditi giudici de suoi superiori; & aprire la porta alla rebellione, & contumacia. Certo che se nella militia douessero i soldati essaminare i comandamenti

mandamenti del Generale, massime quando sono mandati à dare l'assalto à qualche Città, poche vittorie si reportarebbono. & per questo gl'antichi Romani erano tanto rigidi essattori della semplice obedienza ne'soldati, che non ammetteuano scusa, nè interpretatione alcuna. Onde Torquato punì con pena capitale il proprio figlio, perche senza obedienza haueua combattuto se bene haueua vinto. Ne'gouerni politici, se ogni volta, che il Principe manda fuora vn'editto, che non si faccia questa, ò quella cosa; se fusse lecito, ò per dir meglio, conforme à sette Dottori, fusse obligo di peccato il non ammettere quelli precetti senza essaminarli diligentemente, & poi non esseguirli, se non li paressero à proposito, vana saria la potestà publica, nè potriano le Città, nè le Prouincie gouernarsi. all'istesso modo se quando il Vescouo predica al populo, & comanda quello che hanno da credere, & da operare per saluarsi; se fussero obligati gli auditori ad essaminare quei precetti del Prelato, che confusione nascería nella Chiesa? quella per certo che hoggi vediamo nelle congregationi de'lutherani, doue ogn'vno si fà giudice secondo la conscienza sua delle decisioni intorno alla fede, ò costumi, che fanno i Ministri, nè si possano lamentare di questa insolenza i capi loro, perche essi gli hanno insegnato à farsi censori, & giudici de' lor maggiori, dando nome à questa disobedienza di libertà di conscienza. Ma vediamo hora come prouano i sette Dottori la loro propositione. primo dicono, che non si hà da obedire al Papa, quando comanda cosa di peccato, & però è necessario essaminare il precetto se forse contenga peccato. A questo già è risposto con S. Bernardo, che se il peccato è manifesto, non si hà da obedire, nè bisogna essame nelle cose manifeste: se il peccato è dubio, si hà da obedire con rimettersi al giuditio del superiore: nè per questo si mette il suddito in pericolo di peccare. perche Iddio li comanda, che obedisca al superiore, & non che essamini, ò giudichi le attioni del superiore, si che se in quella obedienza sarà peccato, la colpa sarà del superiore, e'l merito del suddito. Secondo, dicono, che può essere, che il precetto del Papa porti seco scandalo, ò perturbatione della Republica, ò distruttione della Chiesa, & però bisogna essaminarlo. Si risponde, che se lo scandalo, & altri mali simili siano manifesti, senza essame si dee non obedire, poiche questi sono peccati: ma se ci sia dubio, al Papa tocca di essaminarlo, non al suddito; perche la prudenza è virtù necessaria à superiori, l'obedienza à sudditi. Terzo dicono, che Alessandro Papa III. nel cap. si quando de rescript. vuole che quando esso comanda alcuna cosa, ò vero si obedisca da sudditi, ò si renda causa ragioneuole, perche non possono obedire: Dunque il Papa vuole, che si essamini il suo comandamento. Rispondo, che Papa Alessandro parla di vn caso particolare, cioè quando il superiore istesso dubita se sia bene far quello, che esso comanda, perche forse non sia bene informato, & in tal caso è necessario essaminare il comandamento, perche il superiore comanda, che si essamini. & questo si raccoglie dalle parole seguenti, doue il Papa rende la ragione, dicendo, Perche noi patientemente sopportaremo di non essere obediti, quando conosceremo di essere stati falsamente informati. Quarto dicono, che furono lodati ne gli Atti de gl'Apostoli al cap. 17 quelli di Beroe, i quali ascoltando le parole di Santo Paolo con molta auidità scrutinauano ogni giorno le diuine scritture, per vedere se così era come San Paolo predicaua: non sarà di minor laude scrutinare le scritture, & altre dottrine Catholiche, per vedere se così si debbia fare, come il Papa comanda. Rispondo, che questo è l'argomento proprio de'lutherani, come si può vedere nel nostro lib. terzo de verbo Dei, cap. 10. & da questo non solo seguita, che si possa dubitare de'precetti particolari del Papa in materia di censure, ma anco delle decisioni de fide.

& della dottrina delle buone opere in vniuersale, nelle quali se bene i sette Dottori dicono, che il Papa non può errare, nondimeno spargono semi di dottrina, che tocca li fondamenti della fede. Et per questo io prego con ogni affetto la Serenissima Republica, che apra bene gli occhi, & veda doue la vogliono condurre questi suoi Dottori. Questo luogo della scrittura non hà che fare con la controuersia presente, perche S. Paolo non comandaua niente à quelli di Beroe, ma gl'annontiaua la venuta del Saluatore predetta da Profeti. à che effetto dunque si allega hora quella scrittura, per la quale i lutherani si sforzano di prouare, che non si hà da credere nè al Papa, nè à Concilij, se prima non si essamina la decisione del Papa, & de' Concilij con la santa scrittura? nè manco è buona consequenza, che se sono lodati quelli di Beroe, perche essaminauano la predica di S. Paolo con le scritture, si debbiano lodare quelli, che essaminano li comandamenti del Papa con le scritture, & altre dottrine Catholiche. perche quelli di Beroe non erano ancora christiani, nè erano certi, che S. Paolo hauesse lo Spirito santo, & non potesse errare, & però faceuano bene à studiare le scritture de' Profeti, che S. Paolo citaua, perche con questo mezo Iddio li disponeua à riceuere la fede. Ma li Christiani, che già hanno il lume della fede, & sono certi, che il Papa, & i Concilij legittimi sono guidati dallo Spirito santo, non meritano lode, ma biasmo, se dubitando delle decisioni loro vogliono chiarirsene, con studiare le scritture sante: et similmente, chi sà, che il Papa è vero Vicario di Christo, & che tiene il suo luogo in terra, non merita laude veruna in essaminare i suoi comandamenti, ma si bene la merita in obedire senza tale essame, quando non si vede manifesto peccato, essendo questa la perfetta obedienza, come di sopra si è mostrato. Quinto, allegano la riprensione fatta da S. Paolo à S. Pietro, della quale si parla ad Gal. 2. & che S. Pietro diede ragione à fedeli del fatto suo quando mormorauano di lui, perche hauesse predicato à Cornelio, ch'era gentile, Act. 11. & che l'istesso S. Pietro disse, Parati reddere rationem vnicuiq; poscenti de ea, quæ est in nobis fide. Rispondo, che questi luoghi nõ fanno à proposito, perche la riprensione di San Paolo non fù perche S. Pietro hauesse comandato male, ma perche ritirandosi dalla conuersatione de' gentili, per non scandalizare i Giudei conuertiti di nuouo alla fede, veniua à scandalizare i gentili conuertiti pure di nuouo alla fede. & quando S. Pietro diede conto à fedeli di hauere predicato à Cornelio, non lo fece per obligo, ma per bontà sua, & per cõsolare i fedeli cõ la nuoua della reuelatione, che haueua hauuta, & de' miracoli occorsi nella conuersione di Cornelio. S. Gregorio nel lib. 9. epist. 39 ragionando di questo fatto, dice, che S. Pietro haueria potuto riprendere i fedeli, & auisarli, che non hauessero ardire di giudicare il suo superiore; ma che li piacque insegnare la mansuetudine con l'essempio suo à tutto il Mondo. quell'altre parole, parati semper reddere rationem, sono del tutto allegate fuora di proposito; perche non parlaua iui S. Pietro di rendere ragione de' comandamenti, ma della fede & speranza, che habbiamo come Christiani, essendo bene instrutti per difendere la nostra santa Religione Catholica dalle calunnie d'infedeli. Sesto, dicono, che il Papa può errare ne i giuditij particolari, & però deueno li fedeli guardare se nelli precetti vi sia errore. Rispondo, che non si nega, che si possa considerare se ne' precetti particulari vi sia errore, per mala informatione, ò altra causa simile; ma diciamo non ci essere tale obligo, essendo meglio obedire semplicemente. Settimo dicono, essere regula generale de' Dottori, che chi si espone à pericolo di peccare, pecca, dicendo la scrittura, qui amat periculum, peribit in illo, Eccles. 3. dunque ogn'vno è obligato ad essaminare se nel precetto del superiore vi sia peccato; altrimente si espone à pericolo di peccare, & consequẽtemente, pecca.

Già

Già si è risposto con S. Bernardo, che non si espone à pericolo veruno chi obedisce al superiore semplicemente; perche il vedere se ci è peccato, tocca al superiore, non al suddito, & però quel peccato fatto inscientemente, nō è colpa in lui, ma si bene nel superiore. Et quādo replicano, che l'ignoranza non scusa, se non è inuincibile, & inuincibile non si può dire, quando la persona non fà quello, che sà, & può, per trouare la verità, & per questo deue ogn'vno essaminare il precetto, per potersi assicurare di hauere fatto quanto sà, & può, per trouare la verità. Rispondo, che il suddito non è obligato à cercare, nè sapere se nel precetto del superiore vi sia peccato, come più volte si è detto: anzi dee credere: come dicono li santi sopracitati, tutto essere giusto, & buono quanto il superiore li comanda, & non è ignoranza di colpa, quando la persona non cerca, & non sà quello, che non è obligato à cercare, & sapere. Et quando replicano di nuouo, che si hà da presupporre, che il superiore sempre comandi bene, in quanto al nō hauere mal concetto di lui; ma non si hà da presupponere, che sempre comandi bene, in quanto all'essequire il suo comandamento. Rispondo, che in questa materia non hà luogo quella distintione del presupporre il bene, per hauere buon concetto di vno, & non per essequire il suo comandamēto; perche douendo il perfetto obediente con ogni sincerità credere, che il comandamento del superiore è giusto, & buono, lo dee credere tanto per hauere il superiore in buon concetto, quanto per essequire il suo comandamento. quella distintione hà luogo, quando dubito, che vno mi voglia nuocere, perche allhora deuo nō fare mal giuditio di lui, ma tuttauia guardarmi, come se fusse certo, che cerca di nuocermi. Ottauo allegano, che il Papa è huomo, che può peccare, & fallare, & che taluolta i successori reuocano li precetti de'suoi predecessori, & nelle decretali dicono di essere preparati di reuocare le sue sentenze, se sarà mostrato loro, che habbiano commessa ingiustitia, & citano per questo il cap. Ad Apostolicæ de sent. & re iud. in 6. Rispondo, che tutto questo è vero, ma non però si proua, che il suddito sia obligato di essaminare il precetto del suo superiore: che era la propositione, che si haueua da prouare. Nono dicono, che se bene è dottrina commune, che nelle cose dubie il suddito si hà da rimettere al giuditio del superiore; nondimeno questo si hà da intendere, quando il suddito hà bene essaminato il precetto, & non si hà potuto chiarire della verità: & non quando non ci ha voluto pensare, nè hà voluto essaminare il precetto, com'era obligato. Rispondo, che il suddito non è obligato à fingersi li dubij, ma può, come si è detto, senza nessun essame obedire: ma quando li viene il dubio, che forse nel precetto si contiene peccato, & crede pensandoci saprà chiarirsi della verità; in tal caso crediamo ancor noi, che debbia procurare di chiarirsi: ma se non crede potersi chiarire, può & deue deporre il dubio, & obedire al suo superiore. Et questa è dottrina commune di S. Agostino, & di S. Thomaso, & de'sacri Canoni, riferiti da Siluestro, verb. Obedientia, num. 2.

PROPOSITIONE DECIMATERZA.

NON salua il Christiano, che il Pontefice affermi asseuerantemente il suo precetto esser giusto: ma bisogna esaminarlo & regolarsi come di sopra.

RISPOSTA.

QVesta propositione non hà bisogno di nuoua consideratione. perche se noi habbiamo prouato bene, che non è obligato il Christiano di essaminare il precetto del Pontefice, ancorche egli non affermi il suo precetto esser giusto; molto meno sarà obligato di ciò fare, quando l'istesso Pontefice aggionga di hauere bene essaminato il precetto, & affermi esser

esser giusto. Et le ragioni, che apportanō gl'aduersarij, cioè ch'il Pontefice comē può errare nel precetto, così può fallare nel giudicare, che sia giusto, non militano contro di noi, che non ci fondiamo in questo, che il Pontefice affermi il suo precetto essere giusto, & poco c'importa se l'affermi, ò non l'affermi.

PROPOSITIONE DECIMAQVARTA.

QVELLO, che hauendo fatto l'essamine del precetto non si conosce atto à sapere risoluersi da sè; se quello sia conforme ò contrario alla legge di Dio, & se dall'obedienza sia per nascere scandalo, è obligato à consigliarsi con persone che stimi di sciēza, & conscienza buona, & zelanti della riuerenza debita alla santa Sede Apostolica.

RISPOSTA.

QVesta propositione pare à noi contraria alle cose dette dalli sette Dottori poco auanti. perche se essi vogliono in questa propositione determinare, che la persona stando in dubio se il precetto del superiore contenga peccato, ò nò, debba consigliarsi con altri, & starne al parere de' consultori, senza dubio è contraria alle cose già dette. perche poco auanti hanno detto, che nō vogliono repugnare all'opinione commune, che in dubbio si debba rimettere ogn'vno al giuditio del suo superiore: come dūque vogliono hora che lasciato indietro il superiore, si rimetta al giuditio de' consultori? & che ragione è questa, che l'huomo in cosa dubia debbia obedire à quello, che non gli è superiore, & non debbia obedire à quello, che Dio gli hà dato per superiore, & al quale comanda strettamente, che obedisca? Nè le ragioni, che adducono per prouare, che l'huomo, che non si sà risoluere da se, deue stare al giuditio d'altri più dotti di lui, vagliono niente: perche quelle ragioni hanno forza in quei casi, che non dependono dall'obedienza, ma dal proprio volere. come per essempio, se io pretendo fare vn contratto, & dubito, che forsi sia simoniaco, ò vsurario, & non mi sò risoluere, deuo consigliarmi con persone dotte, & di buona conscienza, & starmene al giuditio loro, & in questo caso parla S. Gregorio, & Nauarro allegato da loro, come si può vedere leggendo i libri, & luoghi citati: ma in cose, che dependano dall'obedienza, non è giusto ch'io voglia più tosto starmene al giuditio d'altri, che del mio superiore. Il medesimo dico dell'auttorità di Gersone pure allegato da i sette Dottori, il quale dice, che in materia di censure, chi dubita se è incorso in scōmunica, ò irregularità, se ne può stare al giuditio di qualche Theologo, ò Canonista. perche si hà da intendere questo della censura precisamente, & non del comandamento, al quale è forsi annessa la censura. come per essempio, Vn Senatore Venetiano non hà mai concorso cō la sua balla à parte nessuna pregiudiciale alla Chiesa, & nondimeno perche vede essere scommunicato nel Monitorio Apostolico tutto il Senato, dubita se esso sia incorso in quella scommunica, ò se habbia da tenersi scommunicato, ò nò; in questo caso credo che potria riportarsene al giuditio di qualche Theologo, che egli conosca veramente dotto, & pio. ma se mi domandasse, se si debbia obedire al Papa, che comanda espressamente, che si osserui l'interdetto, posto, che fusse dubio se quel precetto contenga peccato, io non sò vedere come possa alcuno con buona conscienza rimettersi più tosto al parere di qualsivoglia Theologo, ò Canonista, che al giuditio dell'istesso Papa, essendo regola generale, accettata da tutti, etiandio dalli sette Dottori, che in dubio si hà da stare al giuditio del superiore. A questa propositione aggiungono i Dottori di Venetia due conclusioni con queste parole. Dalle cose sudette si conclude, che il Serenissimo

renissimo Prencipe, & Republica di Venetia per ogni via debita hà essaminato due precetti fattoli dal Pontefice sotto il 10. di Decembre; vno di reuocare le sue leggi, nelle quali hà prohibito l'edificare Chiese nel suo Stato, & le alienationi de beni laici in Ecclesiastici senza licēza; & l'altro di rimettere al Nuntio della Santità sua due persone Ecclesiastiche carcerate per enormissimi delitti. & hauendo trouato li sudetti precetti nō solo essere sopra cose, alle quali l'autorità del Pontefice non si estende, ma ancora contrarii alla legge di Dio; hà giudicato non douersili obedire, & hà risposto alla Santità sua con quella riuerenza maggiore che si conueniua. Segue anco, che li Prelati di questo Stato se il Pontefice hà fatto loro, ò se farà precetto di seruare l'interdetto in maniera, che faccia sufficiente, & legittima fede; sono obligati sotto pena di peccato essaminare quanto il Pontefice ordina, ò ordinarà, per vedere se è conforme alla legge di Dio, se è per parturire scandalo, destruttione della Chiesa, ò altri mali; & trouato che così sia, rendere le cause ragioneuoli di non esseguirlo. & se alcuno senza questo essaminare, il quale vuol'essere tanto più diligente, quanto si tratta di cose di grandissimo momento, lo esseguisse, peccarebbe. Ne debbe alcuno per le cose prouate di sopra, dire, che conosce le ragioni della Republica essere valide, ma che nō gli tocca parlare contro il precetto, perche questo farà contro il detto cap. Si quando. nè meno, che non vuole essaminarle, ma vuole presupporre, che il Papa habbia ragione; acciò non sia nel numero di quelli, che l'Euangelio dice, ceci sunt & duces cecorum.] A queste conclusioni rispondiamo noi, che essendo deriuate da principij falsi, bisogna per forza che siano false: essendo regula di logica verissima, che dal vero si può dedurre il vero, et il falso; ma dal falso non può deriuare se non il falso. Diciamo di più che la Sereniss. Republica se hà essaminato il precetto del Papa, l'hà fatto per mezo di voi Theologi, & secondo la dottrina di questa propositione decimaquarta, si hà consigliato con voi, & con il vestro parere hà fatto la resolutione, che hà fatto; & quanto à quello, che si dice, che il precetto è di cose, alle quali non si estende la potestà sua essendo cose temporali, noi crediamo, che la Serenissima Republica si contentarà di credere ad Innocentio Terzo Papa dottissimo, & prudentissimo, il quale dice nel cap. Nouit, de iudic. che il Papa può riprendere tutti, etiandio Regi, de loro peccati, & Papa Paolo V. hà presupposto, & presuppone, che quelle leggi siano inique, & come tali le hà riprese. ma quanto à quello, che il precetto di restituire pregioni sia contra la legge di Dio, noi diciamo, che se la Republica vedesse, che in cambio di sette Theologi se ne trouano più di settantasette, anzi più di settecento settantasette, che dicono il cōtrario; per certo non crederia à voi pochi. chi dubita, che il Papa potria se volesse in pochissimo tempo dalle Vniuersità d'Italia, Spagna, Francia, & Germania, & da tante Religioni piene di Theologi, ragunare vn numero grandissimo di pareri, & consigli à fauore suo? Ma io mi contento, che per hora lasciamo da parte i Theologi, & Canonisti viuenti, che possano mouersi dalla passione, & solo ci rimettiamo à quelli, che hanno scritto senza passione prima che nascesse questa differenza. Certissimo è, che tutti li Theologi, & Canonisti Catholici hanno scritto, che li Clerici, & Monaci sono essenti dal foro secolare, & che questa essentione non la può leuare nessun Principe seculare, nè anco tutti insieme. perche se bene alcuni vogliono, che non sij propriamēte de iure diuino, tutti però si accordano, che sia conforme al ius diuino, & che il Papa anco solo hà potuto essimere gl'Ecclesiastici dal foro secolare. & per non numerare gli Autori ad vno ad vno, vdite Nauarro da voi meritamente stimato, nel cap. Nouit, de Iudic. notab. 6. num. 19. Ob multas, & iustas causas meritò eximi potuerunt clerici, & Monachi,

etiam à solo Pontifice Romano perpendente id conuenire regimini, & saluti animarum. & nel n 30. aggiogne, questa essere commune opinione di tutti, *facit denique, quod communis opinio, tam sacrarum, q̃ Pontificiarum legum peritorũ, post glossam singularem, adiuncto textu cap. si Imperator. 96. distinctione, à qua non videtur recedendum, contrarium tenet. quare tertio respondeo nouissime, quod ratio quare character baptismi non eximit à potestate laica iudicis christiani, clericatus autem sic est, q̃ ille non est suapte natura distinctiuus, &c.* Udite il Couarruuia nel cap. 31 delle questioni prattiche, 3. conclus. *Potuit Summus Pontifex clericos, & eorum res à iurisdictione seculari eximere. idq̃ conueniens fuit, & est Christianæ Reipublicæ non tantũ in spiritualibus, sed & in temporalibus. conclusionis auctor est Innocentius, quem alij communiter sequuntur.* & più à basso: *Quarta conclusio quamuis exemptio clericorum iure tantũ humano sit inducta, Princeps tamen singularis vtcumque summus sit, non poterit huic immunitati, aut exemptioni proprijs legibus, propriavè auctoritate derogare.* & al longo la proua. Udite ancora il Soto, che è vno di quelli, che tengono l'essentione de gl'Ecclesiastici non essere propriamente de iure diuino, in 4. dist. 25. q. 2. art. 2. concl 6. *Quamuis clerici neq; in suis personis, neq; in suis bonis essent iure diuino liberi, nihilominus Papa potuit etiam inconsultis Principibus, & debuit eos ab eorum exactionibus, & foro excipere, cui quidem exemptioni Principes contrauenire nequeunt.* Se questo è così, come possono dire i sette Dottori che il precetto del Papa sia contra la legge di Dio? dunque tutti li Theologi, & Canonisti, che hanno scritto di questa materia, sono stati ignoranti della legge di Dio? Et poi domando, quale è quella legge di Dio che è contraria al precetto del Vicario di Dio, del quale è scritto *Legem requirent ab ore eius, quia Angelus Domini exercituum est?* Il precetto del Papa è, che il Principe secolare si contenti di essere Giudice de' seculari, & lassi gl'Ecclesiastici al superiore loro Ecclesiastico, chi si può imaginare alcuna legge di Dio, che sia contraria ad vn tal precetto, che non hà altra mira, che il seruitio di Dio? Se il Sommo Pontefice come Vicario di Dio, & capo della Christianità, dichiara insieme con i sacri Concilij il ius diuino, & ordina, che gl'Ecclesiastici non siano giudicati se non dalli Ecclesiastici, & i Dottori non solo Theologi, come Vittoria, & Soto, ma anco Canonisti, come Nauarro, Couarruia, & altri molti affermano, che il Papa giustamente hà fatto questo ordine, & i Principi secolari non possono contradire; come ardiscono i sette Dottori di Venetia opporsi à tutti gli altri, & dire, che il Papa è ingiusto, & fà contra la legge di Dio, quãdo comanda, che li prigioni Ecclesiastici siano restituiti al foro ecclesiastico? Ma perche li sette Dottori nõ hanno voluto entrare à dimostrare l'ingiustitia del precetto Apostolico, bastandoli hauere detto, che è ingiusto; così noi ancora lassaremo ad altri, che di proposito trattaranno i meriti di questa causa, bastandoci hauere ributtato l'assertione delli Aduersarij.

Quanto all'altra conclusione diciamo, che ci pare sia più in biasimo, che in difesa de Prelati Venetiani; perche la conclusione obligaua i sudetti Prelati à fare vn grande essame intorno all'osseruare l'interdetto, & essi per quanto si è saputo, non hanno fatto essame nessuno, ma hanno cõ obedienza cieca riceuuto il comandamento del Prencipe secolare. Et pure la ragione voleua, che quella obediẽza la dimostrassero più tosto verso quello, à chi hanno giurato obedienza, & fedeltà nella sua consecratione. Ma di questi essami si è detto assai nel discorso sopra la propositione duodecima. quì solo aggiugnerò, che quell'autorità dell'Euangelio, *caeci sunt & Duces caecorũ*, non è à proposito per quelli, che senza essame obediscono al Vicario di Christo; anzi è contro di quelli, che fanno l'essame, doue non bi-

sogna, quali erano i Farisei, che voleuano ragione di tutte le opere di Christo, & calunniauano quanto faceua, & diceua, onde la malitia loro gl'accecaua come è scritto, Excecauit eos malitia eorum, Sap. 2. Di questa mala cecità disse il Signore Math. 15 Sinite illos cęci sunt, & duces cęcorum: ma della buona cecità, quale hanno li semplici obedienti, & quale mancaua à Farisei, disse l'istesso Christo à loro, & dice à quelli, che li vanno imitando, Si cæci essetis non haberetis peccatum, nunc autem dicitis quia videmus, peccatum ergo vestrum manet. Ioan 9.

PROPOSITIONE DECIMAQVINTA.

QVando il Pontefice per fare vbidire li commandamenti suoi ingiusti, & nulli, ò perche eccedino l'autorità dataglì da Christo, ò perche siano contra la legge diuina, fulmina sentenza, ò censure di scommunica, ò d'interdetto; quella contiene errore intolerabile, & è ingiusta, e nulla, & non si deue riceuere, nè vbidire, nè stimare, salua la riuerenza debita alla Sede Apostolica.

RISPOSTA.

NOn occorreua, che li sotte Dottori si affaticassero tanto à prouare questa propositione, con andare cercando testi, e glose, come hanno fatto empiendo i fogli, perche non ci è chi la neghi. Bisognaua affaticarsi in prouare l'assuntione dell'argumento, non la propositione, se voleuano darci materia di rispondere, & che noi ancora empiessimo delle carte. siche non neghiamo, che se il Pontefice fulminasse censure per farsi vbidire, comandando cose notoriamente inique, che le censure sariano ingiuste, & nulle: neghiamo, che il suo precetto sia iniquo, anzi crediamo, che sia giustissimo; & però crediamo, che le censure fulminate contro li contumaci, siano giuste, & valide. & perche essi non si sono curati di prouare quello, che noi neghiamo, mãco noi vogliamo perdere tempo in discorrere di quello, che non neghiamo.

PROPOSITIONE DECIMASESTA.

LA sentenza iniqua, & nulla (etiandio del sommo Pontefice) è vn'abuso della potestà, & pertanto vna violenza, alla quale è lecito, & necessario, à chi non hà Principe superiore, che lo defendi, opporsi con tutte le forze, che Dio gl'hà concesso, castigando li essecutori, saluia sempre la riuerẽza alla Sedia Apostolica

RISPOSTA.

NOn è vero, che ogni abuso di potestà sia violenza, & che sia necessario con forza opporsi à tale abuso. Et per rispondere chiaramente, & che ogn'vno possa intendere chi faccia violenza, & chi non la faccia, dichiararemo prima, che cosa sia violenza, & poi dimostraremo, che il precetto, ò interdetto, ancorche ingiusto, & nullo, non è propriamente violenza. La violenza propriamente secõdo S. Tomaso 12 q. 6. art. 5. nelle cose insensate è opposta alla natura, nelle cose sensate all'appetito, nelle bestie, ne gl'huomini alla volontà, & in vniuersale il moto violento è quando il principio di quello viene da causa estrinseca. & questo è vero in filosofia, in Theologia, e nelle leggi ciuile, & canoniche. La filosofia insegna, che il mouimento violento è quando il principio del moto viene di fuora, & la cosa mossa non ci coopera; come per essempio, quando la palla di ferro, ò di pietra è mandata in alto dall'artiglieria, quel mouimento è violento, perche non nasce dall'istessa palla, ma dall'impeto del fuoco, che la porta, & è contrario alla natura, perche il ferro, & la pietra, & tutte l'altre cose graui naturalmente vanno in giù. La Theologia insegna, che la violẽza scusa totalmente dal peccato, la paura allegerisce, ma non scusa del tutto. la causa è

perche il peccato hà da essere necessariamente volontario, dicendo S. Agostino, Peccatum adeo est voluntarium, vt si non sit voluntarium, non sit peccatum. lib. de vera religione, cap. 14. & la violenza esclude in tutto il volontario, essendo opposta propriamente alla volontà; ma la paura non esclude il volontario assoluto, ma solo il conditionato: perche chi fà vna cosa per paura, non la vorria fare se potesse scampare per altra via il male, che gli sopraslà, ma assolutamente la vuole fare più tosto, che incorrere in quel male. & così dice S. Agostino nel 1. lib. della Città di Dio al cap. 18. che certe Vergini, che furono violentemente oppresse da persecutori, non solo non peccorono, ma restarono con la virtù della virginità, se bene la carne fù corrotta: ilche non direbbe di quelle, che per paura consentono al peccato. perche secondo S. Thomaso 1.2.q.77.art.6. la paura sminuisce, ma non scusa del tutto la colpa. la legge ciuile, & canonica nõ punisce quel male, che si fà per vera violenza, & distingue la forza dalla paura, come si vede nel cap. sacris de his, quæ vi metusvè. doue Papa Innocentio dice, che chi è constretto per mera forza di praticare con vn scommunicato, non merita pena veruna; ma chi ci pratica per paura merita pena. & nel cap. finale dell'istesso titulo, dice Gregorio nono, che quello, che può prouare con testimonij d'esser stato spogliato della sua robba con violenza, che basta poi che proui con giuramento, che le tali, & tali robbe erano le sue: doue si vede, che la violenza è cosa esteriore, che si può prouare con testimonij di vista; ilche non si può dire d'vn precetto, ò giuditio ingiusto. & se vno si lamentasse, che è stato spogliato della sua robba per sentenza ingiusta, non si diria, che è stato spogliato con violenza, ma con ingiustitia: nè gli bastaria prouare con giuramento, che le tali robbe erano le sue; ma bisognaria appellare dalla sentenza, & procedere per giuditio, & non per forza à ribauere il suo. Et questo sia detto della violenza, ò forza nel proprio significato: perche sappiamo bene, che taluolta si dice, vno essere stato forzato con preghiere, ò promesse, ò minaccie, ò censure: ma questa nõ è quella forza, della quale è detto, Vim vi repellere licet, della quale hora si tratta. Hora supposta questa vera dottrina, si vede chiaro, che se il Pontefice faceße vn precetto ingiusto, & voleße obligare con censure ad osseruarlo, non si potria dire, che vsasse violẽza, se bene farebbe ingiustitia, & abusarebbe la sua potestà: perche sempre restano liberi quelli, à chi è dato tal precetto, di osseruarlo, ò non oßeruarlo: & se l'osseruano, lo fanno liberamente, & se nõ l'osseruano, spontaneamente non l'osseruano, parlando della libertà naturale, non della libertà del peccato. Ma se il Pontefice mandasse gente armata, & facesse per forza leuare dall'altare quelli, che vogliono celebrare Messa nel luogo interdetto, ò facesse scassare le prigioni & ne cauaße per forza quei Preti, che hà comandato, che gli si restituiscono; allhora si potrebbe dire, che vsasse violẽza. si come si può dire, che all'incontro vsano violenza quelli, che mettono in prigione i Preti, che non vogliono celebrar Messa, ò tolgono la robba de fatto alli Ecclesiastici, ò che impediscono per via di sbirri, ò soldati, che non s'affigga il Monitorio Apostolico ne' luoghi soliti. Dalle cose dette ne segue più oltre, che se bene il Pontefice abusasse della potestà comandando cose ingiuste, ò fulminasse censure inualide (ilche nõ si concede, che sia fatto) non si potria giustamente resistergli cõ forza; ma bastaria permettere, che chi non vuole obedire non obedisca, & chi non vuole seruare l'interdetto non lo serui; essendo che quel detto commune Vim vi repellere licet, presuppone la violenza da vna parte, la quale non ci essendo, non ci deue essere manco dall'altra.

Ma

Ma vediamo hora come prouano li sette Dottori la sua propositione. Primo fanno à se stessi vn'obiettione dall'Euangelio, doue pare che il Signore probibisca il resistere à chi ci forza, dicendo Matth. 5. Ego dico vobis non resistere malo; sed si quis te percusserit in maxillam dexteram, præbe illi, & alteram, &c. & rispondono, che Sant'Agostino lib. de mendacio cap. 15. & enchirid cap. 78. & nel primo libro de serm. in monte, dichiarando questo luogo dice, che si hà da intendere in præparatione animi, ma nõ in modo, che non si debbia vsare contra ogni rimedio; & dà l'essempio di San Paolo, che hauendo riceuuto per ordine del sommo Sacerdote vna guanciata, non porse l'altra guancia, anzi facendo la resistenza, che puote, disse, Percutiet te Deus paries dealbate. Io confesso, che il precetto del Signore s'intende in præparatione animi, cioè che l'huomo hà da essere apparecchiato à chi li dà vna guanciata, offerirsi per riceuerne vn'altra, quando così ricerchi la charità di Dio, ò del prossimo: & che l'huomo può resistere à chi li vuole fare ingiuria, con i debiti modi quando l'honor di Dio non ricerca, che si sopporti quell'ingiuria cõ patienza. Ma dico bene, che S. Agostino ne'luoghi citati non insegna à fare resistenza, nè dice, che S. Paolo disse quelle parole per fare resistenza, come anco il Signore nell'Euangelio non insegna à far resistenza, perche non bisognaua insegnarlo, essendo gli huomini assai pronti da se à resistere alle violenze; ma solo ammonisce di quello, che ricerca la carità, & la mansuetudine Christiana. anzi S. Agostino dice, che S. Paolo non disse quelle parole cõ sdegno, nè per fare vendetta, ma solo per auertire con carità il prossimo suo, & che quelle parole furono più tosto Profetia, che ingiuria.

Secondo, prouano, che l'iniqua sentenza sia violenza, perche è scritto nell'Ecclesiastico al ventesimo: Qui facit per vim iudicium iniquum. & in Isaia al 10. Væ qui condunt leges iniquas, & scribentes iniustitias, scripserunt, vt opprimerent in iudicio pauperes, & vim facerent causæ humilium populi mei. Rispondo, che queste scritture parlano della violenza, che talvolta i Prencipi vsano nell'essecutione delle loro leggi, ò giuditij ingiusti. come fece Achab, ò per dir meglio, la sua moglie Iezabel. Voleua il Re Achab la vigna di Naboth, & perche quello non la volse vendere, la Regina fece accusare Naboth di bestemmia, & trouò testimonij falsi, & così per sentenza lo condannò alla morte, & confiscò la vigna. questo è fare il giuditio ingiusto per forza, cioè fare c'habbia effetto p forza; & questo si vede dalla similitudine, che porta l'Ecclesiastico, dicendo: Concupiscētia spadonis deuirginabit iuuenculam, sic qui facit per vim iudiciũ iniquũ Volendo dire, che si come l'eunuco, che hà in guardia vna fanciulla nobile, fà vn grandissimo peccato, quando esso, che douea custodire l'honore della fanciulla, è il primo à leuarglielo. Così li Prencipi, che sono dati da Dio al Mondo per custodire la giustitia, fanno peccato enormissimo, quando sono li primi ad opprimere gl'innocenti sotto spetie di giuditio. Et più chiaro lo dice Isaia nel luogo allegato, perche dice, che i tali Prencipi fanno leggi inique, per hauere occasione di essequirle sopra delle vedoue, & delli orfani, che non si possono aiutare; come quando impongono balzelli, ò altri pagamenti sotto pretesto di rifare i ponti, ò le muraglie, ò altra cosa necessaria al ben publico, & poi mandano li Commissarij à fare le essecutioni, & pigliano per forza i mobili de'poueri, che non hanno con che pagare.

Terzo, allegano molti Dottori, i quali dicono, che si può resistere con forza ad ogni vno, ancorche sia il Papa. Rispondo, che questo non si nega, quando vi sia vera forza, & si proceda senza giudicare, perche il Papa da nessuno può essere giudicato, ma con sola

resistenza.

resistenza. Et acciò s'intenda, che questi Dottori non sono contrarij à noi, ò nō si deono stimare, parlaremo di tutti ad vno ad vno. Il primo è Baldo nel cap. olim, de rescript. n. 32.

Questo non tratta di sentenza, ò censure Papali, delle quali noi trattiamo; ma tratta dello scisma, & con quell'occasione viene ad approuare la sentenza d'vn'altro Dottore, il quale disse, che Papa potest remoueri propter notoriū crimen enorme; & aggiogne, che si può in questo vsare ancora le armi. La qual sentenza è chiaramente erronea cōtra il Can. Si Papa, dist. 40. Si che questa prima autorità non è à proposito, & è falsa. Il secondo è Gio. Gersone, il quale in diuersi luoghi parla della resistenza, che si deue fare al Papa. Di questo non facciamo conto veruno, per essere stato in materia dell'autorità Pontificia sempre sospetto, & troppo libero: oltre che per il più parla esso ancora della violenza de' fatti, non delle sentenze, ò giuditij. Il terzo è Siluestro nella Somma, verb. Papa, n. 4. il quale cita ancora Pietro di Palude. Il quarto è il Card. Gaetano nell' opusc. de potestate Papæ, & Concilij, c. 27. Il quinto è Domenico Soto nel 4. dist. 15. q 2. art. 2. Il sesto è Francesco Vittoria in repetit. de potestate Papæ, propos. 22. Il settimo è Antonio Cordubense nel suo Questionario Teologico, lib. 4. quæst. 10. L'ottauo è il Card Turrecremata nel 2 lib. Summa de Ecclesia, cap. 106 Il nono è il Card. Bellarmino lib. 2. de Pontifice, cap. 29. Questi dicono tutti il medesimo, & trattano di qualche forza, ò violenza ingiusta, che volesse vsare de fatto; quando fusse huomo di mali costumi, come furono alcuni ne' tempi antichi, se sono vere l'historie; & vanno ricercando i rimedij, che allhora si potriano vsare, essendo che il Papa non habbia superiore in terra, & nō possa essere giudicato da nessuno; & i rimedij, che trouano, sono, ricorrere à Dio cō l'oratione, ammonire cō riuerenza l'istesso Papa, non obedire a' precetti suoi notoriamente ingiusti, & finalmente resistere, che nō faccia il male, che volesse fare. Et danno per essēpio, se volesse rouinare la Chiesa di S. Pietro, per farne vn palazzo per li suoi parenti, ò volesse deporre tutti li Vescoui, & così turbare tutta la Chiesa, ò volesse far guerra senza causa, per leuare li Stati a' giusti possessori per dargli alli suoi, & cose simili; le quali non è verisimile, che habbiano mai da essere. In somma leggansi i luoghi allegati, & si vedrà, che non fanno à proposito, perche non parlano della resistenza ad vn semplice precetto, ò sentenza di censura, doue non interuiene propriamēte forza. Il decimo Autore è Felino nel cap. si quando, de rescript. L'vndecimo è Decio nell'istesso cap. si quando, de rescript. Il duodecimo è Socino il vecchio nel cap. nulli, de sent. excomm. Il decimoterzo è Curtio il vecchio nel consiglio 20. Il decimoquarto è Nauarro sopra del cap cùm contingat, de rescript. remedio 2.

Rispondo, che nessuno di questi parla della resistenza, che si hà da fare al Papa con violenza, & forza. Solo dicono, che non si deue obedire al precetto notoriamente ingiusto. anzi Nauarro nel luogo già citato parlando d'vna censura posta da vn suddelegato, che non haueua auttorità, dice, che si poteuano staccare, & stracciare i cartoni affisi; ma aggiogne, che si doueua fare in secreto, & senza violenza. Onde si può giudicare, che rispetto vuole Nauarro, che si porti al Papa, quando insegna, che li cartoni di vn suddelegato non si straccino con forza, nè in palese. Ma io non voglio lasciare di dire, che Antonio Cordubense nel luogo di sopra citato, nel fine del suo discorso aggiogne insieme con Vittoria da lui citato, due cose importantissime. La prima, che si proceda col Papa con somma riuerenza, & non si gli nieghi l'obedienza nelle altre cose, nè si tocchi l'auttorità; ma solo si dica, che il tale comandamento è ingiusto: perche se vna volta si cominciasse à disprezzare la potestà del Papa, tutta la Chiesa si riempirebbe di scisme, & fattioni. La seconda, che sempre,

& sopra

& sopra ogni cosa, si fugga lo scandalo, & che non naschino nella Chiesa scisme, & fattioni. perche questo saria molto peggio, che non è permettere alcuni abusi del Papa. Si che bisogna considerare, che se vna volta si dà licenza a' Prencipi secolari di resistere al Sommo Pontefice, & di non obedirgli in qualche cosa, è pericolo che essi non si piglino licenza di non obedirgli in molte altre cose, nelle quali non è espediente, che nõ obediscbino. Queste tutte sono parole di Antonio Cordubense, & Francesco Vittoria, citati dalli sette Dottori, i quali per vltimo aggiungono, che molti de gli Autori allegati trattano della resistenza, che possono fare gli Ecclesiastici al Papa: d'onde si può argomentare, che molto più potranno fargli resistenza i Prencipi, che li sono manco soggetti, & hanno per offitio di essere defensori della Chiesa. Rispondiamo, che tutto è vero, pure che si osserui la regola, che al precetto notoriamente ingiusto si resista, con non obedire, & all'interdetto notoriamente nullo si resista con non osseruarlo, & non si venga alla forza, se non quando dall'altra banda ci è vera forza, & non si chiami forza il semplice precetto, ancorche ingiusto, ò l'interdetto, ancorche nullo: & quando il precetto non è notoriamente ingiusto, come non è ingiusto quello dato da Nostro Signore a' Venetiani, si obedisca; & quando l'interdetto nõ è notoriamente nullo, come non è nullo quello, che è posto nel dominio Venetiano, si osserui.

PROPOSITIONE DECIMASETTIMA.

NOn solo è peccato nel Giudice il pronunciare vna sentenza ingiusta, & nulla; mà ancora quando è notoriamente tale, è peccato nel ministro l'essequirla.

RISPOSTA.

LA propositione è vera, ma l'applicatione è falsa; percioche i sette Dottori applicano nel discorso di questa propositione tutto il sopradetto à chi osserua la scommunica, et l'interdetto, come se fusse vn'istesso essequire la sentenza, & tolerarla: il che se fusse vero, quei miseri, che ingiustamente sono condennati alla galera, ò alla frusta, ò alla forca, non solo haueriano la pena, ma anco la colpa, come ministri, & essecutori dell'ingiustitia; il che nessuno di qualche giuditio diria. Et che osseruare l'interdetto nullo, non sia essequire, ma tolerare, & consequentemente non sia peccato, si mostra chiaramente dal Nauarro sopra del cap. cùm contingat, de rescript. remed. 2. Il qual luogo i sette Dottori citano per se, essendogli del tutto contrario. percioche Nauarro dice, che quando la Catedrale osserua l'interdetto, sono obligati osseruarlo tutti li Religiosi di quella Città, ancorche sia notoriamente nullo: & lo proua dalla Clementina Ex frequentibus, de senten. excomm. se osseruare l'interdetto nullo fusse essequirlo, & per consequenza fusse peccato, come sariano obligati li Religiosi ad osseruarlo, non potendo nessuno esser obligato à peccare? Dice bene il Nauarro, che quando vna Scommunica è notoriamente nulla, pecca chi fugge di conuersare con quel tale scommunicato in cose necessarie, & à lui pregiudiciali: ma questo non auuiene, perche chi osserua la scommunica sia Ministro, & essecutore, come è quello, che la publica, & l'intima, ò perche sia peccato in se osseruare la scommunica nulla; ma perche fa ingiuria al prossimo, quello che lo fugge come scommunicato non essendo tale, quando per altro sia obligato di trattare con lui: & similmente si potria dire, che vn Curato, che ha obligo di ministrare i Sacramenti al suo popolo, saria peccato se lasciasse di pagare questo debito per osseruare vn interdetto notoriamente nullo: ma il peccato suo non saria l'essere essecutore d'vna sentenza nulla, ma il non sodisfare all'obligo di Curato;

poiche

poiche l'osseruare l'interdetto non è propriamente esseguirlo, come ministro; ma tolerarlo, come suddito.

PROPOSITIONE DECIMAOTTAVA.

IL Principe, contro il quale per non hauer riceuuto vn comandamento nullo del Prelato spirituale, è fulminata sentenza di scommunica nulla, & il cui stato è sottoposto all'interdetto perciò nullo; può con le forze, che Dio gl'hà dato, prohibirne l'osseruatione, & conseruarsi la possessione, nella quale si troua, dell'essercitio della santa Religione Catholica. & se probabilmente credesse, che il culto diuino fosse per diminuirsi, ouero nascere alcuno scandalo, pecca non lo facendo.

RISPOSTA.

QVesta propositione depende dalla decimasesta: & però si come si è dimostrato, che vn semplice comandamento, & vna semplice sentenza d'interdetto, ancorche fussero notoriamente ingiusti, & nulli, non si possono chiamar forza, ò violenza; così hora diciamo, che contra tal precetto, ò sentenza non si può resistere con forza, ò violenza, perche questo non saria vim vi repellere, ma vim facere, vbi nulla est vis: essendo à bastanza resistere ad vn precetto notoriamente inginsto, con non obedirgli, & ad vn interdetto notoriamente nullo, con non osseruarlo, senza vsar violenza à Sacerdoti, che voglino, ò nõ voglino celebrino le Messe, & i diuini Offitij. Ma tutti questi discorsi sono vani, & parole otiose, fin che non si viene à prouare, che il precetto del Sommo Pontefice sia notoriamête ingiusto, & l'interdetto notoriamente nullo: ilche non crediamo si possa prouare, & per le scritture, che fin quì habbiamo visto, nõn si è prouato ne anco, che ci sia dubio probabile, ò apparente, massime nel negotio dell'esentione delli Ecclesiastici dal foro seculare: perche non possono gl'aduersarij produrre pur vn'Autore Catholico, ò Theologo, ò Canonista, che insegni, che possa qualsi voglia Prencipe leuare a' Clerici, ò Monaci il priuilegio di non essere giudicati da'laici: & noi per il contrario produciamo non solo moltissimi Autori, ma ancora gl'istessi Canoni de' Sõmi Pontefici, & Concilij generali. Et perche i sette Dottori fanno gran conto del Concilio di Constanza più volte allegato da loro, & opposto al Concilio Lateranense; voglio mostrargli come in questa materia, ancora il Concilio di Cõstanza gli dà la sentenza contra. Veggasi la sessione 31. del Concilio di Constanza, & si trouaranno queste parole: Laici in Clericos nullam habent iurisdictionem, & potestatem. I Laici non hanno sopra de'Clerici nissuna giurisdittione, & potestà.

Ecco la sentenza, che dà il Concilio di Constanza tanto lodato dal vostro Gersone, la quale è conforme a'Concilij più antichi, come al Concilio Lateranẽse sotto Alessandro III. & alli Concilij più moderni, come il Lateranense sotto Leone X. & il Tridentino. Doue dunque si fondano quelli, che dicono il cõtrario? Diranno forse, che si fondano nella Scrittura, che dice Rom. 13. che il Prencipe hà la spada da Dio per punire i malfattori. E' vero, che il Prencipe può punire, ma gli sudditi: prouino, che li Ecclesiastici gli siano sudditi, & haueranno ragione; ma questo nõ lo possono prouare, & noi habbiamo prouato il contrario. Diranno, che si fondano in questo, che l'esentione è per priuilegio de' Prencipi, & chi l'hà data la può torre. E' vero, che i Prencipi hanno dato qualche priuilegio, ma non l'hanno dato essi soli, hauendolo prima dato Dio stesso, & poi il suo Vicario, & questo non lo possono leuare i Prencipi secolari, come si è prouato con l'autorità di tutti li Dottori, che hanno scritto, etiandio di quelli, ch'essi citano per se. Diranno, che si fondano nella consue-

consuetudine antichissima, che hanno i Signori Venetiani di giudicare, & punire li Ecclesiastici. Ma lasciando da parte se hanno consuetudine, ò non l'hanno, certo è, che la cõsuetudine non basta per abrogare la legge Pontificia, se il Pontefice nõ ci consente: & noi sappiamo, che il Sommo Pontefice non ci consente.

Diranno per vltimo, che si fondano ne' priuilegij dati alla Republica da molti Sommi Pontefici. A i quali si risponde, che chi li hà dati (se pure li hà dati) li può ritorre, & massime à quelli, che seruendosene male meritano, che gli siano tolti. Oltre che, come intendo da chi li hà veduti, quei priuilegij erano limitati à certi casi, certi luoghi, certe persone, & altre circostanze, dalle quali si raccoglie, che non comprendono il caso presente. Et questo poco sia detto per accennare, che non solo li sette Dottori non hanno mai prouato, che il precetto del Papa sia ingiusto, ma che facilmente possano prouare quelli, che trattano de meritis causæ, che sia giustissimo. Ma rispondiamo alle proue, che adducono per la propositione decimaottaua.

Primo dicono, che ogni vno è obligato à difendere il suo honore, & massime le persone publiche; & che al Prencipe di Venetia saria gran dishonore, se cedesse, & obedisse ad vn precetto ingiusto, & permettesse l'osseruanza di vn'interdetto nullo. Et confermano questa ragione con l'essempio di vn'huomo priuato, al quale il Dottor Nauarro consigliò, che non osseruasse vna scommunica nulla, in cap. cum cont. ugat, de rescript. remed. 2. nu. 22. & 23. Rispondo, che prouino li sette Dottori, che il precetto del Papa sia ingiusto, & l'interdetto nullo, come prouò il Nauarro euidentemente, & con infinite eccettioni, che quella censura era nulla, & allhora consiglino essi ancora, che non si osserui. Ma mentre non lo fanno, intendino, che sono causa di tutti li peccati, che si fanno contra la Maestà di Dio per il consiglio loro.

Secõdo, dicono, che vna Città, Regno, ò populo, che riceue la fede, & religione Christiana, riceue insieme vna ragione, che l'essercitio del culto diuino, & il ministerio de' Sacramẽti sia nel suo paese, nascẽdo come vn patto fra Dio, & il populo, che questo sia Dio del populo, & q̃llo sia populo di Dio, & q̃llo che p così solẽne patto è stato dato da Dio nõ gli può esser leuato sẽza colpa; et se de facto li sia leuato si può difendere cõ forza, secõdo il lume di natura.

Rispondo, che tocca à loro à prouare, che l'essercitio della Religione, & il ministerio de' Sacramenti gli sia leuato senza colpa. & mentre nõ prouano, la presuntione è per il giudice. Et si come nel testamento vecchio se bene era patto solenne frà Dio, e'l populo; tuttauia quando gl'Hebrei offendeuano Iddio, massime con peccati publici, Iddio non voleua più i loro sacrificij, nè le feste, nè gl'altri riti, & cerimonie sacre, come dice Isaia al 1. cap. & Malachia similmente al primo. & venne à tanto, che li fece rouinare, & bruciare il Tempio acciò non potessero più sacrificare. Così quando il popolo Christiano offende la Maestà di Dio, non volendo obedire al suo Vicario, piace à Dio che si metta l'interdetto; & qualche volta cresce tanto l'ira di Dio, che permette che il paese vada in mano de' Turchi, ò Heretici, che rouinano le Chiese, & tolgono del tutto l'essercitio della religione. Et piacesse à Dio, che non hauessimo di questo tanti essempij, quanti habbiamo.

Terzo, dicono, che nel riceuere la Religione nasce vn'altro patto frà i Sacerdoti, e'l popolo; che i Sacerdoti s'obligano à ministrare al populo le cose sacre, & il populo si obliga à mantenere i Sacerdoti con i beni temporali. Et perche nel dominio di Venetia i populi hanno sodisfatto al debito loro con dare buone entrate à Sacerdoti, & anco à Religiosi, non possono questi senza ingiustitia mancare di ministrare le cose sacre. Et si come

il Papa si lamentaria se i Venetiani volessero mandare via i Sacerdoti, & i Religiosi, ò che non volessero lassargli godere le loro entrate; così essi non hanno da tolerare, che se ne vadino, ò che non faccino il debito loro in dire le Messe, & celebrare i diuini Offitij.

Rispondo, che questa ragione, come tutte l'altre, presuppone, che non ci sia stata colpa, per la quale si potesse giustamente porre nel dominio di Venetia l'interdetto, perche essendoui colpa non si può dubitare della giustitia della pena. Et si come molte volte il Pontefice, ò anco il Vescouo priua li Sacerdoti delle loro entrate, in tutto, ò in parte, & non possono dire di non poter essere priuati, perche gli si deono per le loro fatiche, & essi non mancano dal seruitio del populo: perche gli si risponde, che non si priuano, perche non habbiano seruito al populo, ma per altri peccati commessi; così quando il Sommo Pontefice pone l'interdetto in vn luogo, non possono pretendere i populi, che ciò non si possa fare, poiche loro non mancano di mantenere i Sacerdoti; perche gli si risponde, che non si gli toglie l'essercitio de' diuini offitij perche non habbiano sodisfatto al souuenimento de' Sacerdoti, ma in pena di altri peccati loro, ò del Prencipe, che li gouerna. In somma, come si disse nella prefatione, questi sette Dottori hanno fallato nel meglio, che era non presupporre, ma prouare l'ingiustitia notoria del precetto, & la nullità manifesta dell'interdetto.

PROPOSITIONE DECIMANONA.

L'Interdetto è vna censura nuoua nella Chiesa, & che se non è adoperata con la debita discrettione, è à destruttione notabile di essa.

RISPOSTA.

Dicono i sette Dottori, che l'interdetto è censura nuoua, & pure confessano, che era in vso al tempo di Alessandro III. nel 1170. si che gli danno almeno 436. anni d'antichità, & non si dee chiamare nuoua vna cosa, che è durata più di 400 anni, massime che non è dubio, che l'interdetto è più antico, perche Alessandro ne parla come di cosa vsitata, & cominciata molto prima cap. Non est vobis de sponsalibus, & matrim. & è da notare, che in questo capitolo Papa Alessandro III. mette l'interdetto in Inghilterra, perche il Rè per certe contese, c'haueua con i figliuoli riteneua le Moglie d'essi suoi figliuoli. doue se hauesse hauuto il Rè questi sette Dottori per consiglieri, haurebbe detto, che quella era cosa tẽporale, & che il Papa non poteua per questo interdire il Regno. ma allora ci era più semplicità, & più obedienza. Ma che diranno li sette Dottori, se gli mostriamo, che l'interdetto era in vso cento anni prima? chi non sà, che Gregorio VII fù cẽto anni prima di Alessandro III & che il sudetto Gregorio pose l'interdetto in Polonia, & vi durò tre anni? & non fù già Gregorio VII. il primo autore di questa censura, perche si vede, che anco esso se ne serue come di cosa vsitata. l'essẽpio di S. Agostino, che interdisse al Conte Bonifacio l'vso della santissima Communione, & à tutta la casa sua, che non fusse riceuuta all'altare la loro offerta, come si legge can. Miror 17. q. 4. & nell'epistola di santo Agostino, al numero 185. se bene non proua l'vso dell'interdetto locale, proua nondimeno, che l'vso dell'interdetto personale era nella Chiesa già sono mille, e ducento anni. Et se fù lecito à S. Basilio nel primo sermone de ieiunio, di prouare, che il digiuno è tanto antico, quanto è il Mondo, poiche il primo precetto dato da Dio all'huomo fù il digiuno, ò astinẽza dell'albero della scienza del bene, & del male: sarà lecito anco à noi prouare, che l'interdetto è la prima pena data al peccato, quando Iddio interdisse alli primi parenti l'entrare nel Paradiso terrestre, che era figura della Chiesa; & il gusto dell'albero della vità, che

significaua

significaua il santissimo Sacramento; & questo sia detto quanto alla prima parte della propositione.

Quanto alla seconda per prouare, che bisogna vsare l'interdetto con discrettione, dimostrano prima li sette Dottori, che il rigore dell'interdetto fù temperato da Gregorio IX. Innocentio IIII. & Bonifacio VIII. dipoi tornano à ripetere quello, che hanno detto di sopra, come dal cap. Alma mater, de senten. excommun. in 6. si raccoglie, che porta seco molti inconuenienti, & queste due sono cose vere, & ne habbiamo di sopra ragionato à bastãza. Per vltimo adducono alcuni essempij d'interdetti, che non furono osseruati, non permettendo li Principi, che si osseruassero; & quiui finiscono, dicendo, che vn certo Lodouico Riccbomo Prouinciale de' Giesuiti, nella sua Apologia al Rè di Francia loda, & commenda il fatto del Rè Lodouico XII. & lo propone ad ogni Rè da imitare, si come anco afferma, che essi imitariano li Francesi sudditi di quel Rè, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'auuenire il Regno di Francia.

A questo si può rispondere, che se due, ò tre volte l'interdetto non si è osseruato; molte, & molte volte si è osseruato; & S. Giouanni nella 3. Epist. essorta ciascun fedele, dicendo: Charissime noli imitari malum, sed quod bonum est. Che in Spagna sia stato osseruato nell'anno 1283. & vn'altra volta nell'anno 1357. lo testifica Gio. Mariana nel libro 14. cap. 7 & nel lib. 17. cap. 1. dell'historie di Spagna: per lassare gl'essempij di sopra citati, in Sicilia, & di Polonia. Quanto à Lodouico Riccbomo, ricordo alli sette Dottori, che è precetto diuino non dire falso testimonio contra del prossimo suo. & confesso, che nõ poco mi sono marauigliato, che huomini Religiosi, & Theologi non si siano fatti conscienza di dire quello, che non è, con pregiuditio della fama d'vn'altro Religioso, & Theologo. & acciò si vegga chiaramente la verità, si come poco auanti hò referito le parole formali delli sette Dottori in quello, che oppongono al P. Lodouico Riccbomo; così hora referirò le parole formali dell'istesso Padre in lingua Francese, nella quale egli scrisse, & poi le metterò in lingua Italiana. E' dunque da sapere, che vna certa persona hà scritto vn libretto contra de' Padri della Compagnia di Giesù; & frà l'altre cose atte à metterli in disgratia del Rè Christianissimo, gli fà vna domanda, ricercando quello, che farebbono, se venisse vn Papa simile à Bonifatio VIII ò Giulio II. che volesse molestare con censure il Rè Henrico IIII. come Bonifacio molestò Filippo il Bello, & Giulio diede trauaglio à Lodouico XII. & fù domanda simile à quella, che fecero li Herodiani à Christo Signor Nostro. Licet ne censum dari Cæsari an non? A questa domanda, il P. Riccbomo nella sua Apologia al cap. 24. risponde con queste parole: Nous ferions, pour dir ceiy en passant, ce que firent alors les bons ecclesiastiques, & bons Franzois auec le Roy Philippes le Bel, & Louys douzieme, qui defendans leurs droicts, ne quitterent iamais le respect du sainct siege. cioè, Noi faremo, per dire questo di passaggio, ciò che fecero allhora li buoni Ecclesiastici, & buoni Frãcesi, con il Rè Filippo Bello, & Lodouico duodecimo, i quali defendendo le loro ragioni, nõ mai lassorono il rispetto della santa Sedia. Hora io domando, doue è quello che voi dite, che Lodouico Riccbomo loda, & commenda il fatto del Rè Lodouico XII. doue è questa lode, & commendatione nelle sue parole? non è questa sua lode, ma vostra fintione. Similmente doue è quello che voi dite, che propone quel fatto ad ogni Rè ad imitarlo? ci è pur vestigio di questo nelle parole di quel Religioso? perche sete così arditi di calunniare il prossimo senza causa veruna? & dou'è quell'altro, che voi aggiongete, che il sudetto Religioso dice, che li Giesuiti imitarebbono li Francesi sudditi di quel Rè, quando alcun

Papa volesse oppugnare il Regno di Francia? perche lassate qlle parole, i buoni Ecclesiastici, & i buoni Francesi? io non sò vedere come poteua ql Religioso ad vna domãda così fastidiosa, & scriuendo all'istesso Rè, rispondere con maggior prudenza, & circũspettione. Non disse, che saria dalla parte del Papa, per non offendere il Rè; manco disse, che saria dalla parte del Rè, per non offendere la propria conscienza. Nè disse, che faria quello, che allhora fecero gl'Ecclesiastici, e li Francesi; ma quello, che fecero i buoni Ecclesiastici, & buoni Francesi: perche ben sapeua, che allhora molti Ecclesiastici adulauano il Rè, & l'obediuano doue non bisognaua, ma vi erano ancora de' buoni, che amauano il Rè, ma non l'adulauano, nè l'ingannauano; come ancor hoggi frà molti Ecclesiastici scordati dell'obligo, & della professione loro, non mancano delli buoni, vno de quali fù quel buon vecchio il Signor Cardinale di Verona, che amando teneramente la Republica, pure confessaua, che haueua il torto. dice dunque quel Religioso, che faria quello, che fecero li buoni, volendo inferire, che li buoni Ecclesiastici obedirono al Papa, come erano obligati, che altrimenti non sariano stati buoni Ecclesiastici, & essi stessi, come buoni Francesi, diedero buon cõsiglio al suo Rè, che procurasse di accordarsi con il suo Padre spirituale, & in questo modo difesero le ragioni del Rè senza lasciar mai da banda la riuerenza della santa Sedia.

Hauendo già risposto alle propositioni di questi Dottori, mi resta solo di pregare i Lettori, & massime quelli, che gouernano la Serenissima Republica di Venetia, che considerando quanto importi questo negotio, non si contentino di leggere li scritti de' loro Theologi, ma legghino ancora le nostre risposte, & deposto per vn poco di tempo gl'interessi proprij, vadino con la bilancia della ragione, illuminata dal lume della santa fede, essaminando, & ponderando le ragioni d'vna parte, & dell'altra. che forse Dio benedetto gli farà conoscere alcuna cosa, che hora non conoscono. Et sappiano, che la penitenza, che dà Iddio à quei Prencipi, & populi, che vogliono i Dottori adulatori; & come dice San Paolo, prurientes auribus, è che siano ingannati, & illusi con danno delli stati, & della vita. Ilche si legge chiaro nel terzo delli Regi al cap. vltimo, doue si racconta, che il Rè d'Israele non voleua vdire li Profeti, che diceuano il vero; ma quelli, che diceuano ciò, che esso desideraua. & Dio per castigarlo permesse, che quaranta falsi Profeti l'ingannassero, predicendogli la vittoria da parte di Dio, & dipoi riuscì tutto'l contrario, perche l'essercito suo fù disfatto, & egli vcciso, onde perse in vn punto il Regno, e la vita. Non voglio applicare l'essempio à tempi nostri, ma ben supplico con ogni humiltà il Padre delle misericordie, che con occhio pietoso risguardi le presenti miserie, & non permetta, che si rallegrino del male de' suoi fedeli i nemici della fede.

Amen.

RISPOSTA ALLE OPPOSITIONI DI FRA PAOLO SERVITA,

Contra la Scrittura

DEL CARD. BELLARMINO.

FRATE Paolo Venetiano dell'ordine de' Serui, essendosi preso à difendere certe considerationi di Gio: Gersone, & vna prefatione contumeliosa contro del Sommo Pontefice, scandalosa, & heretica, di colui, che hà mandato in luce le sudette considerationi in lingua volgare, hà in più luoghi ripreso le mie risposte. Et perche, si come non è bene di fargli tanto honore di rispondere à tutte le sue parole, così non è anco bene, che le calunnie non siano almeno scoperte, & palesate al Mondo; però mi sono risoluto con somma breuità di andarle toccando quanto basti per farle conoscere.

Primieramente nel foglio 2. pag. seconda, riprende che io habbia detto, che le considerationi del Gersone ò non sono à proposito delle cose presenti, ò contengono errori. Se ciò, dice egli, non è à proposito, perche l'autore se ne trauaglia tanto? perche tenta confutarle? sempre contradice la sua dottrina, mai mostra, che non faccia al caso.] Anzi hò dimostrato, che la prima, seconda, terza, & altre considerationi non fanno al caso, perche nessuno le niega. & però non confuto queste, ma quelle, che fanno al caso, & contengono errori, come si vede nella mia scrittura.

Foglio 2. pag. 2. dice, che le oppositioni mie suppongono cose, che dal contesto appariscono false, come che Gersone scriuesse quelle considerationi in tempo di scisma.] Il Gersone nacque, secondo si raccoglie dal Tritemio de viris illustribus, l'anno del Signore 1363. & lo scisma cominciò l'anno 1378. quando l'Antipapa Clemente VII. fù creato contro di Papa Vrbano VI. d'onde segue, che quando cominciò lo scisma, Gersone era di quindici anni, nel qual tempo non haueua cominciato à scriuere. Durò lo scisma più di cinquanta anni continui, sotto l'Antipapa Clemente VII che visse anni xvi. & Benedetto XIII. che visse anni xxx & Clemente VIII. che visse fin'alla sua depositione anni v. & così finì lo scisma l'anno del Signore 1429. il qual tempo non passò la vita del Gersone, essendo che morse l'anno 1429. dunque Gersone tutto quello, che scrisse, lo scrisse nel tempo dello scisma: & così non è falso quello, che io dico, che quelle considerationi siano scritte in tempo di scisma, ma è falso quello, che dice F. Paolo, che senza fondamento contradice.

Fol. 3. pag. 2. dice, che molto si marauiglia, che io non habbia numerato la libertà Ecclesiastica frà le sei sorte di libertà: Alche gli rispondo, che io non parlaua se non della libertà, che possano pretendere i Venetiani, & però dissi vna persona, ò vna Republica, cioè vna Republica, ò le persone particulari di quella. & nō è dubio, che la libertà Ecclesiastica non si pretende dalla Republica di Venetia. Dico appresso, che se bene io non hò nominato

espressamente

espressamente la libertà Ecclesiastica, perche non era necessario per la ragione già detta; nondimeno dico, che la libertà ecclesiastica si contiene nell'vltima sorte, cioè in quella di Principe assoluto, che non riconosce superiore. perche la libertà ecclesiastica risiede principalmente nel Sommo Pontefice, & da lui deriua in tutti li Ecclesiastici, cioè Clerici, & Monaci. nè altro intendiamo per libertà ecclesiastica, se non l'immunità, & essentione, che hanno dal giogo della potestà seculare. & se bene alcune volte hanno creduto alcuni Principi secolari di poter giudicare li ecclesiastici, come sudditi loro, almeno nelle cose temporali, & hanno alcuni Imperatori de fatto procurato soggettarsi anco il Sommo Pontefice: nondimeno si è dichiarato, & confessato da tutti li Dottori Catholici, che il Papa è Principe assoluto, & che nõ riconosce superiore in terra, non solo nelle cose spirituali ma ne anco nelle temporali; & che similmente gli altri ecclesiastici, come membra di questo capo, non riconoscono nessuno Principe secolare per legittimo superiore.

Fol. 4. dice, che molti Pontefici hanno errato ne i loro precetti, & anco in materia di fede, & però che non è bene obedirgli se non limitatamente. Da questo si vede la riuerenza, che porta F. Paolo al capo della Chiesa, & come non gli basta calunniare vn Cardinale, ma gli piace ancora calunniare i Sommi Pontefici. Et pure poteua hauer letto nei nostri libri, i quali non può negare di hauer visto, poiche li allega, che queste sue obiettioni sono tutte refutate insieme con molte altre apportate da lutherani. Veggasi il quarto libro de Pontifice, dal capo ottauo fin'al cap 14. & si trouarà la difesa di tutti quei Pontefici, che i lutherani prima, & hora F Paolo riprende, & se à F. Paolo non piaceua la difesa, doueа confutarla, per mostrarsi anco più chiaramente nemico de' Papi.

Fol 5. pag. 2. dice, che io artificiosamente hò riuoltato le parole dell'interprete del Gersone; perche hauendo egli detto, che il Papa haueua scommunicato la Republica di Venetia, io dica che hà scommunicati li capi della Republica, & vuole, che con questo artifitio io voglia coprire vn'errore, che il Papa (come esso dice,) hà fatto in scommunicare l'vniuersità, douendosi secondo la dottrina de' Theologi, & Canonisti, scõmunicare le persone particolari.

Rispondo, che io non mi sono pure imaginato vn tale artifitio, nõ che vsatolo. Quãdo scrissi quella risposta, non haueua visto li breui Apostolici, de' quali vno fù presentato il giorno di Natale, & l'altro alli 25 di Febraro; ma solo il Monitorio publicato alli 17. d'Aprile. & perche nel Monitorio si scõmunica il Doge, & il Senato, che sono q̃lli, che gouernano la Rep. però dissi, ch'erano scõmunicati li capi della Rep. Se nelli Breui si nomini il Doge, & la Rep. poco importa, perche il Papa istesso nel Monitorio hà dichiarato, che per nome di Republica intende il Senato, doue si sono fatte le leggi, che hanno dato occasione alla scommunica. Et se bene i Theologi, & Canonisti dicono, che non si dee scommunicare il Collegio, ouero vniuersità, ma i particulari; per essere ciò prohibito nel cap. Romana de senten excomm in 6. Nondimeno il Papa non è soggetto à questa legge, come ben nota Siluestro verbo excommunicatio primo, nu. 10. & di più tanto Siluestro, quanto gl'altri Dottori insegnano, che ben si può scommunicare l'vniuersità, quando si limita in modo, che non venga ad includere se non i colpeuoli. & così hà fatto il Sommo Pontefice nel Monitorio, dicendo, che scommunica il Doge, & il Senato statutarij. doue per quella parola, statutarij, dichiara, che non rinchiude nella scommunica se non quei Senatori, che sono colpeuoli hauendo concorso à fare quelli statuti. si che poteua F. Paolo astenersi da quella calunnia.

Fol 6. pag 1. riprende F. Paolo, che io habbia chiamato le leggi de' Venetiani inique, & empie; con quali titoli non le chiama il Sommo Pontefice nel suo Monitorio, ò breui, al

quale

quale però tocca secondo la mia dottrina, far giuditio delle leggi de' Principi: & si marauiglia, che io non proui, che siano tali, cioè inique, & empie.

Rispondo, che F. Paolo non si ricorda delle parole del Monitorio, & però io glie le rammentarò. Frà l'altre cose dice sua Santità di quelle leggi: Cùmq; præmissa in aliquibus ecclesiarũ iura, etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesijs competentia auferant, & præterea in illis, & alijs Sedi Apostolicæ, ac nostræ auctoritati, & ecclesiarum iuribus, & personarum Ecclesiasticarum priuilegijs præiudicium inferant. cioè, che quelle leggi in qualche parte tolgono le ragioni della Chiesa, che gli si deono per contratti fatti: & che in quelle, & altre parti pregiudicano all'autorità della Sede Apostolica, alle ragioni delle chiese, & à priuilegij delle persone Ecclesiastiche. Per certo quella legge, che toglie la ragione d'altri, & pregiudica ad altri, merita nome d'iniqua; & quella, che toglie la ragione, non di persona profana, ma della Chiesa, che è casa propria di Dio, & pregiudica non à qualsiuoglia persona, ma al Vicario di Dio, alle ragioni della casa di Dio, & à priuilegij de' Ministri di Dio, ilche tutto ridonda in Dio; nõ è solamente iniqua, ma anco empia. dunque secondo le parole del Monitorio, conuiene à quelle leggi il titolo di inique, & empie. Nè solo il Põtefice dichiara, che sono inique, & empie; ma aggiugne, che sono perniitiose, & scandalose, dicendo: Ac ea omnia in ipsorum Ducis, & Senatus animarum perniciem, & scandalum plurimorũ tendant. Dunque à torto F. Paolo mi nota di poca modestia, douendomi riprendere di troppa modestia, hauendo lassato di dare à quelle leggi titolo di scandalose, & pernitiose. Et che siano tali non tocca à me di prouarlo essattamente, ma tocca à voi di prouare il contrario, poiche sete accusatori. ma così di passaggio mi pare hauerlo prouato à bastanza, quando hò detto, che hanno meritato, che li autori siano stati publicamente scommunicati dal supremo Giudice, che tiene il luogo di Dio in terra. & se questa autorità è di poca stima appresso di F. Paolo, & de suoi compagni; appresso di buoni Catholici è di grãdissimo momento.

Nell'istesso luogo contende non esser vero quello, che io hò scritto, che S. Gregorio riprendesse aspramente vna legge di Mauritio Imperatore. & per mostrare, che non è vero, recita molte parole dell'epist. 61 del 2. lib. nella quale S. Gregorio si chiama serno indegno dell'Imperatore, & dice hauer obedito al suo comandamento in publicare quella legge. et conclude F. Paolo, che quella non fù aspra riprensione, ma vn'humile remostranza.

Rispondo, che F. Paolo dimostra essersi scordato della grammatica, mentre s'ingolfa troppo nella politica, perche aspra, & humile non sono cose contrarie. se io hauessi detto, che S. Gregorio riprese superbamente, ò con arroganza l'Imperatore, haueria ragione à dire, che non fù superba, nè arrogante riprensione, ma humile, & modesta: ma dicendo io, che fù aspra, cioè graue, acre, dispiaceuole, vehemente, non si può lamentare, perche può essere, che fusse insieme humile, & aspra, cõueniente, et vehemente. Ma le parole dell'Epistola di S. Gregorio dichiarerãno se fù aspra, ò nò. prima dice, Quã constitutionẽ, ego, fateor, Dominis meis, vehementer expaui, quia per eam cælorũ via multis clauditur. come se dicesse, Vostra Maestà hà fatto vna legge, che non hò potuto leggere senza horrore, perche serra la via della salute à molte persone. Non è aspra riprensione dire all'Imperatore, che la sua legge è causa à molti dell'eterna perditione? & che il Pontefice non l'hà potuta leggere senza spauento? Seguita poi S. Gregorio, & introduce Christo, che riprende l'Imperatore con rimprouerargli i benefitij, che da lui hà riceuuto, & l'ingratitudine, con che lo paga. Respondebit Christus dicens, Ego te de Notario Comitem excubitorum, de Comite excubitorum

simili parole può ciascheduno intendere, che quando S. Gregorio diceua, che Dio haueua sottoposto li suoi Sacerdoti à Mauritio, voleua dire, che haueua permesso, che gli fussero soggetti de fatto, & che doueuano tolerare il giogo tirannico, come haueuano tolerato gl'antichi quello di Nerone, & di Diocletiano, & che l'obedienza di S. Gregorio à Mauritio era obedienza forzata, & non debita.

Fol. 7. Si volta F. Paolo contra la Decretale di Papa Innocentio III. dalla quale io haueuo citato il cap. Nouit, de iudic. per prouare, che il Papa può riprendere i peccati mortali di tutti li Prencipi Christiani, & se non si correggono li può forzare con censure Ecclesiastiche ad obedire. & primieramente racconta molte historie di guerre frà li Regi di Francia, e d'Inghilterra, per mostrare la sua eruditione, & far grande il volume: poi và cauillando la sudetta decretale, mostrando che non si può difendere se s'intenda così vniuersalmente come le parole suonano. alle quali cose io non rispondo, perche Innocenzo III. è assai ben difeso dalla sua somma grandezza di autorità, di bontà, & di scienza, massime essendo la sua decretale nel corpo Canonico, onde non ne può dir male se nõ chi si vuole dichiarare alieno dalla S. Chiesa. A me tocca rispõdere à quello che seguita, oue dice, che io malamẽte hò raccolto dalla decretale d'Innocẽzo che il Papa possa riprẽdere i peccati di tutti li Prẽcipi del Mondo, perche se questo è vero, il Papa potria riprẽdere, & scomunicare il Rè de' Turchi, & de' Persi. Et pche Innocenzo nõ dice tutti gl'huomini, ma tutti li Christiani & nõ dice di tutto'l Mõdo: Onde io vẽgo ad hauere ampliato, & ristretto il sẽso della decretale: ristretto esclu dẽdo i priuati, & ampliato stẽdendola a' Prencipi nõ Christiani.

Rispondo, che io non hò ristretto il senso della decretale, perche nõ hò escluso i priuati, ma hò raccolto vna propositione particulare da vna vniuersale: come quando vno dice, che tutti gl'animali hanno senso, si può raccorre, & prouare, che tutti gl'huomini hanno senso, & non per questo si niega, che gl'altri animali habbiano senso: & così io hò prouato, che il Papa può riprendere tutti li Prencipi, perche Innocenzo dice, che può riprendere ciascuno, ancorche sia Prencipe, nè hò negato, che possa riprendere i priuati. Similmente non hò ampliato il senso della decretale, perche se bene Innocenzo in vn luogo dice: Quem libet Christianum, in vn'altro dice vniuersalmente, quemlibet, & aggiogne, che non si deono eccettuare i Prencipi; & quando io dico Prencipi di tutto il Mondo, si hà da intendere de' Prencipi capaci di cesure. Et acciò vegga F. Paolo, che gli conuiene quella riprensione di San Paolo 1. Thimoth. 6. Languens circa quæstiones, & pugnas verborum, consideri che le sue cauillationi potriano anco farsi contra gl'Apostoli, & Christo istesso, quando S. Paolo dice 2. Corinth. 10. In captiuitatem redigentes omnem intellectum. F. Paolo potria dire questo non esser vero, perche ancora gl'Angeli hanno l'intelletto, & non sono capaci di essere in quel modo impregionati. & quando l'istesso nell'istesso luogo dice: In promptu habentes vlcisci omnem inobedientiam, F. Paolo potria ridersene, dicendo, che non poteua San Paolo punire l'inobedienza de gl'infedeli. & quando dice ad Rom. 1. Fides vestra annuntiatur in vniuerso mundo, F. Paolo potria contrastare con S. Paolo, & dire, che non era manco nota la fede de' Romani allhora nella metà del Mondo. & quando Christo disse Marci vltimo, Prædicate Euangeliũ omni creaturæ, potria F. Paolo fare la sua consequenza, dunque haueuano gl'Apostoli à predicare alle bestie? a gl'alberi? alle pietre? à gl'elementi? si che queste sue argutie sono proprie de' sofisti vani, non di graui Theologi.

Fol. 19. Hauendo essaminata la decretale di Papa Innocẽzo III se ne passa F. Paolo ad

essaminare, ò per dir meglio calunniare quella di Bonifacio VIII. che comincia: Vnam sanctam de maiorit. & obed. nel che mi rimetto à quanto ne scriuono i Canonisti. ma poco appresso và calunniando le parole mie, quando dice, che se bene i Prencipi assoluti non riconoscono altro Prencipe superiore temporale; tuttauia è forza, che riconoschino il capo della Christianità: & và sottilmente distinguendo le significationi della parola, superiore, & finalmente conclude con i Lutherani, che il senso buono, nel quale i Prencipi hanno da riconoscere il Papa per superiore, è, che superiore vuol dire quello che insegna la legge di Dio, ministra li Sacramenti, & vniuersalmente indrizza alla salute. A questa sua dichiaratione rispondo, che in questo senso nõ saria il Sommo Pontefice altrimenti superiore, se nõ come sono i semplici Curati, che nõ hanno altra potestà, che di ministrare i Sacramenti, & insegnare la parola di Dio; eccetto che il Papa potria più vniuersalmente fare questo offitio d'indrizzare alla salute. Se pure non voglia F. Paolo per quelle parole, vniuersalmẽte indrizza alla salute, intendere la potestà coattiua, che hà il Papa sopra tutti li Christiani, etiandio Prencipi assoluti nelle cose spirituali, & anco nelle temporali, almeno per ordine alle spirituali. Nè occorre, che mi diffonda in questo luogo, hauendone diffusamente trattato nelle contrauersie. Quanto poi al vocabulo, Christianità, dice F. Paolo, che per Christianità si può intendere non solo la Chiesa Christiana, ma li stati, & Regni Christiani: & gli pare sia mal detto, che il Papa sia capo delli stati, & Regni Christiani. Ma se li Christiani inquanto Christiani sono membra di Christo, certo propriamente, & come dicono li Theologi, formalmente Christo è capo della Christianità, è capo di tutti li Christiani, è capo delli stati, & Regni Christiani. & perche il Papa è capo visibile in luogo di Christo dell'istesso corpo mistico, ne seguita necessariamente, che sia capo della Christianità, di tutti li Christiani, & delli stati, & Regni Christiani; & così Eusebio nel suo Chronico, che S. Girolamo voltò in latino, chiama S. Pietro primo Pontifice de' Christiani: non dice della Chiesa, ò della Chiesa Romana, ma assolutamente de' Christiani; ilche è il medesimo, che della Christianità.

Fol. 10. Torna F. Paolo à cauillare le mie parole doue dico, che il Papa può mettere le mani nella potestà de' Principi secolari, & indrizzarli come buon Pastore, quando abusano la potestà in danno dell'anime loro, ò de' populi, ò in pregiudicio della Christianità. Et dice, che da questa propositione ne segue, che nessuno sarà più Prencipe, se non il Papa; anzi, che non vi resterà alcun gouerno priuato. Paradosso certo degno di vn tanto Teologo. Perche se questo seguita dalle mie parole, seguita anco dalle parole d'Innocenzo nel cap. Nouit. de iudic. doue dice, che al Papa tocca la censura de' peccati, & che per questo può il Papa riprendere tutti li Christiani d'ogni peccato mortale. & similmente seguita dalle parole di Christo, Matth 18. Si peccauerit in te frater tuus, corripe eum, &c. & si non audierit dic Ecclesiæ. Doue non si eccettua nè sorte di persona, nè sorte di peccato; ma vniuersalmente la Chiesa, cioè il Prelato si fà giudice de' peccati, che vengono denuntiati al suo tribunale. Così bisognarà, acciò non naschino gl'inconuenienti, che tragicamente racconta F. Paolo, cancellare dalle Decretali il cap. Nouit, & dall'Euangelio quella sentenza di Christo: anzi bisognarà pregare il Signor Iddio, che non s'impacci de' peccati de gli huomini, nè li voglia conoscere per riprenderli, perche altrimente non restarà nel Mondo nessun Principe, nè alcun gouerno priuato. Non rispondo in particulare alle sue parole, perche non fò professione di essaminare tutti li suoi discorsi, & di queste cose ne sono pieni tutti li libri; & l'esperienza mostra, che in tante centinaia d'anni, che si è osseruata questa

dottrina dell'Euangelio, & del cap. Nouit, de iudic. non sono mancati li Prencipi, nè anco li gouerni priuati: perche la maggior parte de' peccati, che puniscono i Prencipi secolari, sono tanto chiari, & noti, che non occorre ricorrere al giuditio del Prelato per la dichiaratione, se siano peccati, ò nò; ma basta, che si proui il fatto, come homicidij, adulterij, furti, falsità, & simili.

Fol. 12. Dice F. Paolo, che io nel lib. de Clericis, cap 18. concl. 2. se bene non dico espressamente, che li Clerici siano sudditi alli Prencipi seculari, tuttauia la mia ragione proua, che siano sudditi. Restò marauigliato non poco, che F. Paolo nel foglio precedente scriue, ch'io sia stato accusato in Francia, perche habbia scritto, che li Ecclesiastici non sono soggetti ad altro superiore, che allo spirituale: & hora dice, che la mia ragione proua, che sono sudditi al Principe seculare. Ringratio Dio, che le mie opere sono stampate in Venetia, & il trattato dell'esentione delli Ecclesiastici è più pieno, & copioso in quell'editione, che nelle prime. Iui si potrà vedere, che dò ad ogn'vno, cioè al Prencipe spirituale, & temporale, quello che li conuiene: Percioche insegno, che il proprio giudice delli Ecclesiastici è il superiore spirituale, & da quello solo possono essere giudicati, quando sono rei. Tuttauia confesso, che deono al Principe temporale quella riuerenza, che comanda San Pietro quando dice: Regem honorificate. & che deono riconoscerlo per Prencipe, & dire nelle publiche orationi, Pro Rege nostro: & obedire alle sue leggi temporali, quando non sono contrarie alle Ecclesiastiche, & starsene al suo giuditio nelle liti ciuili quando essi sono attori, & come tali ricorrino al foro de' laici. Et questo istesso volse dire Lodouico Ricchomo, che F. Paolo allega nell'apologia sua al cap 35. quando risponde all'obiettione fatta per conto del mio libro, & dice, che li Vescoui, Arciuescoui, & Cardinali di Francia confessauo di essere sotto l'Imperio del Rè, cioè, che lo riueriscono come Rè, & pregano Dio per lui, come per suo Rè, & gli obedirscono in quelle cose, che non repugnano allo stato loro: ma non confessano già, che possano esser giudicati da lui.

Fol. 12. Riprende F. Paolo quelle parole mie: la libertà di far male non è da Dio, ma dal demonio. & dice, che questa è vn'heresia; perche per la libertà di far male s'intende il libero arbitrio, il quale è naturale, & da Dio.

Hora quì mi bisogna dire, che F. Paolo non solo si è scordato della Grammatica per attendere alla politica, come dissi di sopra, ma si è scordato ancora della Theologia: perche se la libertà di far male è il libero arbitrio; Iddio, & i beati non haueranno libero arbitrio, poiche nò hanno libertà di far male. Et pure hanno l'arbitrio non solo libero, ma liberissimo, come tutti li Theologi confessano. Dirà forsi F. Paolo, che parla del libero arbitrio de gli huomini solamente. Ma ne anco questo è vero, perche il poter far male è vna malattia, per dire così, & imperfettione del libero arbitrio, & non appartiene alla sostanza, ò essenza di lui, come insegna S. Tomaso q. 24 de veritate, art. 3. onde S. Agostino nel lib. de correp. & gratia cap. 11. dice: Prima libertas fuit posse nõ peccare: cioè la libertà prima, con la quale fù creato Adamo, era di potere non peccare; ma l'vltima, che haueremo in Cielo, sarà molto maggiore di non poter peccare. Ma dico di più, che per libertà di far male in questo luogo, doue io stesso l'hò distinta dalla libertà naturale, & detto, che è l'istessa con la seruitù del peccato, nò poteua nessuno intendere la libertà dell'arbitrio, se non chi volesse à posta peruertire le mie parole. Dunque libertà di far male in questo luogo è licenza di far male, come quando vn Padre troppo indulgente dà libertà al figliuolo di lassar la Chiesa, & la Schuola, & andare alle barattarie, ò alle Meretrici; & non si può dire

per questo, che gli dà il libero arbitrio: & come quando i Prencipi lutherani danno a' loro populi libertà di credere ciò che vogliono, & i Prencipi Catholici negano tal libertà; non può dire F. Paolo, che i Prencipi Lutherani concedano a' populi il libero arbitrio, & i Catholici lo negano. Et che questa libertà di far male non sia da Dio, è chiaro, perche se Dio desse libertà di far male, non punirebbe li peccatori, & pure dice S. Agostino Enchirid. cap. 25. Mortis supplicium comminatus fuerat homini si peccaret, sic eum munerans libero arbitrio, vt regeret imperio, terreret exitio. Et la Scrittura santa Ecclesiast cap 15. dopo hauer detto, che l'huomo fù creato con il libero arbitrio; acciò F. Paolo non pensaße, che il libero arbitrio era la licenza di far male, aggiogne: Deus nemini dedit spatiũ peccandi. Doue il Greco dice οὐδενὶ nemini dedit libertatem, siue licentiã peccandi: & il testo latino significa il medesimo, che Dio non hà dato à nessuno tempo di peccare, cioè non hà dato tempo alcuno, nel quale ei sia licenza di far male. Et finalmente se la libertà di far male è vna cosa istessa con la seruitù del peccato, come dice l'Apostolo ad Rom. 6. chi può dire, che la libertà di far male sia da Dio se non voglia far Dio autore del peccato?

Fol. 12. pag. 2. Dice F. Paolo, che dottrina è del Cardinal Bellarmino, che gli Ecclesiastici nelle cause criminali sono esenti iure humano; & aggiogne poi vna consequenza mirabile, & è questa, Se prima che gli Ecclesiastici fussero fatti esenti, non era peccato alli Prencipi castigare gli Ecclesiastici delinquenti, & hora è peccato dopo fatta la legge dell'esentione: dunque hanno difficultato la via del Cielo: adunque senza loro era più facile: adunque non è in edificatione.

Rispondo esser vero, che io hò scritto gli Ecclesiastici esser esenti iure humano, ma hò anco aggiunto, & diuino; che così vedrà chi vorrà leggere l'editione Veneta del 1599. doue non solo hò parlato conforme a' Concilij, che dicono iure diuino, & humano; ma mi sono forzato di ridurre à buon senso li Scritori, che nel primo aspetto pare, che non ammettino l'esentione essere de iure diuino. La cõsequenza poi di F. Paolo è tale, che se fuße buona, bisognaria torre via tutti li precetti di sãta Chiesa, anzi tutti li precetti diuini positiui; perche non è dubio, che prima che ci fussero quei precetti, non era peccato fare il contrario, & hora è peccato: onde segue, secondo la Logica di F. Paolo, che quei precetti hanno ristretta la via della salute, & non sono in ædificationem. Et questo è quello, che predicano i Lutherani, che non si dee commandare la Quaresima, nè l'astinenza della carne il Venerdì, & Sabbato, nè la continentia à quelli, che sono in sacris, nè la clausura alle Monache, nè altra cosa, che sia d'obligo, per non ristringere la via della salute. Ma li buoni Catholici sanno benissimo, che simili precetti non sono impedimenti, ma scale per andare al Cielo, & di essi si può dire Felix necessitas, quæ ad meliora compellit. Perche oltre del merito dell'obedienza, aiutano grandemente all'osseruanza de' precetti naturali, che sono immutabili. Et quando egli domanda à che serue questa esentione? non à gli Ecclesiastici, che li fà più arditi: non alli offesi da loro, che machinano la vendetta: non al Prencipe, che li turbano il stato. Rispondo, che serue all'honor di Dio, & al rispetto, che si dee a' Ministri suoi. Nè per questo restano impuniti i malfattori, nè si dà occasione alli cattiui Ecclesiastici di far peggio, nè alli offesi di machinare vendetta, nè a' Prencipi, che gli si turbi lo stato: perche anco li superiori Ecclesiastici sanno, & vogliono punire i tristi, nè gli mancano ergastuli, & galere, & altre pene diuerse; & quando li scelerati meritano la morte, sanno degradarli, & darli in mano della potestà seculare.

Fol. 14. Hauendo io ripreso l'interprete di Gersone, perche habbia hauuto ardire di definire,

finire, che le cause della Scommunica fulminata dal Papa, siano ingiuste: F. Paolo ripiglia, & si sforza di mostrare, che quell'interprete non hà definito questo, ma l'hà presupposto per la fama sparsa; & aggiogne, che io hò tralasciato vna parentesi, che seruiua per scusa dell'interprete, che è questa (il che non pare ragioneuole, nè credibile.)

Rispondo breuemente, che quell'interprete si finse la fama sparsa in Parigi, per hauere occasione di chiamare ingiuste le cause della scommunica, come F. Paolo in questo stesso luogo finge vna fama sparsa in Venetia, che Demetrio Duca di Moscouia sia stato veciso, perche per suggestione de' Gesuiti si sia mosso à tentar molte cose contra gl'instituti di quell'Imperio: nè per altro la finge, se non per trouare occasione di dir male de' Giesuiti: perche altrimente poteua ben sapere, che Demetrio è stato veciso (se pure questo sia vero, che sia veciso) non per tentar niēte contra gl'instituti di quell'Imperio; ma perche li suoi aduersarij hanno fatto credere à populi, che non sia quel Demetrio figliuolo del Gran Duca, per il quale esso era reputato. Ma queste maledicenze, & altre simili glie le perdono, & prego Dio, che glie le perdoni. Quanto alla parentesi, non può dire, che io l'habbia lassata à posta, perche hà potuto vedere, che io nō hò poste tutte le sue parole, ma solo quelle, che mi pareuano degne di riprensione. Nè quella parentesi scusa punto l'interprete, anzi lo graua perche significa, che il fatto del Papa sia tanto fuora di ragione, che a pena sia credibile.

Fol. 15. pag. 2. Doue io riprendo l'interprete di Gio. Gersone, che habbia detto, che il Cōcilio di Trento hà prouisto in materia di scommunica, che li Prelati se ne seruino con molta consideratione; ma non hà prouisto di quello, che hanno da fare i laici, quando la scommunica è contra la forma prescritta. F. Paolo dice, che l'obiettione, che io fò contra quell'interprete in materia della sufficienza del Concilio, è simile a quella, che fanno gl'heretici moderni contra li Catholici in materia della suffitienza della scrittura. Ma non sà quello, che si dice, perche quell'interprete si lamenta, che il Concilio insegna solo à Prelati l'offitio loro, & non insegna à laici, & così riprende il Concilio d'insufficienza. ma li Catholici non si lamentano, che nella scrittura manchi di qualche cosa, nè l'accusano d'insufficienza. Poco dipoi m'insegna F. Paolo come si hà da interpretare il Concilio secondo il senso grāmaticale, & che quelle parole del Concilio, Secular cuilibet magistratui, vogliono dire à qualsiuoglia secolare magistrato. & non come io hò voltato, à laici etiandio, constituti in magistrato. perche vuol pure, che sappiamo, che esso è compreso in quel luogo di San Paolo di sopra citato, languens circa contentiones, & pugnas verborum. & quando dice, che il Concilio parla solo del Magistrato, & non de laici priuati; & che ordina, che il Magistrato non comandi al Prelato, che non scommunichi, ò che reuochi la scommunica; ma non ordina, che non si resista con forza.

Rispondo, che il Concilio rende la ragione del suo ordine, dicendo: Cùm non ad seculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat; & da questa ragione si vede manifestamente, che l'intentione sua era di ammaestrare tutti li secolari, così persone publiche, come priuate. & che prohibendo à Magistrati, che non giudicassero se la scommunica è fulminata bene, ò male; molto meno la giudicassero i priuati. & se non vuole, che il Magistrato comandi al Prelato, che non fulmini la scōmunica, ò che la reuochi: similmente vuole, che nè il Magistrato, nè i priuati impedischino, che non si publichi, & massime con violenza.

Fol. 17 pag. 2. Hauendo io detto; che Gersone fù huomo di molta scienza, & pietà, ma nondimeno con alcuni altri, per l'infelicità de' tempi, & per desiderio di rimediare al scisma per mezo del Concilio, era caduto in errori contrarij alla scrittura, intorno alla

potestà

potestà del Sommo Pontefice: Esclama F. Paolo essere con qualche nota della prouidenza diuina il dire, che habbia lasciato cadere in errore manifesto, & contrario alle diuine scritture vn secolo mosso di zelo pietoso di ridurre la santa Chiesa in vnità: gl'huomini di molta scienza, & pietà non gli lassa cadere in tali errori.]

Et io rispondo, che nessuno dice, che vn secolo sia stato dalla diuina prouidenza lassato cadere in errore; ma alcuni pochi di quel secolo: onde F. Paolo suppone, & impone il falso: anzi in quell'istesso secolo erano molti dotti di non minor scienza, & pietà, che difendeuano la potestà, & autorità della Sedia Apostolica, come conueniua. Che poi tal volta huomini di scienza, & pietà caschino in errori, ne fà testimonio cō il caso suo Tertulliano, ne fà testimonio Origene, che nessuno può negare, che non fussero di molta scienza, & pietà, & che non cadessero in moltissimi errori; ma questi furono al fine heretici: tanto peggiore fù la loro caduta. Che diremo di S. Cipriano, che fù di molta scienza, & pietà, & non fù mai heretico, & pure fù lassato cadere in errore grauissimo intorno al battesmo? Molti simili essempij potrei raccontare, se non procurassi di essere altro tanto breue, quanto F. Paolo di esser verboso.

Fol. 18. pag. 2. dice F. Paolo, che vn numero piccolissimo di persone, che chi ben considerarà non arriuano al numero di mille, gode la quarta parte delli beni dello stato di Venetia, che contiene quattro millioni di persone. Questa grande essaggeratione da vna banda, & grande diminutione dall'altra, pare essorbitante à quelli, che sono prattichi delle cose di Venetia; perche non può essere vero, che siano meno di mille quelli Ecclesiastici, che viuono di entrate della Chiesa: se pure F. Paolo non parli se non delli capi de gl'Ecclesiastici, come Vescoui, & Abbati: ma allhora bisognaua ancora nel numero de secolari non mettere se non i capi, & non sariano quattro millioni, ma molto meno. Ma dee considerar anco F. Paolo, che de beni della Chiesa se ne fà parte à molti poueri secolari, à molti parenti secolari, all'istesso Prencipe, al quale si concedono da Sommi Pontefici molte volte le decime. Finalmente dee considerare, che se in mille dugento anni gli Ecclesiastici hāno à pena acquistato la quarta parte de beni della Republica, ci vogliono altri mille dugento per acquistare vn'altro quarto: & supposto, che il Mondo non durarà tanto, essendo che nouissima hora est, vano timore hanno quelli, che temono di perdere il tutto, se il Senato non prouede con le sue leggi.

Fol. 19. Si forza F. Paolo con longhissimo discorso di mostrare, che l'interprete di Gersone hà allegato in buon senso contra quelli, che temono le scommuniche ingiuste, & nulle, quel versetto del Salmo: Illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor. & per conseguenza, che io l'hò ripreso à torto, dicendo che si è seruito male di detta scrittura. Ma F. Paolo non ha inteso, ò non hà voluto intendere la forza della mia obiettione. Io non mi son fondato principalmente nell'espositione, che hò detto à queste parole, che ben sapeuo, che vi erano altre espositioni similmēte buone; ma mi son fondato nell'oppositione di queste parole à quelle, che precedono nell'istesso Salmo: Non est timor Dei ante oculos eorum; & hò detto, che quelli sono ripresi nel Salmo dallo Spirito santo, che non temono Iddio, il quale per essere onnipotente, & giustissimo, è degnissimo di esser temuto; & nondimeno temono cose molto leggieri, & indegne di esser temute. In conformità di questo disse il Saluatore: Ne terreamini ad his, qui occidunt corpus, & post hæc non habent amplius quid faciant: ostendam autem vobis quē timeatis, timete eum, qui postq̄ occiderit, potestatem habet mittere in gehennam; ita dico vobis, hunc timete. Luc. 12. & l'Apostolo il confir-

mò, dicendo; Horrendum est incidere in manus Dei viuentis. Hebr. 10. Supposto questo, che è verissimo, con ragione hò ripreso quell'autore incognito, che si serue d'vna scrittura, che insegna temere Dio, per insegnare à non temere le scommuniche del Vicario di Dio; ilche non è altro, che nō temere Dio: perche se bene si può temere la scommunica, quando è nulla notoriamente, nondimeno questo è vn caso raro, & per ordinario la scommunica si hà da temere, perche ò è giusta, ò è ingiusta, ma valida, ò è nulla, ma non è notoria la nullità, & in tutti questi casi si hà da temere. Et credo, che chi potesse penetrare i petti di molti Venetiani, & dell'istesso F. Paolo, vederebbe quiui, che non sono securi se la sentēza della scommunica presente sia giusta ò ingiusta, valida, ò inualida, quantunque esteriormente mostrino di tenerla per ingiusta, & nulla: & però sono obligati à temerla, & temēdola non trepidarent vbi nōn est timor, sed esset timor Dei ante oculos eorum.

Fol. 20. Riprende F. Paolo, che io habbia citato quelle parole: Qui vos audit, me audit, Luc. 10 in senso alienissimo, anzi cōtrario; perche non si parla in quel luogo dell'obedienza, che si deue alli Vicarij di Christo, come io l'hò intese; ma dell'vdire le parole di Dio da' Predicatori. Ma per questa volta ci darà F. Paolo licēza, che crediamo più à S. Cipriano, à S. Basilio, & S. Bernardo, che à lui. S. Cipriano nell'epist. 10 del 4. lib. dice: Christus dicit ad Apostolos, ac per hos ad omnes Præpositos, qui Apostolis vicaria ordinatione succedunt, Qui vos audit, me audit, &c. S. Basilio nelle constitutioni monastiche al cap. 22. & S. Bernardo nel lib. de præcepto, & dispensatione, in questa sentenza del Signore fondano la perfettione dell'obedienza a' proprij Prelati, come ministri di Christo. Et quello che il Saluatore aggiogne: Qui vos spernit me spernit; conferma, che quiui si parli dell'obediēza, & disobedienza: perche propriamente l'inobedienza consiste nel dispregio di quello, che si comanda, ò di quello, che comanda.

Fol. 21. Procura F. Paolo scusare quello interprete di Gersone, perche si sia seruito di quelle parole di S. Paolo, Confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaremo lo scudo della fede, per opporlo à fulmini indiscreti, &c. doue le parole dette da San Paolo contra del demonio, volta quel temerario contra del Vicario di Dio. & poi nel foglio seguente risponde ad vna dimanda, che io haueua fatta, dicendo, Quale è quella fede, che insegna resistere al Vicario di Dio? & dice, la fede del Signor Cardinale Bellarminio. Arguta risposta, ma vana, perche io domandaua de' precetti della fede diuina, & esso risponde dell'humana, & chiaramente mentisce portando vn luogo, che non fà à proposito, come già si è dimostrato nella risposta alli sette Theologi. perche in quel luogo non si parla di resistenza ad vna sentenza giudiciaria, ma di resistenza alla forza, che si vsasse de fatto estragiuditialmente.

Fol. 22. Rispōde F. Paolo à due luoghi, Obedite præpositis vestris, Hebr. 13. & Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Matth. 18. i quali erano stati da me allegati di passaggio, per mostrare, che si hà da obedire al Papa, & si hà da temere la sua scommunica. Al primo luogo dice, che non parla del Papa specialmente, ma di tutti li Vescoui, & Curati. come se non fusse ottimo argumento, S. Paolo comanda che si obedisca à tutti li prepositi, dunque comanda che si obedisca al Papa, che è preposito di tutti li prepositi della Chiesa. Aggiogne, che bisogna leggere tutto quel luogo, perche seguita, Ipsi enim peruigilant tamquam rationem pro animabus vestris reddituri. ò come dice il Greco, perche vigilano sopra le anime vostre, come per renderne ragione. & conclude F. Paolo in quanto li prepositi vigilano sopra le anime, conuiene obedirgli: che è come se dicesse,

cesse, bisogna vbedirgli nelle cose spirituali, che appartengono alla salute dell'anima. Et con questo mantello F. Paolo ristrenge talmente l'obedienza de' Prelati, che la riduce à niente. Il contratto è cosa corporale, dunque non potrà il Prelato comandare, che non si faccia, se non con tali conditioni, che non sia vsurario. il mangiar carne, ò pesce, è cosa corporale; dunque nō potrà comandare, che non si mangi carne il Venerdì, & il Sabbato. il far legge di cose ciuili, non è cosa spirituale; dunque se vna legge sia pernitiosa alle anime, non potrà il Prelato comandare, che non si osserui: & così potrà dire della maggior parte de' precetti, perche quasi tutti si fondano in attioni; che non sono spirituali, mà corporali.

Quanto all'altro luogo, dice F. Paulo, che per la Chiesa non s'intende il Papa, perche secondo la lettione, che si è letta molti anni nella Chiesa alla messa la feria 3. post primam Dominicā Quadragesimæ, si conteneuano queste parole, Respiciens Iesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro, si peccauerit in te, &c. onde quel dic Ecclesiæ fù comandato à Pietro; & però quello, che seguita si Ecclesiā non audierit, non può significare, se non vdirà Pietro. oltre che è vn senso molto storto, che per nome di Chiesa s'intenda vna persona sola. & quando ancora per nome di Chiesa s'intendesse il Prelato, nessuno autore dice, che s'intenda in specie del Papa. & però è sofisma da vna parola di varij significati trarne argumento ristretto ad vn significato.

Rispondo, che per il nome di Chiesa s'intende il Prelato della Chiesa, come ne insegna S. Gio. Chrisostomo nella dichiaratione di questo luogo, & Innocentio III nel cap. Nouit, de Iudic. & lo mostra l'esperienza, perche tutte le denuntie si fanno al Prelato per ordinario: & quando bene il nome di Chiesa potesse significare così il Prelato, come la congregatione di più persone; non è sofisma, ma argomento dall'vniuersale al particolare. & se bene, secondo la lettera non s'intēde per il nome della Chiesa il Papa in specie, basta che s'intenda in gñe, & sempre è vero, che chi non obedisce al Papa, dee da noi essere tenuto come ethnico, & publicano. Nè è inconueniente, che Pietro, ò il successor di Pietro, quando hà fatto la correttione da solo à solo, & poi in presenza di testimonij; alla fine denuntij à se stesso, come capo della Chiesa, il delitto, & lo giudichi, & punischi in publico giuditio. Ma di questo, & simili argumenti presi da Gio. Gersone habbiamo scritto assai nel 2. lib. de authoritate conciliorum.

PRIMA CONSIDERATIONE.

Fol. 23. pag. 2 Hauendo io ammessa per vera la prima, & seconda consideratione del Gersone, & solo ripreso l'interprete, che habbia voltata la parola latina interpretatiue, in quella Italiana apparentemente. F. Paolo, che si è risoluto di replicare ad ogni minima cosa, và assottigliando l'ingegno, & dice, che in qualche buon senzo la parola interpretatiue; si può voltare, apparentemente, & dà per essempio, chi dicesse il non salutare interpretatiue è vn sprezzo, cioè pare vn sprezzo. Ma s'inganna, perche il non salutare in se stesso è vn sprezzo, essendo solito frà gl'huomini ciuili, & amici salutarsi. ma non è sprezzo espresso, non dicendosi villania, nè facendosi atto scortese positiuo; & però si dice sprezzo tacito, ò interpretatiuo: come anco il tacere si dice vn consenso interpretatiuo, non che non sia vero, ma perche non è espresso. Et perche F. Paolo allega le parole formali del Gersone, che sono queste: Et hoc modo reperitur contemptus in omni peccato præsertim mortali, directè, vel indirectè, vere vel interpretatiue: mi hà scoperto due altri errori, vno del Gersone. & l'altro dell'interprete, i quali non haueuo osseruato: perche non andauo così curiosamente cercando cose da riprendere, come fà hora F. Paolo. errore di Gersone è perche

contrapone

contrapone l'interpretatiuo al vero, essendo che al vero si oppone il falso, ò il finto, ò l'apparente; non l'interpretatiuo, che sempre è vero, se l'interpretatione è vera. l'altro errore è dell'interprete, il quale hà detto, che il dispregio delle chiaui è in tre modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente: & pure Gersone mette quattro modi, non tre solamente. Ecco il guadagno, che hà fatto la sottigliezza di questo Theologo, che per scusare vn' errore, ne ha fatto manifestare due altri.

TERZA CONSIDERATIONE.

Fol. 24. Si sforza F. Paolo di scusare quelle parole, che scrisse Gersone nella terza consideratione, Ogn'vno, che pecca mortalmente, è scommunicato da Dio. & và prouando, che ciò sia detto propriamente, perche la scommunica è vna priuatione di communione, et ogni peccatore è priuato dalla communione interiore con Dio. & allega S. Agostino, che vsò di dire, Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus fuit. & Gratiano, che 11. q. 3. can. Non solùm, dice, Adulter apud Deum iam excommunicatus fuerat. & S. Paolo dice, Cupiebam anathema esse pro fratribus meis. Ma non s'accorge, che non parla à proposito: perche io solo hò detto, che Gersone hà parlato impropriamente, mentre tratta della censura chiamata scommunica, & dice, che il peccatore non merita d'essere scommunicato sempre dalla Chiesa, ma sì bene da Dio, perche ogn'vno, che pecca mortalmente è scōmunicato da Dio. S. Agostino, & S. Paolo non ragionano della scommunica, che è censura Ecclesiastica, ma semplicemente vsano quella parola, & si può dire, che l'vsano in senso metaforico. Anzi S. Agostino lib. 11. de Genesi ad literam cap. 40. non dice, Excommunicatus, sed tamquam excommunicatus. & dà la ragione, perche la scommunica priua dalla cōmunione de' Sacramenti, & Adamo fù priuato del legno della vita, che era come vn sacramento visibile dell'inuisibile sapienza. Del Gratiano non hò paura di dire, che hà parlato impropriamente, poiche la glosa istessa lo riprēde, che non habbia ben'inteso quel can. Non solū, & altri, che allega in quel luogo. ma Gersone parlando della scommunica, che è cēsura, non poteua dire, se non impropriamente, & cō pericolo di far errare i sēplici, che ogn'vno che pecca mortalmente è scommunicato da Dio. Nè manco è vero, che la parola, scommunica, sia nome generico, & significhi ogni priuatione di communione. perche questa è voce Ecclesiastica, & propriamente è stata trouata, & accettata per significare vna specie di cēsura, & si difinisce cōmunemente da tutti, censura Ecclesiastica, che priua de' sacramenti, suffragij publici, & comercio de' fedeli. Ma io voglio vscire di questa contesa di parole, che come dice S. Paolo produce inuidie, contentioni, & altri mali.

QVARTA CONSIDERATIONE.

Fol. 25. Intorno alla quarta consideratione di Gersone, la quale è, che non si deue dire, che vno dispregi le chiaui, quando non obedisce à quello, che manifestamente, & notoriamente abusa la potestà delle chiaui; Haueuo auisato, che se bene la dottrina è vera, tuttauia può essere, che l'intentione dell'interprete sia velenosa. Quì F. Paolo tragicamēte grida; che questo è vn combattere con l'ombre, & contra la carità, & contra San Paolo, che dice, Charitas non cogitat malum. Et io rispondo; che non hò detto, che sia intentione velenosa, ma che può essere che sia, & però conuiene guardarsi. & non mi pento hauerlo detto, perche doue si comincia à dispregiare la sentenza del Vicario di Christo, & i Theologi seducono il popolo con dire, che quelle sentenze sono ingiuste, & nulle, deue essere molto sospetto vno, che in tal luogo, & tempo caua fuora dottrina tale, quale è questa di Gersone, & la traduce in lingua populare. si come doue si comincia à credere, che sia lecito

 à preti,

à preti, & frati pigliar moglie, & mangiar carne il Venerdì, & Sabbato, non può essere se non molto sospetto vno che reciti al populo le parole di S. Paolo, oue riprende, Prohibentes nubere, & abstinere à cibis, quos Deus creauit. & pure questa dottrina di S. Paolo è verissima, & santissima.

QVINTA CONSIDERATIONE.

Fol. 25 pag 2. F. Paolo falsifica le mie parole, & poi refuta quello, che io non dico, & approua non volẽdo quello che dico. Oppone (così parla di me) che la dottrina di Gersone pare poco sicura, & meno fondata, perche secondo le circonstanze può essere, che hora pecchi più il Prelato in abusare la potestà, & hora il suddito in non obedire. Et poi per ributtare questa obiettione, và discorrendo, & prouando, che quando si fà comparatione di due peccati per cercare il maggiore, non si fà ex circumstantijs, ma solo ex genere. Et che altro hò detto io? non t'accorgi, che hò detto l'istesso? non vedi, che il desiderio di dir male ti acciecca? Non hò detto, che la dottrina di Gersone sia poco sicura, perche secondo le circonstanze &c. ma perche lassando le comparationi, che possono variarsi secondo le varie circonstantie, onde può essere, che hora pecchi &c. se io lasso, e non considero queste comparationi ex circumstantijs, & solo considero la comparatione ex genere suo, perche m'imponi il falso, & ti affatichi in vano? Dici, che io non hò auertito le parole di Gersone; che non haurei fatta quell'obiettione; & io dico, che tu non hai auertito le parole mie, che al sicuro non l'haueresti riprese.

Fol. 26. Hauendo io detto, che assolutamente è maggior peccato nel suddito non obedire al Prelato, che non è al Prelato abusare la potestà. F. Paolo secondo il solito suo si oppone, & si sforza rispondere alle mie ragioni; ma in tal modo, che mi pare più tosto vn discepolo di Luthero, che vn frate dell'ordine de' Serui. Et credo mi si possa dare qualche poco di fede, hauendo io consumato gran parte de miei anni in riuoltare i libri de' Lutherani, per confutarli. Addussi per me questa ragione, chi vsa male della potestà, offende vn'huomo suo suddito; chi non vuole obedire al Prelato, che giustamente comanda, offende la Maestà di Dio nel suo Vicario. & prouai questa secõda parte con le parole di Christo, Qui vos spernit, me spernit, Luc. 10 & con quelle di S. Paolo, Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum. 1. Thessal. 4. & con quelle di Samuele, Quasi scelus idololatriæ est nolle acquiescere. Alla prima autorità risponde, già hò detto di sopra, che s'intende della predica: Et io replico che di sopra hò mostrato con autorità di S. Cipriano, di S. Basilio, & di S. Bernardo, che s'intende dell'obedienza, che si deue à Prelati. & è proprio de Lutherani tutto quello, che si dice dell'autorità de Prelati ridurlo alla potestà di predicare la parola di Dio. Aggiugne F. Paolo, che è scritto nell'Euangelio, Quamdiu non fecistis vni de minoribus his, nec mihi fecistis: onde si come l'ingiuria, che si fà dal suddito al Prelato, ridonda in Christo; così quella, che fà il Prelato al suddito ridonda in Christo.

Rispondo, che è vero, ma si come è minor l'ingiuria, che si fà al membro, che non è quella, che si fà al capo; così è minore quella, che fà il Prelato al suddito, che è membro del corpo mistico, & in lui, come in vn suo membro, riceue Christo l'ingiuria; che non è quella, che fà il suddito al Prelato, che rappresenta Christo come capo, & in lui riceue Christo l'ingiuria, come se fusse fatta à se stesso, come capo. Alla seconda autorità, che è di S. Paolo; risponde F. Paolo, che l'Apostolo non parla de' suoi proprij comandamenti; ma di quelli di Dio, che in quell'epistola haueua ricordato à Thessalonicẽsi: & però dice, Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum: Ma noi diciamo, che non solo parla di quelli, ma delli

suoi

suoi proprij ancora, che gli haueua dati à bocca, quando era tra loro. perche se gli hauesse dato solo i comandamenti di Dio, non occorreua dire, Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum, perche sarebbe stato chiaro senza dirlo: come quando il trombetta pronuncia il bando da parte del Magistrato, non occorre che dica, chi non obedirà, non farà ingiuria à me, ma al Magistrato. & il medesimo si raccoglie dalla ragione, che l'Apostolo apporta dicendo, Qui dedit nobis Spiritum suum sanctum. cioè, chi sprezza li miei comandamenti nõ sprezza vn huomo, ma Dio, dal quale habbiamo la potestà spirituale, & del quale siamo Ministri. & che per il Spirito santo si possa intendere la potestà spirituale, si raccoglie da quelle parole del Signore, Accipite Spiritum sanctum, quorũ remiseritis peccata remittuntur eis. Io 20. Onde S. Anselmo esponendo il 4. capit. della prima epistola à Tessalonicensi, dice: Erant inter Thessalonicenses nõnulli in supradictis vitijs manentes, & Apostoli verba spernentes; propter quos ita loquitur, ostendens quia contemptus Apostolicorum præceptorum in Deũ potius refunderetur, quàm in Apostolum. Aggiogne F. Paolo, Ma certo pareggiare alcuno di questo secolo à S. Paolo, & vn decreto di qualsivoglia persona ad vna scrittura canonica, non sò quanto parerà ragioneuole alle pie conscienze.

Rispondo, che F. Paolo equiuoca, mentre confonde la verità della scrittura, con la potestà di comandare. Non pareggiamo le scritture del Papa con quelle di S. Paolo; perche sappiamo, che quelle di S. Paolo sono canoniche, & diuine, & propriamente parole di Dio; ma pareggiamo la potestà di comãdare, & l'auttorità di Prelato ecclesiast co; & diciamo, che il Papa non hà minor autorità, & potestà di S. Paolo, anzi maggiore, perche S. Paolo era inferiore à S. Pietro, & il Papa come successore di S. Pietro non ha superiore in terra. & si come, chi sprezzaua S. Paolo, come Prelato, sprezzaua Iddio; così chi sprezza il Papa, sprezza Iddio. Alla terza autorità presa dal primo libro de' Regi, risponde F. Paolo che in quel luogo si tratta dell'obedienza, che si deue à Dio perche Dio per il suo Profeta haueua comandato à Saule Rè. Et quiui similmente esclama F. Paulo, che habbiamo ardire di agguagliare l'obedienza de Prelati à quella di Dio.

Rispondo, che se bene in quel luogo si parla dell'obedienza, che si deue à Dio, nondimeno da quel luogo hanno raccolto i santi l'eccellenza dell'obedienza, che si deue à Prelati, che tengono il luogo di Dio. onde Santo Bernardo nel lib de præcep. & dispen dice, siue Deus, siue homo vicarius Dei mandatum quodcunq; tradiderit, pari profectò obsequendũ est cura pari reuerentia deferendum vbi tamen Deo contraria non præcipit homo. & l'istesso S. Bernardo non solo in questo libro, ma anco nel 3 serm de Resurrect. Dñi, & nel serm. 33 sopra la Cantica allega più volte le parole di Samuele, per prouare la grãdezza del peccato di quelli, che non vogliono obedire à loro Prelati. & l'istesso fà San Gregorio mentre dichiara queste parole di Samuele nel 6. lib. sopra il primo libro de' Regi. & S. Thomaso nella 1. 2 q. 104 & 105. Si che se F. Paolo non può sopportare, che si dica, che il disprezgiare Dio nel suo Vicario, è vna sorte ò vn peccato d'idolatria, non si lamenti di me, ma di S Gregorio, di S Bernardo, & di S. Thomaso, da quali io hò imparato. che poi quasi scelus idololatriæ, non voglia dire vna sorte d'Idolatria, me ne rimetto al Calepino di F. Paolo, perche io non hò voluto interpretare le parole, ma riferire il senso. & non credo, che sia gran differenza frà vna sorte d'idolatria, & quasi vn peccato d'idolatria. Finalmente F. Paolo aggiogne questa ragione, I peccati tanto sono maggiori, quanto è maggiore il bene, che tolgono, secondo Santo Thomaso 2. 2. q. 150. art. 3. & 154. art 3. l'inobedienza toglie vn bene particolare, cioè la virtù dell'obedienza in quello, che

non obedisce; & l'abuso della potestà toglie vn bene vniuersale, che è il buon gouerno della Chiesa, che è molto maggiore: & di più, di maggior scandalo è vn'abuso di potestà, che cento inobedienze. & la persona del superiore, come più eminente, hà maggior obligo di fare il debito suo.

Rispondo, che F. Paolo non è buono misuratore de' peccati; perche quando si parla della disobedienza, considera il male del soggetto, non dell'oggetto; quando si parla dell'abuso della potestà, considera il male dell'oggetto, non del soggetto. Ma se vogliamo misurare con vgualità & giustitia; trouaremo, che la disobedienza toglie il bene dell'obedienza nel suddito, & la potestà nel superiore, & così impedisce il gouerno: l'abuso della potestà toglie il bene della giustitia nel superiore, & il buon gouerno nel suddito. & certo maggior male è torre il gouerno, che il buon gouerno, & così è più graue peccato la disobedienza, che l'abuso della potestà. & si come è di più scãdalo vn'abuso di potestà vniuersale, che cento disobediẽze particulari; così è di più scandalo vna disobedienza vniuersale, come quando tutto vn populo, ò vna Republica è disobediente al suo Pastore, che cento abusi di potestà verso particolari. & se bene il Prelato ꝑ la dignità della persona hà maggior obligo di fare il debito suo & così il suo peccato è più graue per la circonstanza della persona; nondimeno il suddito hà più obligo à non disprezzare il superiore, che è in luogo di Dio; et Dio istesso dice, 1. Regum 8. Non te spreuerunt, sed me. & così il peccato del suddito è assolutamente più graue. si come il Padre è più obligato à non peccare per la maturità de gl'anni, che non sono i figliuoli, nondimeno i figliuoli sono più obligati à riuerire, & honorare il padre, & questo secondo obligo preponderà al primo in tanto grado, che se il Padre dia molte bastonate ingiustamente al figlio, si stima senza comparatione minor peccato, che se il figlio dia vn solo schiaffo al Padre.

Fol. 28. pag. 2. F. Paolo volendo prouare, che l'essempio di S. Paolo, che fece resistenza in faccia à S. Pietro, sia portato bene dall'interprete di Gersone à proposito delle presenti controuersie, allega il Card. Gaetano tract. de potestate Papæ, & Concil. cap. 27. il quale dice essere citato dal Card. Bellarmino nel 2. lib. de Pontif. cap. 29. Ma nõ hà ben letto nè il Gaetano, nè il Bellarmino: perche il Bellarmino nõ si serue dell'essempio di S. Paolo: & il Gaetano cita l'essempio di S. Paolo, che fece riprendere Archippo; ma della riprẽsione di S. Pietro non dice niente. Et perche io riprendendo questo essempio allegato da Gersone, haueuo detto, che quella resistẽza di S. Paolo non fù in materia di comandamẽto, ma di vna certa osseruãza. F. Paolo, che in ogni cosa essercita lo spirito di cõtradittione, replica, che se bene non fù comandamento espresso, almeno fù comandamento tacito, à tutti li presenti in quel luogo, al qual comandamento molti obedirono, come dice S. Paolo, Et simulationi eius consenserunt cęteri Iudæi, ita vt & Barnabas induceretur in illam simulationẽ: ma S. Paolo fece resistenza à quello comandamẽto. Rispondo, che quell'essempio di S. Pietro non fù comandamento nè tacito, nè espresso, ma fù vna persuasione tacita; il che propriamente significa quello, simulationi eius cõsenserunt cæteri Iudæi. & che l'essẽpio nõ sia comandamento, si raccoglie dalle parole del Signore, Matth. 23. Quæ dicunt facite, quæ faciunt nolite facere. dicunt enim & nõ faciunt. doue vuole il Signore, che si obedisca à Prelati ... ma non si seguiti il loro essempio. Di questa riprensione fatta da S. Paolo à S. Pietro, ne habbiamo ragionato pienamente nel fine del secondo lib. de Pontifice.

Nell'istesso luogo F. Paolo dice, non sapere à che proposito io aggionga à questa riprensione di S. Paolo la visita, che l'istesso S. Paolo fece a S. Pietro, & mi riprende che io

habbia

habbia congiunte due andate di S. Paolo à Gierusalemme, come se fusse vna. Rispondo, che hò notato la visita di S. Paolo fatta à S. Pietro per mostrare, che S. Paolo faceua grandissimo conto di S. Pietro, & lo stimaua suo superiore; acciò s'intenda, che non fece resistenza ad alcun suo comandamento, ma gli fece la correttione fraterna di vn mancamento, che in lui haueua scoperto: & che quelle parole: *Ascendi Hierosolymam videre Petrū*, siano segno di particulare riuerenza, si raccoglie da questo, che non dice, *Ascendi Hierosolymam videre Iacobum, aut Ioannē*, che pure erano in Gierusalēme, ma dice *videre Petrum*. Ascolta S. Girolamo nell'Epist. à S. Agostino: *Tantæ Petrus auctoritatis fuit, vt Paulus in epistola sua scripserit, post annos tres ascendi Hierosolymam videre Petrū, & mansi apud eum diebus quindecim*. Ascolta S. Gio: Chrisostomo nell'hom. 87 in Joannem: *Petrus Princeps erat Apostolorum, propterea & Paulus eum præter alios visurus ascendit*. Ascolta S. Ambrosio, ò l'autore, chi si sia, del cōmentario sopra l'epistole, che porta il nome di S. Ambrosio: *Dignum fuit vt cuperet videre Petrum, quia primus erat inter Apostolos, cui delegauerat Saluator curam Ecclesiarum*. Quanto al cōgiognere due andate, come se fusse vna, dico che l'hò fatto perche apparteneuano al medesimo negotio, & sono scritte nell'istesso primo capitolo dell'epistola a' Galati. & se bene S. Paolo nella seconda andata à Gierusalemme, nō conferì il suo Euangelio con S. Pietro solo; nondimeno lo conferì principalmente con lui, che altrimenti la Chiesa nō gli haurebbe creduto, se l'hauesse vdito predicare diuersamente da gli altri Apostoli, & massime da S. Pietro. Odi San Girolamo nell'istessa epistola à S. Agostino, & è la vndecima frà l'epistole di S. Agostino: *Exposuit eis Euangelium quod prædicabat, ostendens se non habuisse securitatē Euangelij prædicandi, nisi Petri, & qui cum eo erant, fuisset sententia roboratum*. Odi Theodoreto nell'epistola à S. Leone Papa: *Paulus præco veritatis, tuba sanctissimi Spiritus, ad magnū Petrum cucurrit, vt ijs, qui Antiochiæ de legalibus institutis contendebant ab ipso adferret solationem*. Doue si vede, che se bene con S. Pietro erano molti altri, tuttauia à lui come Capo si facea ricorso. Non voglio lassare di dire nel fine di questo discorso, che F. Paolo vuol pure, che il Card. Gaetano nel trattato de potestate Papæ, & Concil. cap. 27. si sia seruito dell'esempio della riprensione di S. Pietro fattagli da S. Paolo, & cita quelle parole: *Abului potestatis, quæ destruit, obuiam eant congruis remedijs non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, aduocando illustres ad increpandum exemplo Pauli &c.* & con quello &c. copre la falsità, perche il Gaetano si dichiara, & dice, che S. Paolo per mezo de gli huomini illustri fece la correttione ad Archippo, & cita quelle parole vltime dell'epistola a' Colossensi: *Dicite Archippo, vide ministerium, quod accepisti, vt illud impleas*. & della riprensione di S. Pietro non fà veruna mentione.

SESTA CONSIDERATIONE.

Fol. 30. Intorno alla sesta consideratione del Gersone F. Paolo si marauiglia, che io limiti la dottrina di Gersone, & nondimeno sia d'accordo con lui. Al che rispondo, che non limito la sua dottrina, ma la riprendo, & non mi accordo con lui. Esso dice, che per non essere obligato ad obedire, basta, che il suddito habbia sufficiente probabilità, che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui: Et io dico, che non basta qualsivoglia probabilità, cioè, nessuna probabilità basta, ma è necessaria la certezza; & non basta anco la certezza, che il Prelato in qualsivoglia modo abusi la potestà, ma bisogna, che sia certo il suddito, che il Prelato abusi la potestà in cose essentiali. Et hò allegato S. Agostino lib. 22. contra Faustū, cap. 75. & si registra nel Decreto Can. Quid culpatur 23. q. 1.

Cùm ergo vir iustus si forte sub Rege, homine etiam sacrilego militet, rectè possit illo iubente bellare ciuicæ pacis ordinem seruans; cui quod iubetur, vel non esse contra Dei præceptũ certum est, vel vtrum sit, certum non est, &c. & à questa autorità F. Paolo non hà risposto niente, & pure si dice chiaro, che si richiede la certezza. Alle altre cose, che dice Fra Paolo non dico niente, perche l'istesse cose sono repetite nella scrittura delli sette Theologi di Venetia, alli quali già si è risposto.

SETTIMA CONSIDERATIONE.

Fol. 31. pag. 2. Intorno alla settima consideratione, doue io affermo la sentenza di Papa Paolo V. esser giusta, & valida, perche chi hà dato la sentenza haueua potestà legittima, hà seruato li termini giuridici, & l'hà fatto per causa giusta, che è la difesa dell'Ecclesiastica immunità. F. Paolo và vn pezzo cauillando, & storcendosi in quà, & in là, & vedendo, che il negotio di negare la potestà legittima non gli poteua riuscire, conchiude, che ancor esso concede esserci la potestà legitima. Poi quanto a' termini giuridici, dice, che bisognaua prouarlo, & che non conueniua proibire i libri, ne' quali si contengono le ragioni della Republica.

Rispondo, che tocca à loro à prouare; & nondimeno dal canto nostro si è anco prouato con molte scritture. & se esso voleua, che nõ si proibissero i libri, che contengono le ragioni della Republica bisognaua scriuerli senza mescolarui sentenze scandalose, scismatiche, erronee, & heretiche. Finalmente, perche io haueuo citato il decreto del Consilio di Trento, sess. 25. cap. 20. per accennare vn fondamẽto della immunità Ecclesiastica: perche in quello si dice, che l'immunità della Chiesa, & delle persone Ecclesiastiche è di ordinatione diuina. F. Paolo allega per antidoto, come esso dice, li miei scritti lib. de Clericis, cap. 28. doue io dico, che l'esentione de' Clerici nelle cause Ecclesiastiche, è de iure diuino; ma nelle cose politiche, sì quanto alle persone, quanto alli beni, è de iure humano non diuino. Rispondo, che F. Paolo può hauer visto le opere stampate in Venetia nel 1599. doue si dice, che la esentione de' Clerici, quanto alle persone, etiam nelle cause politiche, & quanto a' beni, è de iure diuino, & humano; & forsi volse la diuina prouidenza, che questa dichiaratione si facesse in Venetia, perche lo Spirito santo preuedeua quello, che in Venetia haueua frà poco da succedere. Et hò detto dichiaratione, non mutatione, ò correttione; perche nella prima stampa fatta molti anni prima, quando io dissi, seguitando il Soto, che l'esentione nelle cose politiche non era de iure diuino, volsi significare che non trouaua precetto formale, & espresso nelle Scritture, che comandasse questa esentione: se bene vedeuo, che era conforme al ius diuino naturale, & che si poteua dedurre dalle parole, & essempi della Scrittura. Ma poi considerando con diligenza i sacri Canoni, & il modo loro di parlare, & vedendo, che alcuni Scrittori allegauano le mie parole contra la mia intentione, mi risolsi di fare la dichiaratione, che feci: & se pure F. Paolo volesse credere, che questa sia vna correttione non dichiaratione, gli direi con S. Ambrosio: Qui sequutus es errantem sequere corrigentẽ: & parli ancor esso come fò io, come parlano i sacri Canoni, & non come gli detta l'humana prudenza.

OTTAVA CONSIDERATIONE.

Fol. 33. Sopra l'ottaua consideratione F. Paolo mi fà vna seuera riprensione, dicendo, che io vso vn'artifitio, & sottigliezza grande in riuoltare le parole di Gersone, per hauere materia di contradire; perche dicendo Gersone, che lo sprezzo delle chiaui è più pericoloso verso il Sõmo Pontefice, che verso de gl'inferiori: io habbia riferito le sue parole, come se hauesse

haueße detto, che l'abuso della potestà delle chiaui sia più pericoloso nel Sommo Pontefice, che ne gl'inferiori. Ma io cõfesso, che mentre scriueno, non volendo riferire le parole, ma il senso del Gersone, & non guardando ad ogni parola del testo, mi venne scritto abuso in cambio di sprezzo, non per artificio, ò sottigliezza, ma per sola inaduertenza: Deus testis est. Et che questo non l'habbia fatto per hauer materia di contradire, è euidente, perche non hò cõtradetto. Nè questa mutatione è di momento alcuno perche l'vna, & l'altra sentenza è vera, & si proua con l'isteßa ragione, anzi l'vna inferisce l'altra. Che lo sprezzo delle chiaui sia più pericoloso verso il Sommo Pontefice, che verso de gl'inferiori, è verissimo, perche da gl'inferiori si può ricorrere al Papa, ma dal Papa non si può ricorrere ad altri. Et similmente, che l'abuso delle chiaui sia più pericoloso nel Sommo Pontefice, che ne gl'inferiori, è verissimo, per la medesima ragione, perche dall'abuso de gl'inferiori si può appellare ad altri. Nè si troua per ordinario abuso delle chiaui nel superiore, che non ne seguiti sprezzo ne gl'inferiori: si che non occorreua, che F. Paolo facesse tanto caso di questa mutatione de voci, fatta non à studio, ma à caso.

Quanto poi à quello, che F. Paolo dice, che io nella controuersia de auctorit. Concil. hò detto, che è questione fra' Catholici de auctoritate Papæ supra Concilium, vel contra; & hora pare, che dichiari eßer errore il definire, che il Concilio sia sopra del Papa: me ne rimetto à quanto hò risposto alli sette Theologi, che hanno meßo in campo la medesima contradittione.

Fol. 34. F. Paolo dice, che io non doueuo spendere tre carte in dimostrare, che l'autorità del Papa è sopra quella del Concilio, non essendo questa disputa hora neceßaria. Rispondo, che io con somma breuità hò trattato questa materia, per mostrare che non era vero, che il contrario fusse definito, come heresia, come diceua Gersone: ma ben mi marauiglio, che quello, che riprende la longhezza di tre carte in cosa, nõ necessaria, ne spenda poco meno di vinti nell'istessa materia, non per trouare la verità, ma per solo desiderio di contradire. Onde io sono contento di non spendere in questo più parole, essendo questa difficultà trattata pienissimamente da valentissimi huomini, così Theologi, come Canonisti, a' quali rimetto i Lettori; & in particolare si può leggere S. Antonino, Gio. de Turrecremata, Aluaro Pelagio, Alberto Pighio, Agostino d'Ancona, Francesco Turriano, Pietro dal Monte, et altri molti. Ma segnalatamente il Card. Domenico Iacobatio Canonista tratta la questione con tanta esattione, che scioglie fin' à sessantatre argomenti contrarij, & il Card. Thomaso Gaetano Teologo eccellente, la tratta con fondamenti tanto fermi, & sodi, nel trattato de comparatione auctoritatis Papæ, & Concilij. & nell'Apologia per l'istesso trattato, che non si può desiderar niente da chi sia capace d'intendere le sue ragioni: a' quali si può aggiognere meritamente Nicolò Sandero Teologo, & Canonista insieme nel lib. 7. de visibili Monarchia, pag. 540. doue tratta del Concilio di Constanza.

Ma se bene io non voglio trattar la questione, non però lasciarò di notare due, ò tre falli notabili di F. Paolo, acciò da quelli si faccia conietture del resto:

Fol. 39 dice queste parole; La prattica nelli tempi incorrotti quando erano Vescoui li santi Martiri, era che il Pastore staua soggetto al giuditio della Chiesa; di che rende espresso testimonio S. Cipriano lib. 1. epist. 4. parlando della plebe, & dicendo: Quando ipsa maximè habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi, quod & ipsũ videmus de diuina auctoritate descendere, vt Sacerdos plebe præsente, sub omnium oculis eligatur, &c. Resto marauigliato sopra modo, che F. Paolo con questo luogo di S. Cipriano

voglia

voglia introdurre nella Chiesa vn'errore tanto palpabile, e tanto contrario à tutti li santi Padri. S.Cipriano parla della potestà d'approuare, ò reprouare mentre si fà l'elettione; ilche non è hauere potestà sopra del Pastore, ma sopra di quello, che si hà da far Pastore. Et si come l'essercito poteua approuare, ò riprouare la persona proposta per Imperatore: ma quando l'Imperatore era creato, non poteua più giudicarlo, nè haueua potestà sopra di lui. Et l'istesso Gersone concede, che li Cardinali hanno potestà d'approuare, ò reprouare la persona per il Papato; ma nõ hanno potestà per giudicarlo, ò deporlo dipoi che è Papa. Aggiongo, che manco vuole S.Cipriano, che la plebe propriamente elegga il Pastore, ma solo, che dia il testimonio della vita sua, & il cõsenso, & suffragio, & in questo senso dice, che ha potestà di eleggere i degni, & riprouare gl'indegni: & questo si proua dalle parole sequenti: Quod ipsum videmus de diuina auctoritate descendere, vt Sacerdos plebe præsente, sub omniũ oculis deligatur, & dignus atque idoneus publico iudicio, ac testimonio comprobetur, sicut in Numeris Dominus Moysi præcipit, dicens: Apprehende Aaron fratrem tuum, & Eleazarum filium eius, & impones eos in montem coram omni synagoga, & exue Aaron stolam eius, & indue Eleazarum filium eius, & Aaron appositus moriatur illic. Coram omni synagoga iubet Deus constitui Sacerdotem, id est, instruit, & ostendit, ordinationes Sacerdotales non nisi sub populi assistentis cõscientia fieri oportere, vt plebe præsente, vel detegantur malorũ crimina, vel bonorum merita prædicentur, & sit ordinatio iusta & legitima, quæ omniũ suffragio, & iudicio fuerit examinata. Ecco quello, che insegna S.Cipriano, & dà l'essempio di Eleazaro, che non fù eletto dalla plebe, ma da Moise per ordine di Dio, & nondimeno la plebe vi hebbe la sua parte, perche fù presente, et poté dar testimonio della bontà, & virtù di Eleazaro.

Nell'istesso luogo F.Paolo insegna vn'altro errore contrario alle sante Scritture; perche volendo sneruare quel testimonio, che io haueua apportato: Quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quem cõstituit Dominus super familiam suam, &c. per prouare, che il Papa è come vn Maiordomo generale nella casa di Dio, che è la Chiesa: & così ha potestà sopra tutta la famiglia; & la famiglia nõ ha potestà sopra di lui. Dice così, Se il Papa, ò altro dispensatore generale fosse questo fidele, essendoli dato la cura d'ogni cosa, quali sono quell'altri poi, alli quali sarà preposto portandosi bene, Super omnia bona constituit eum? Se dirà il paradiso, quì nessuno ha carico di dispensare fuor che Christo, & gl'Angeli. Li santi Pontefici entrando nel Regno del Cielo, da Dio hanno il premio delle fatiche fatte, & non hanno altra fatica da fare, nè entrano là con gouerno alcuno.

Quì sono due errori. Il primo, che quelle parole, Super omnia bona sua constituet eum, non significhino il paradiso; ilche è contra tutti li espositori: & per addurne vno, S.Hilario sopra il can.26. di S.Matteo: Super omnia bona constituetur, id est, in Dei gloria collocabitur, quia nihil sit vltra, quod melius sit. L'altro errore è, che li Santi in Cielo non habbiano gouerno nessuno, ma questo sia solo di Christo, & de gl'Angeli. Il contrario dice Christo istesso nell'Apocalisse al cap.2. Qui vicerit dabo ei potestatem super gentes, & reget eos in virga ferrea, &c. al cap.3. Qui vicerit dabo ei sedere mecum in throno meo. Et questo è esser constituito sopra tutti li beni del Signore, sedere con lui nel suo throno, regnare insieme con lui, gouernare con lui non solo la Chiesa, ma tutto il Mondo. Et così dice S.Leone nel serm.2. del suo Anniuersario, che S.Pietro non ha lassato il gouerno della Chiesa: Ecclesiæ gubernacula non reliquit. Et S. Basilio nel serm. de i 40.Martiri, & S. Ambrosio nel lib. de Viduis, chiamano li santi Presidenti del genere humano: & l'istesso

predicano

predicano tutti li santi Padri, che insegnano contro gl'heretici l'inuocatione de' Santi, come protettori de gl'huomini mortali.

Fol 46 pag. 2. F. Paolo dice vn'altro paradosso, ragionando del cap. licet, de elect. doue si dice, che nella elettione del Papa bisogna vsare particular diligenza: perche se si erri, nõ si potrà poi hauer ricorso ad alcuno Superiore; & io vi hò aggionto la ragione, perche il Papa non hà superiore in terra. F. Paolo dice, che questa non è buona ragione, perche quel capitolo parla de gli errori, che si comettono nell'elettione, & di tali errori è giudice legitimo il Concilio gñale. onde esso vuole, che quel capit. voglia dire, che non si può ricorrere al Superiore, pche non vi è Superiore attualmẽte in essere, perche il Concilio nõ è cõgregato.

Rispondo, che se è così, poteuo, & doueua dire Papa Alessandro, che hà fatto quella Constitutione, che non si può ricorrere facilmente, ò con prestezza al Superiore: & nõ dire assolutamente, come hà detto, che se si erri non si potrà ricorrere ad alcun Superiore. Et però bisogna confessare, che Papa Alessandro in quel capitolo non parla dell'errore in fare elettione inualida, ma dell'errore in creare vn Pontefice, che non habbia quella bontà, & scienza, & prudenza, che si ricerca nel capo della Chiesa. perche tal'errore non si può correggere da nessuno, nõ hauendo il Papa eletto canonicamente superiore alcuno in terra. Onde la Glosa rendendo la ragione di quel decreto, dice, che ne gl'inferiori ci è ricorso, perche fatta l'elettione ci resta la confirmatione, & quella nõ si dà, se per sorte sia eletta persona indegna: ma nel Papa doppo l'elettione non si ricerca altra confirmatione, perche subito, che è eletto, piglia l'administratione, come dichiara Papa Nicolò can. In nomine Domini, dist. 23. & così se sia fatto errore in eleggere persona indegna, ò poco atta al gouerno, non ci è più rimedio.

Fol. 47. Dice F. Paolo, che hauendo io detto nel lib. 2. de auct. Concil. cap. 13. che il Concilio Lateranense haueua definito espressissimamente, che il Papa è sopra del Concilio, poi nel cap. 17. habbia riuocato quella prima sentenza, dicendo essere dubbio, se il Concilio hà definito quella superiorità del Papa sopra del Cõcilio, come decreto de Fide Catholica.

Rispõdo, che questa riuocatione, ò cõtradittione, che così gli piace anco di chiamarla, è nella mente sua, ma nõ già nelli scritti miei. perche nel primo luogo dico, che il Cõcilio Lateranense hà definito qlla verità espressissimamẽte, perche hà pnunciato cõ parole espresse, che il Papa ha autorità sopra tutti li Cõcilij. Nel secõdo luogo dico, che nõ è certo, se ql Cõcilio habbia definito, che sia de Fide Catholica, perche altro è dire vna cosa è vera, altro è dire, è vera di verità di Fede Catholica, talche il cõtrario sia heresia. Il Conc. Lateranense nõ fece decreto della superiorità del Papa sopra del Cõcilio, ma dichiarando, che il Papa può trãsferire i Concilij, aggiogne p ragione, che il Papa hà autorità sopra tutti li Concilij. & così dice il Card. Gaetano, che il Cõcilio di Constanza nella sess. 4. definì, che il Concilio hà autorità sopra del Papa, ma non fece decreto di Fede, non trattandosi allhora materia di Fede, come ne anco lo poteua fare, essendo allhora in Concilio imperfetto, & senza la presenza del Sommo Pontefice. Et però si è detto nel nostro scritto primo, che Gersone falsamẽte hà affermato nell'ottaua consideratione, che il Concilio di Constanza ha dichiarato espressamente esser heresia negare la superiorità del Concilio sopra del Papa.

Fol. 49. Vedendo F. Paolo, che non poteua negare, che il Papa sia sopra tutta la Chiesa, se si possa chiamare padre della famiglia di Dio, arditamente nega, che questo titolo si possa dare al Papa, così dicendo: Nell'Euangelio non trouarà, che padre di famiglia sia detto altri che Dio Padre, ouero Christo suo figlio naturale. Il Ministro è seruo, la pro-

prietà di Dio non conuiene attribuirla ad altri. Rispondo, che questo è vn negare, che il Sole splenda, ò la notte sia oscura. Che vuol dire Papa altro che padre? che altro nome è più frequente nella bocca de' fedeli, quando parlano al Papa, che Padre santo? Non scrisse S. Agostino nell. epist. 161. parlando di Papa Melchiade: O filium Christianæ pacis, & Patrem Christianæ plebis? ma F. Paolo non si contenta, vuole il testimonio della Scrittura, legga Isaia al cap 22. & trouerà, che del Sõmo Sacerdote si dice: Erit quasi Pater habitantibus Hierusalem. Legga l'epistola prima di S. Paolo à' Corinthi al cap. 4. & trouarà, che S. Paolo si piglia il nome di Padre: Non vt confundam vos, hæc scribo; sed vt filios carissimos moneo. Nam & si decem millia pædagogorũ habeatis, sed non multo Patres, nam per Euangelium in Christo Iesu, ego vos genui. Legga l'epistole dell'istesso Apostolo, & di S. Giouanni, & trouarà, che gl'Apostoli chiamano figliuoli i fideli, & per consequenza si fanno essi padri. Ma nell'Euangelio questo nome nõ si attribuisce se nõ à Dio. E' vero, ma non si nega, che non conuenga à quelli, che tengono il luogo di Dio. Ma il Papa è seruo, & ministro del Padre di famiglia. E' vero, che rispetto di Dio è seruo, & ministro; ma rispetto degl'inferiori è Padre, come si è detto, in luogo di Dio, & insieme seruo, chiamandosi Seruus seruorum Dei, non per obedire, ma per gouernare, come anco li Prencipi temporali sono serui de' suoi populi, seruendoli d'indrizzo, & reggimento.

NONA CONSIDERATIONE.

Fol. 50. Intorno alla nona consideratione io dissi, che è vero, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la sua potestà, come dice Gersone. ma che questa consideratione è ingiuriosa alla Santità di Nostro Signore, perche si propone, come se fusse solita abusare in quel modo le chiaui del Regno de' Cieli, & che douerebbono i Signori Venetiani aborrire, & punire simili defensori. Quì F. Paolo risponde, che non è buona dottrina insegnare ad aborrire la verità, & punire i defensori della verità. Et io rispondo à lui, che non insegno ad aborrire la verità, ma ad aborrire quelli, che procurano fare odioso il Sommo Pontefice, massime essendo nota à tutti l'integrità sua fin dalla prima giouentù. perche à che fine Gersone parlaua in quel modo, se non per la poca affettione, che portaua à' Pontefici del suo tempo? Et perche hora si ppongono l'istesse cõsiderationi cõ tanta essaggeratione, & si mettono in volgare, & si dãno in mano della plebe, se non per far credere, che hora siamo nel caso di quelle considerationi?

DECIMA CONSIDERATIONE.

Fol. 51. Si tratta della decima consideratione, & quiui F. Paolo repete molte cose di quelle, che ha scritto in nome delli sette Theologi di Venetia, & in particolare, che io habbia insegnato altroue il contrario di quello, che hora scriuo, & che il P. Lodouico Richeomo Giesuita habbia lodata la resistenza, che fecero a' Pontefici Filippo Bello, & Luigi Duodecimo, & che l'habbia proposta per essempio à gli altri Prencipi, & simili falsità chiare, & manifeste. Et perche già si è risposto à tutto questo nel libro scritto contro de' sette Theologi, & và congionto con questa nostra breue apologia, non occorre in questo luogo aggiognere altro.

Fol. 53. pag. 2 Hauendo io allegato il decreto del Concilio di Trento sess. 25. cap. 3. con queste parole: Il sacro Concilio di Trento ha prouisto, vietando espressamente à' Prencipi seculari, che non impediscano i Prelati, acciò non scommunichino, nè commandino, che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora. F. Paolo, secondo il solito suo, s'oppone, & dice, che allegare il Concilio in questo modo, è dargli tre intelligenze false. La prima falsa

intelligenza

intelligenza dice esser, perche io hò lassato quelle parole, sotto pretesto, che non sia osseruato il presente decreto: oue si restrigne il decreto ad vna conditione, & non vieta, che non si possa per altre cause opporsi alla scommunica. La seconda dice essere, perche il Concilio dà legge al Magistrato seculare, & non a' Prencipi secolari, come io hò interpretato, & secondo i Giurisconsulti, in materia odiosa il Prencipe non viene compreso sot tonome di Magistrato. La terza dice essere, perche il Concilio parla della probibitione, & comandamento giuditiale, & io hò allegato questo decreto in materia della violenza naturale. Rispondo alla prima, che io non hò allegato le parole, ma il senso del decreto. Et si come il Concilio nō permette, che i Laici s'intromettino nel giuditio della Scommunica, sotto pretesto, che può parer ragioneuole; molto meno permette, che ciò si faccia sotto altri pretesti manco probabili. Aggiongo, che il decreto del Concilio nel principio commanda generalmente, che la scommunica non si fulmini se non con molta temperanza, & circonspettione, & à questo precetto si può riferire quella parte del decreto, sotto pretesto, che non sia osseruato il presente decreto] & così s'esclude ogni pretesto.

Alla seconda rispondo, che in questo luogo, sotto il nome di Magistrato si comprēde ancora il Prencipe, perche dice: Secculari cuilibet Magistratui; cioè à qualsiuoglia Magistrato seculare. Quella parola, qualsiuoglia, comprende tutti, così li supremi, come gl'inferiori. Et l'istesso Concilio quando vuole escludere li Prencipi suol dire Inferioribus magistratibus, come si vede nell'istessa sess. al cap. 20. & finalmente la ragione, che il Concilio rende, Cùm non ad seculares hæc cognitio pertineat: dimostra chiaramente, che si comprēdono anco li Principi, i quali sono seculari come gl'altri Magistrati inferiori.

Alla terza rispondo, che non dice il Concilio, che non si probibisca giuditialmente il Prelato, che non scommunichi; ma in genere, che non si probibisca. & certo è, che probibisce dal canto suo quello, che probibisce, che non si publichi la scommunica, ò la facci giuditialmente, ò in altro modo.

VNDECIMA CONSIDERATIONE.

Fol. 54 Hauendo io ripreso il Gersone, che nell'vndecima consideratione habbia detto, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sentenze nō sono da temere. Piglia F. Paolo la sua difesa, & volendo scusare vn'errore piccolo di Gersone, casca egli in errori molto pernitiosi. Primo dice, che la medesima sentenza è sostenuta dal Nauarro nel commentario del cap. cū contingat, de rescript. remed. 2 n. 30. oue dice così: Nono infertur, Canonicos Ecclesiæ B. securissime potuisse, ac debuisse communicare præfato, I. in diuinis ea ratione, quod qui vnius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur etiam si id non esset iustū, & alij contrarium tenerent. Et non vede F. Paolo, che Nauarro parla del consulto di vn Dottore celebre per dottrina, & pietà, & Gersone parla di qualche Dottore semplicemente; & però io hò auertito, che doueua dire almanco, che vn'ignorante può in cose dubie rimettersi al giuditio d'vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Ma se F. Paolo vuole, che qualche Theologo significhi vn'eccellente Theologo, & qualche Giurisconsulto significhi vn celebre Giurisconsulto, mi rimetto à chi se n'intende. Io non posso per qualche Theologo, ò Giurisconsulto intendere altro che qualsi voglia huomo, che sia Theologo, ò Giurisconsulto.

Secondo, torna F. Paolo à dire quello, che ha detto altre volte, che quella sentenza commune, che in dubbio si ha da stare al giuditio del superiore, s'intende quādo la persona

doppo fatto vn diligente essame, & preso consiglio da altri, ancora resta dubia. & di questo si è parlato assai nella risposta alli sette Theologi.

Terzo, hauendo io detto, che se i Prencipi temporali non permetteriano, che i sudditi essaminassero i loro comandamenti, ò si volessero scusare con dire, che vn Giurisconsulto, ò Theologo gli hà detto in conscienza sua, che non è obligato di obedire; molto meno questo si deue tolerare nell'obedienza al Vicario di Christo. F. Paolo s'oppone, & dice, che questo argumento non procede à pari, nè à minori. Et quì ci scuopre il misterio accennato da Prete Marsilio nelle otto propositioni, & dichiara tre differenze, che sono frà la potestà politica, & Ecclesiastica. La prima è, che la Scrittura parla diuersamente dell'obedienza al Prencipe temporale, & al Prelato spirituale: & che non ha detto l'istesso ad ambedue. al Prelato solo tocca quella sentenza, Hebr. 13. Obedite præpositis vestris, et subiacete eis, ipsi enim peruigilant pro animabus vestris, tamquàm rationē reddituri. Al Prencipe solo tocca quell'altra, Rom. 13. Subditi estote non solū propter iram, sed etiam propter conscientiam. Et di quì seguita, che la potestà del Prelato nō obliga in conscienza, ma quella del Prencipe temporale sì. Che la potestà Ecclesiastica obblighi in conscienza, & che il cōtrario sia l'heresia de' Valdensi, di Vvicleffo, di Marsilio Padouano, di Luthero, Melantone, Caluino, & simili; l'habbiamo dimostrato nelle nostre controuersie lib. 4. de Pontifice, cap. 15. 16. 17. 18. 19. 20. & 21. & à quei luoghi rimettiamo i Lettori. Solo in questo luogo voglio breuemente prouare, che S. Paolo parla in vniuersale della potestà, tanto politica, quanto Ecclesiastica: perche se bene principalmente parla del Principe temporale, quando dice: Principes non sunt timori boni operis, sed mali: & non sine causa gladiū portant, & ideo tributa præstatis; nondimeno parla sempre cō termini generali, per includere ogni sorte di potestà, & acciò la sua dottrina fusse vniuersale; & questo si vede per le parole del testo, perche S. Paolo nō dice: Omnis anima Regi subdita sit, sed potestatibus sublimioribus; cioè non dice ogni huomo sia suggetto al Rè tēporale, ma alle potestà più sublimi, cioè à gli huomini, che hanno potestà sopra de gli altri: & certo è, che anco li Superiori spirituali hanno potestà sopra de gli altri dicendo S. Paolo 2. Corinth. 13. Hæc absens scripsi, vt non præsens durius agā secundum potestatem, quam dedit mihi Dominus. Oltre di ciò quando San Paolo aggiogne, non enim est potestas nisi à Deo, tanto è quanto se dicesse, omnis potestas à Deo est: & chi può dubitare, che la potestà Ecclesiastica non sia da Dio? dunque di quella ancora parla San Paolo. & quando soggiugne, Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit, qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt; similmente parla in vniuersale di tutte le potestà, & dice, che pecca in conscienza, & acquista la dannatione, chi li resiste con la disobedienza. finalmente quando dice, Necessitate subditi estote, non tantùm propter iram; sed etiam propter conscientiam; è necessario, che siate sudditi, non solo per timore della pena, che la potestà minaccia; ma ancora per timore della colpa, che fà rea la conscienza. quel propter iram conuiene ancora alla potestà spirituale, voglia, ò non voglia F. Paolo, perche la potestà spirituale minaccia graui pene, & degne di esser temute, dicendo San Paolo prima Corinth. 4. Quid vultis? in virga veniam ad vos, an in spiritu mansuetudinis? & è certo, che la pena della scommunica è grauissima, & gli huomini pij la temono più che la morte. dunque ancora conuiene alla potestà spirituale quello che seguita, sed etiam propter conscientiam. Aggiongo l'espositione di due eccellenti Dottori, San Chrisostomo in questo luogo chiaramente dice, che San Paolo parla in genere della potestà. Omnis ergo Princeps à Deo consti-

tutus est? illud (inquit Paulus) non dico: neque enim de quouis Principum mihi sermo est, sed de ipsa re, quòd enim principatus sunt, quod hi quidem imperant; isti verò subiecti sunt, diuinæ sapientiæ opus esse dico. propterea non dicit, non enim Princeps nisi à Deo, sed de re ipsa differit, dicens, non est potestas nisi à Deo. Ecco quello, che secondo S. Giouanni Chrisostomo, insegna san Paolo, che la diuina sapienza hà ordinato, che nel Mondo ci sia gouerno, & ordine, & altri comandino, altri obediscano, & però dice ogni potestà è da Dio, & non dice, ogni Principe è da Dio. S. Bernardo nell'epistola 183. à Corrado Imperatore scriue così: Legi omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, & qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit: quam tamen sententiam cupio vos, & omnimodis moneo custodire in exhibenda reuerentia summæ, & Apostolicæ Sedi, & Beati Petri Vicario, sicut ipsam vobis vultis ab vniuerso seruari Imperio. cioè, Io hò letto, che ogn'huomo dee esser soggetto alle potestà più sublimi, & così desidero, & ammonisco, che voi, che sete Imperatore, rendiate la reuerenza debita al Sommo Pontefice, come volete che à voi sia resa da tutto l'Imperio. Oue S. Bernardo dimostra, che la dottrina dell'Apostolo è generale; & che si come l'Imperatore è potestà sublime respetto i sudditi all'Imperio, così il Papa è potestà sublime respetto dell'Imperatore.

La seconda differenza, che pone F. Paolo frà la potestà tēporale, & spirituale, è questa; che alla temporale si hà da obedire senza essaminare il suo precetto. perche la cura del gouerno temporale è tutta del Prencipe, & non vi hà parte veruna il suddito: ma alla potestà spirituale si hà da obedire cō essaminare prima il suo comandamēto, & consigliarsi cō altri: pche la cura dell'anima, et della salute nō tocca solo al Prelato, ma anco al suddito, & più al suddito, che al Prelato; & però dee vigilare il Prelato, ma hò da vigilare ancor'io.

In questa differenza F. Paolo chiaramente s'inganna; ò vuole ingannare altri; perche quando parla del Prencipe temporale, dichiara solo la cura vniuersale, che hà il Prencipe, la quale veramente non tocca à sudditi; ma si scorda di dire, che il Prencipe hà cura anco, della vita, & honore, & robba de particolari, & in questa cura ci hà buona parte il suddito, & dee ancor esso uegliare, & faticare. quando parla poi del Prelato dichiara solo la cura, che hà d'hauere della salute de particolari sudditi; & così dice bene, che anco il suddito ha parte in questa cura. ma si scorda di dire, che il Prelato ha il gouerno vniuersale della Chiesa, & in questo gouerno il suddito nō ci hà parte nessuna. Et così il Prelato, et il Principe vanno del pari quanto alla cura, & gouerno, così vniuersale, come particolare: solo differiscono, che la cura del Prelato è intorno all'anima, & la salute eterna: ma la cura del Principe è intorno alla vita, & quiete, & beni temporali. Et essendo questo così, bisogna che F. Paolo cōfessi, che ò si hà da obedire sēplicemente, & senza giudicare il comandamēto ad ambedue le potestà, ò à nessuna. Nè vale la ragione di F. Paolo quādo dice, se il Prelato mi comanda alcuna cosa, che sia in detrimento del bene spirituale, non hò da obedire: ma se il Principe mi comāda cosa, che sia in detrimēto de' beni tēporali, hò da obedire, perche il bene de priuati hà da seruire al ben cōmune. questa ragione dico, che non vale, perche può essere, che il Principe comandi ingiustamente in detrimēto de beni temporali. & se la ingiustitia è notoria, non si hà da obedire, come Naboth non volse obedire al Re Achab, che comandaua gli desse la sua vigna. & per il contrario, quando il Prelato comanda giustamente in detrimento del bene spirituale, come se ordinasse per giuste cause, che vno lassi di dir la Messa, ò di far oratione per qualche tempo, si deue obedire. Onde la regola è generale, che sempre si hà da obedire al superiore, così Ecclesiastico, come politico,

quando non si comanda cosa, che sia peccato essequirla, come si è dimostrato nella refutatione della duodecima propositione de i sette Theologi di Venetia.

La terza differenza posta da F. Paolo, frà la potestà politica, & ecclesiastica, è, che la politica ha foro esterno, & può imporre pene temporali, perche hà cura della quiete publica, & non sine causa gladium portat; & però dice S. Paolo, che bisogna eßergli soggetti propter iram, cioè per timor della pena: ma la potestà ecclesiastica non ha giuditio forense, ma solamente ha da intendere nelle cose spirituali, & nel foro di Dio: & non ha che trattare con pene temporali de diretto, & però S. Paolo non comanda, che siamo soggetti al Prelato propter iram. perche il ministerio ecclesiastico exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei.

In questa differenza F. Paolo si dichiara manifesto Lutherano, & insegna dottrina non più vdita frà Catholici. Tutti li Concilij antichi, che comandano a gl'ecclesiastici, che non si lassino tirare al foro secolare, ma ricorrino all'ecclesiastico, nō danno foro esterno a' Prelati della Chiesa? Quando S. Paolo dice, quid vultis? in virga veniam ad vos an in spiritu mansuetudinis? & quando li Prelati comandano sotto pena di scommunica, non mostrano d'hauer giuditio forense? & non si può dire di questa pena, che bisogna eßere soggetti al Prelato propter iram, cioè per timore della pena? Quando il sacro Concilio di Trento comanda alli Vescoui sess. 25. cap 3. che imponghino pene pecuniarie alli laici, & che faccino pigliare i pegni, & in certi casi procedino per districtionem personarū, non dimostra, che il foro del Vescouo è anco esterno, & può imporre pene temporali? Et quando il tribunale del santo Offitio condanna alla prigione, alla frusta, all'essilio, alla galera, non impone temporali pene de diretto? Dunque bisogna, che F. Paolo ò riprenda tutti li Concilij, & tutta la Chiesa, & si dichiari heretico; ò confessi, che alli Prelati della Chiesa non solo conuiene il foro di Dio, ma anco il foro esterno.

Laßo di notare l'vltime parole di F. Paolo nel presente discorso, doue dice, che li Prencipi hanno la loro potestà immediatamente da Dio, perche di questo si è parlato nella risposta alle otto propositioni, & è cosa tanto chiara, se non si oscuri con equiuocationi, che nō ha bisogno di fatica in refutarla. Non è dubio, che l'instinto naturale, c' hanno gli huomini di eleggersi vn capo, che gli guidi, ò da Dio immediatamēte: ma che vn populo s'elegga vn Rè, & in lui transferisca tutta la sua potestà, & vn'altro elegga Magistrati con potestà limitata; non è dubio, che depende dalla volontà de gl'huomini, i quali eßendo naturalmente liberi, hanno potestà in molti modi variare la spetie de' gouerni, & consequentemente la potestà, che hanno li Principi temporali è da Dio mediante il consenso humano. Ma la potestà del sommo Pontefice è propriamente da Dio, senza dependenza del consenso humano, & però immediatamente. & di qui è, che la potestà de Prencipi può eßere da gl'huomini sminuita, & cresciuta, data & tolta: doue che quella del Sommo Pontefice non può eßere in modo alcuno tocca da gli huomini. & di questo non ci è controuersia frà Dottori.

Fol 56. pag. 2. Riprende F. Paolo quelle mie parole, più piace à Dio la debolezza di coloro, che tengono, che il Papa sia vn Dio, che la fortezza di quelli, che parendogli d'esser sauij, procurano di sbassare la potestà del Vicario di Christo: & dice, che bisognaua parlare in questo modo; meno dispiace à Dio la debolezza di quelli, che la fortezza di questi. Io rispondo prima, che la debolezza, cioè la semplicità de gl'idioti Catholici, non dispiace, ma piace à Dio; perche ben sanno, che il Papa non è Dio, ma lo tengono per vn Dio, mentre

tre hanno grandissimo concetto della mirabile potestà sua, senza andar cercando come si possa limitare, ò sminuire: poi rispondo, che S. Agostino nel trattato sopra del Salmo 75. mi hà insegnato ad vsare questi modi di dire, ancorche non piaccino à F. Paolo. Melior, dice egli, virgo humilis, quàm maritata humilis; sed melior maritata humilis, quàm virgo superba. & nel trattato sopra del Salmo 109, Melius est humile coniugium, quàm superba virginitas. certo è, che la vergine superba, & la superba virginità non sono cose buone, & il comparatiuo meglio, propriamente si dice solo delle cose buone. Ma sant'Agostino ben sapeua, che questi sono modi di parlare vsitati, & che troppo sono fastidiosi quelli, che li riprendono. Il medesimo si può dire di quell'altra propositione, nõ è gran cosa che si dica, il Papa hauere ogni potestà in cielo, & in terra, poiche è scritto, quodcunque ligaueris super terram, erit ligatum & in cęlis; intendẽdo sanamente come l'intendono i veri, & dotti Catholici: Perche F. Paolo và sottilmente cõsiderando il proprio senso, & dice esser falsissima; come s'io l'hauessi detta in proprio senso, & non in senso hiperbolico, nel qual modo parla spessissimo lo Spirito santo nelle diuine Scritture, & secondo F. Paolo sarãno tutte quelle falsissime propositioni: & bisognarà riprendere di falsità, anco lo Spirito di verità. L'istesso dirò di quell'altre parole, doue io dico, che il Papa può fare tutto quello, che è necessario per condurre le anime alla salute, & può leuare tutti gl'impedimenti, che il Mõdo, ò'l Demonio possono opporre. F. Paolo intento, vt capiat in sermone, dice, questo non esser vero, perche il Papa non può dare rimedio à quelli, che muoiono nel ventre della Madre; non puo aiutare quelli, che trouandosi in stato di peccati mortali, diuentano pazzi; non hà potestà sopra de'moti interiori dell'animo, i quali sono necessarij alla salute. Et pure poteua considerare, che quel modo di parlare non significa altro, se non che il Papa nõ hà potestà limitata, come gl'altri Prelati, ma assoluta, di potere dichiarare, ordinare, & commandare, quanto era necessario per il gouerno della Chiesa, & di potere prohibire, assoluere, e dispensare in tutte quelle cose, che la necessità dell'anime ricerca: & tutto questo s'intendeua in materia atta, & senza fare miracoli: & finalmente, che Christo haueua communicato al suo Vicario pienissima potestà, non assolutamente, ma in quanto era communicabile ad vn'huomo mortale. Altrimente chi voglia calũniare, & cauillare, potrà anco dire non esser vero, che Dio possa fare ogni cosa, perche non può fare, che il passato non sia passato, & che l'huomo non sia rationale, ò la bestia sia rationale, ò che tre, & tre non facciano sei, & tre tre, facciano sette. & se F. Paolo risponderà, che quando si dice, che Dio può fare ogni cosa, si hà da intendere delle cose fattibili, non delle impossibili, quali sono quelle, che contengono cõtradittione; io gli dirò, che se quando si dice, che Dio può fare ogni cosa, bisogna pigliare la propositione in senso conueniente; non si hà da marauigliare se quando si parla della potestà del Vicario di Dio, bisogna non calunniare, ma intendere in senso conueniente, come intendono gl'huomini graui, & giuditiosi.

DVODECIMA CONSIDERATIONE.

Fol. 58. Nel discorso dell'vltima consideratione, riprende F. Paolo, che io habbia detto, che queste considerationi siano state scritte in tempo di scisma. & proua questo non esser vero, perche furono scritte doppo il Concilio di Constanza, quando era nella Chiesa vn solo, & indubitato Pontefice:

Rispondo, che può esser vero, che le considerationi siano state scritte doppo del Concilio di Constanza; ma esser falso, che allhora fusse vn solo, & indubitato Pontefice, & per cõsequenza, che non ci fusse Scisma: perche è noto dall'historie, che doppo il Concilio, era ancora

corà viuo l'Antipapa Benedetto XIII. il quale si teneua per Papa in Spagna, & doppò lui continuò lo scisma l'Antipapa Clemente VIII. & nel tempo di questo Papa scismatico morì Gersone. Dunque, quando Gersone scriße le considerationi, non era vn solo Papa, ma due. Di più, dal tempo, che fù fatto quel decreto, del quale fà mentione Gersone nella consideratione ottaua, fin' alla creatione di Papa Martino V. vi corsero più di due anni, & mezo, perche il decreto fù fatto nella 4. sess. l'anno 1415. al fine di Marzo, & Papa Martino fù creato l'anno 1417. di Nouembre, durando ancora il Concilio. onde può essere, anzi è probabilissimo, che Gersone scriuesse le considerationi doppo quel decreto, & auanti la creatione di Martino, mentre erano tre Papi; che per questo Gersone parlaua in quella duodecima consideratione dell' vnirsi à resistere all'abuso delle chiaui, & non impedirsi l' vn l'altro; come allhora molti faceuano.

Fol. 58 pag. 2. Hauendo io scritto, che la duodecima consideratione, che tratta dell' vnirsi à resistere all'abuso delle chiaui, era molto al proposito al tempo di Gersone per rimediare allo scisma. ma che hora il proporre simili cose può eßer più tosto causa di nuouo scisma. F. Paolo risponde, che questo non si può dire se non da chi voglia, che la dottrina di S. Gregorio, can. Admonendi 2. q. 7. sia causa di scisma. Ma per certo s'inganna, perche S. Gregorio in quel capitolo non insegna altro, se non che non è bene soggettarsi tanto al superiore, che si obedisca etiandio quando si coman da cosa di peccato. la quale dottrina è vniuersale, & non può se non giouare. Ma nel tempo, nel quale vn populo recusa con scandalo del Mondo di obedire al Vicario di Christo, proporre all'istesso populo in lingua volgare, che bisogna vnirsi à resistere all'abuso delle chiaui, & che se l'humil diligenza non gioua, si deue dar di mano ad vna virile, & animosa libertà: che è altro, che sonare la tromba per accendere gl'animi allo scisma?

SECONDO OPVSCVLO.

Fol. 59. Paßa F. Paolo alla difesa del secondo opusculo di Gersone, & in poche parole dice molte cose contra di me, alle quali tutte si risponde sufficientemente con vna parola sola; cioè, Negatur: perche son tutte cose false, & senza proua veruna.

Dice primo, che in quel secondo opusculo vi erano molte cose, le quali dimostrano la giustitia della causa della Republica, & che io le hò dissimulate. Rispondo, che io non ci hò visto cosa veruna in fauore della Republica; ma se ci sono, mi doueua ringratiare, perche non l'hò refiutate.

Dice secondo, che io riprendo Gersone di troppo rigore nel censurare le parole del Commißario Apostolico, hauendo potuto pigliare le parole sue in buon senso: & che douerei ricordarmi, che nella risposta mia prima sempre hò preso le parole del Gersone nel peggior senso; & che quando Gersone si era dichiarato, io dissimulata la dichiaratione, mi sia opposto nel senso cattiuo già distinto. Rispondo, che F. Paolo si dimostra hora troppo colerico, & quasi più rigido censore delle mie parole, che non fù Gersone di quelle del Commissario. Ma i Lettori giudicaranno chi dica più verità, & già si è dimostrato che tutte queste sono false calunnie. Perche io solo talvolta hò auisato, che le parole di Gersone prese in vn tal senso poteuano nuocere: ma Gersone tanto male hà interpretato le semplici parole del Commissario, che è arriuato fin' à dire, che doueua esser chiamato al santo Tribunale dell' Inquisitione, & interrogato de Fide, & constretto à dichiararsi, ò retrattarsi, & se non lo voleua

fare, essere dato al braccio secolare, per farlo morire. Chi hà visto mai tal furia contra vno, che pur era Ministro publico della santa Sede Apostolica, & non per altro, che per vna parola alquanto altiera?

Dice terzo, che doue io sono stato constretto di confessare, che la dottrina di Gersone era assolutamente vera, hò trouato che sia ingiuriosa ad alcuno. Rispondo, che F. Paolo in dire simili cose si lassa troppo dominare dal fiele dell'amaritudine: perche io doue hò visto la dottrina di Gersone esser vera, non hò hauuto bisogno di esser forzato à confessarlo, ma liberamente l'hò detto subito, massime hauendo affermato al principio, che Gersone fù huomo di molta dottrina, & pietà, & per consequenza non mi doueuo marauigliare, se nella sua dottrina trouauo delle sentenze vere.

Dice quarto, che io fatta vna träslemporatione, hò finto di credere, che l'opusculo di Gersone fusse scritto auanti il Concilio Cõstantiense. Rispondo, che io non hò finto di credere che quell'opusculo fusse scritto auanti del Concilio Constantiense; ma sì bene hò creduto, che sia stato scritto nel tempo di scisma, come hò detto, & prouato euidentemente.

Dice quinto, che ho parlato male, dicendo che la calunnia, che dà Gersone alle parole del Commissario, si potria dare ancora alle parole di San Gregorio, & auisa, che doueuo dire interpretatione, perche l'vsar voce di calunnia con S. Gregorio, nõ pare che conuenga. Rispondo che per certo non conuiene calunniare le parole di S. Gregorio, ma conuiene benissimo di riprendere coloro, che calunniando le parole di qualcheduno, danno occasione che si dica, che à quel modo si potriano calunniare le parole anco di S Gregorio: il che non conuiene in modo alcuno.

Dice sesto, che la sentenza di S. Gregorio, doue dice, che la sentenza del Pastore hà da essere temuta dal suddito, ancorche fusse ingiusta, non s'intende solo della sentenza ingiusta, ma valida: ma vniuersalmente ò valida, ò inualida che sia, perche timenda non vuol dire seruanda, ma non temere, vel superbe contemnenda. Et questo lo dice per prouare, che la sentenza di quel Commissario non è simile à quella di S. Gregorio, perche San Gregorio dice, solo timenda est, ma il Commissario dice, timenda, & seruanda. Rispondo, che la vera espositione della sentenza di S. Gregorio, non è, che timenda voglia dire, non superbè contemnenda: ma è quella, che noi dessimo nella risposta alla settima consideratione, cioè che S. Gregorio parli della sentenza ingiusta, ma valida, la quale timenda, & seruanda est, come disse il Commissario. Et questo si proua per la Glossa nel can. Sententia Pastoris, 11. q. 3 la quale dice, timenda est, nisi in duobus casibus, scilicet, cũ sententia est post appellationem lata, & cũ continet errorem intolerabilem. Se fusse vera l'opinione di F. Paolo, che timenda voglia dire, non superbè contemnenda, seguitaria, che in quei due casi ne' quali non si hà da temere, saria bisogno superbamente dispreggiarla: il che nessuno concederà, nè anco l'istesso F. Paolo. Aggiongo, che nel can. Cui est illata doue Gelasio Papa dice: Si sententia iniusta est, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum, & eius Ecclesiam neminem poterit grauare iniqua sententia. Quella parola, curare non debet, tanto significa, quanto, timere non debet. Et perche questo Canone pare contrario à quello di S. Gregorio, si risponde communemente. che S. Gregorio parla della sentenza valida, se bene ingiusta: Gelasio della sentenza ingiusta, & inualida. Et così Siluestro, verbo Excommun. 2. num. 1. espone San Gregorio della sentenza valida, ò nulla, quando non è nota la nullità. perche quando è nota, dice, che la sentenza non si dee seruare, nè temere. Et per non andare ricercando tutti li Dottori, ascolti il Dottor Nauarro nel Manuale,

cap 27.n.3.doue allega il can. 1:11 quest. 3. Sententia Pastoris timenda est etiam iniusta: & dice, Vbi glosa, & vbique Doctores apertè dicunt; valere, ac ligare excommunicationē iniustam, & differre ab ea, quæ est nulla. Iniusta verò inualida, seu nulla nihil aliud operatur in foro interiori, neque exteriori, quam quòd obligat excommunicatum ad seruandam eam, quoad populus sibi persuadeat causas nullitatis, ad eu tandum scandalum. Vegga qui F. Paolo, che secondo tutti li Dottori S. Gregorio parla solo della sentenza valida, ò inualida, della quale non è notoria l'inualidità; & non di tutte vniuersalmente, come esso diceua. Vegga ancora, che Nauarro come anco di sopra Siluestro, dicono che la sentenza valida, ò inualida, ma non notoria si hà da seruare, come diceua il Commissario, & non solo temere, come dice Gersone. Ma F. Paolo allega per la sua espositione le parole formali di S. Gregorio nell homil. 26. Is autem, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat, vel iniustè: nec Pastoris sui iudicium temere reprehendat, ne si iniustè ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia, culpa quæ non erat fiat. Doue si vede, che S. Gregorio oppone la parola, timeat, alle parole, temerè reprehendat, & tumidæ reprehensionis superbia. Et così non sarà altro temere la scommunica, che temerariamente, & superbamente non la riprendere. Allega di più il compilatore de' Canoni, il quale doppo al cap. si Episcopus 11. quæst. 3. dice così: Gregorius non dicit sententiam iniustè latam esse seruandam, sed timendam, sicut & Vrbanus. timenda est ergo, idest, non ex superbia contemnenda. Rispondo, che S. Gregorio non dichiara, ma aggiogne. Hauendo detto che lo scommunicato tema la sentenza del Pastore, ancorche ingiusta; aggiogne, che si guardi di più, di non riprendere temerariamente il giuditio del Pastore. perche sono alcuni, che temono, & seruono la scommunica, ma la temono mormorando del Superiore, & riprendendo superbamente il suo giuditio. A questi dice, che se prima non haueuano colpa, per la superba, & temeraria riprensione del Pastore haueranno colpa. Doue è da sapere, che può essere, che vno veramente non habbia colpa, & nondimeno la sentenza nel foro esterno si debbia temere, & seruare, ò perche l'inualidità non sia nota, ò perche sia stata prouata la colpa. & esso non habbia potuto prouare l'innocenza, come tal volta accade.

Alla seconda allegatione rispondo, che la glosa del compilatore è contraria al testo, quando dice, sic & Vrbanus. perche Papa Vrbano nel cap. Quibus Episcopi 11 q 3. commanda chiaramente, che la scommunica si serui, ancorche ingiusta. Quibus Episcopi, dice Vrbano, non communicant, non communicetis, & quos eiecerint, non recipiatis. Valde enim timenda est sententia Episcopi, licèt iniustè liget. Dichiara Vrbano Papa, che si hà da temere la sentenza, ancorche ingiusta, non communicando con gli scommunicati. Et che è altro non communicare con gli scommunicati, che seruare la scommunica? dunque il Compilatore, che dice, timenda est, non seruanda, dice il contrario, che Papa Vrbano: & per consequenza erra nell intelligenza del Canone di S. Gregorio, perche questi due Canoni ordinano l'istessa cosa. & vno hà imitato l'altro.

Fol. 60. Si tratta della seconda difesa del Commissario Apostolico contra l'accusa di Gersone: & perche io hò detto, che quelle parole del Commissario, Le nostre sentenze si deono temere, & osseruare ancorche ingiuste; è credibile, che si debbiano intendere delle sentenze di scommunica, non delle sentenze, che commandano alcuna cosa da farsi, & che intendendosi delle sentenze di scommunica, il Commissario hà parlato bene, perche le tali sentenze, mentre si temono si seruano, & quando non si seruano, non si temono. Riprende F. Paolo, che io habbia parlato così conditionatamente, come se il fatto fusse dubio: & af-

ferma,

ferma, che il Commißario si debbia intendere di sentenze, che comandano alcuna cosa da farsi sotto pena di scommunica. Rispondo, che quando cominciai à leggere questa replica di F. Paolo, m'imaginai, che esso sapesse benissimo il fatto, il quale io confesso di non sapere, perche Gersone non lo dichiara, ma solo propone le parole, che li pareuano degne di censura in vn processo d'vn Commißario Apostolico, senza pure accennare di che materia si trattasse in quel processo. Ma poi leggendo con attentione tutte le sue parole, trouai che tanto ne sà esso del fatto quanto io che non ne sò nulla. Và raccontando, che circa l'anno 1399. in Francia si fecero certi decreti al tempo di Carlo VI che non si admettessero le bolle della Corte Romana quanto alle reseruationi, & gratie aspettatiue. poi dimostra, che questo opusculo di Gersone è composto al tempo di Papa Martino V & doppo l'anno 1418. da questi due principij raccoglie, che questo Commissario fusse mandato dal Papa, per comandare l'essecutione di qualche aspettatiua. Ma io nõ sò vedere come concluda questa ragione, se non s'aggiogne, che il Papa non haueua in vn Regno cosi grande, come è quel di Francia, altro negotio, che dell'aspettatiue de' beneficij. perche se haueua, come senza dubio haueua, mille altri negotij, & solo si dice, che andò in Francia vn certo Commissario, chi vuole indouinare quello, che andò à fare? Lasso, che è molto verisimile, che si parli nelle parole del Commissario di sentẽza di scommunica, poiche di quella si suol dire, che si debbia temere, ancorche ingiusta, & non di altre sentenze.

Da questo che si è detto, si raccoglie ancora non esser certo, anzi non esser verisimile quello, che F. Paolo afferma poco appresso, che le sentenze del Commissario commandassero cose ingiuste notoriamente, secondo il parere di Gersone. Perche non sapendo noi di che cosa si trattasse, nè quali fussero quelle sentenze, non potiamo affermar di certo cosa veruna.

Lasso quello che al fine F. Paolo aggiogne della libertà della Chiesa Gallicana, perche non hò preso à trattare materia alcuna, ma solo à scoprire le falsità, & calunnie di F. Paolo contra la mia scrittura.

Resta solo, che, come hò fatto nelle mie altre risposte, mi volti alla Serenissima Republica, & gli metta in consideratione quello, che gli dee premere più d'ogni altra cosa. Et lo fò confidentemente, perche la conscienza mia mi è testimonio, che sempre sono stato inclinatissimo alla gloria, & essaltatione, & ogni vera felicità di così antica, & nobile Republica. Dico dunque, che ricordandosi della Religione, & pietà de' suoi maggiori, & come Dio per questo l'hà prosperata per mare, & per terra, & gli hà conseruata la libertà più longo tempo, che à nessun'altra Republica del Mondo; procuri di conseruare l'istessa religione, & pietà, & non se la lasci torre da quelli, ch'altro non mostrano di desiderare.

Consideri chi sono quelli, che hoggi la consegliano, & trouarà, che non sono i più riformati Religiosi, nè i più buoni Sacerdoti, nè i più famosi Theologi, che habbia la Chiesa, per non venire a' particulari, che à me, & ad altri sono ben noti. Consideri, che tali erano quelli, che hanno messo sottosopra la Germania. Consideri i segni, che dimostrano della loro intentione, & vedrà à che fine aspirano. In questa sua Apologia F. Paolo, non vna volta, ma due, con molta essaggeratione dice, che il Mondo già molti anni suspira alla riforma de gli abusi, & non ci può arriuare. Et queste sono le sue parole foglio 13. facciata 2. Et veramente sono degni di somma lode li Pontefici, che procurauano leuare gli abusi alle cose prohibite da Dio, li quali stando, è impossibile, che l'huomo si salui; & tanti anni sono il Mondo sospira à questa riforma, & tante volte è stato deluso nelle sue speranze.

Et à foglio 58 facciata 2, Ma questa duodecima consideratione serue à leuar gli abusi della Chiesa di Dio, ilche già tanti secoli è desiderato auidamente da' fedeli. Che segno è questo? Che pretende F. Paolo con queste parole? Io sò, che gli heretici moderni non hanno altro in bocca, che gli abusi della Chiesa Romana, & che sperauano la riforma dal Concilio di Trento, & si trouano ingannati. & quando si và più dentro ricercando quali siano questi abusi, si troua, che tengono per abuso il sacrificio della Messa, il celibato de' Sacerdoti, i voti Monastici, il digiuno della Quaresima, l'inuocatione de' Santi, l'oratione per i Morti, la veneratione dell'Imagini, & altre cose, che loro come abusi hanno tolto via. Et non mi si risponda, che i Theologi di Venetia non parlano di queste cose: perche non si fà ogni cosa in vn tratto: & anco in Inghilterra al principio non si parlaua di questo. Basta bene, che quel lamento de gli abusi, i quali stanti l'huomo non si può saluare, è l'istesso di che si seruirono, & si seruono gli heretici. Perche gli abusi intorno de' costumi, che i Catholici notano, non sono tali, che impedischino la salute. & quando l'istesso F. Paolo dice, che stando questi abusi l'huomo non si può saluare, & che questi abusi sono durati molti secoli, & ancora non si leuano, che vuol dir altro, se non che nella Chiesa, come hoggi si troua, l'huomo non si può saluare? Ma che questo sia falso, si vede chiaramente, poiche in tutti li secoli, la Chiesa Romana, non ostante gli abusi, hà hauuto Santi gloriosissimi per miracoli, & innocenza di vita.

Consideri di più la Serenissima Republica, come F. Paolo, & gli altri Theologi, che scriuono in Venetia, altro non cercano, che ridurre la potestà Ecclesiastica ad vn puro, & semplice ministerio d'insegnare la parola di Dio, & administrare i Sacramenti, come in particolare insegna F. Paolo nell'Apologia al foglio 56. Et che altro hanno sempre preteso, & pretendono gli heretici moderni? che segno è questo? doue mirano questi Theologi? Dice F. Paolo nel foglio 58. facciata 2. che molte Prouincie, & Regni si sono separati dalla Chiesa Romana, non per altra causa, se non perche i Pontefici Romani hanno voluto intraprendere sopra di loro cose temporali. Quello che significhino queste parole, & quali siano queste cose temporali, lo potiamo imparare da quello che hanno fatto quelle Prouincie, & Regni separati dalla Chiesa Romana. perche hanno tolto de fatto la potestà alli Ecclesiastici, lasciandoli solo il ministerio della predica, & de sacramenti, & si sono li Principi secolari fatti padroni dell'entrate delle Chiese, & arbitri della religione. cose del tutto inaudite ne' secoli passati. A questo segno vorrebbe F. Paolo ridurre li Ecclesiastici in Venetia. & forse per questo hà messo nel principio l'imagine di Christo, che mostra con il dito di non volere il Mondo, & dice, Regnum meum non est de hoc mundo. nel che dimostra bene F. Paolo, che esso con li suoi vuole essere di questo Mondo; & perche il Regno di Christo non è di questo Mondo, non vuole hauere che fare con lui, nè con il suo Vicario, come se dicesse con gl'Hebrei, Nolumus hunc regnare super nos, Luc. 19. & Non habemus Regem nisi Cæsarem, Io. 19. Quanto meglio saria, se fusse di quelli, de quali dice Christo: Vos de Mundo non estis, sed ego elegi vos de Mundo, Io. 15. ò almeno vdisse S. Paolo, che dice: Debueratis de hoc Mundo exisse. 1. Corinth. 5. perche allhora intenderebbe, che se bene il Regno di Christo non è di questo Mondo, perche non hà preso la sua autorità dal Mondo, nè gouerna con le regole del Mondo; nondimeno Data est ei omnis potestas in cœlo, & in terra, Matth. vlt. & Est Princeps Regum terræ, Apoc. 1. & Rex Regum, & Dominus Dominantium. Apoc. 19. Et così il Vicario di Christo non vuole intraprendere, per vsare le parole sue, le cose temporali de laici, nè è questa la vera causa, ma vn falso pretesto della separatione

paratione de gl'heretici dalla Chiesa di Dio: ma vuole conseruare la potestà, che Dio gl'hà dato di gouernar la Chiesa, & drizzare li suoi figliuoli, nel numero de quali sono tutti li Principi Christiani, alla celeste patria; & però quando escono della via della salute, vsando male la potestà loro, ò vsurpandosi quella, che non è loro, vuole vsare sopra di essi l'auttorità Apostolica, con ammonirli dell'officio loro, & quando non obediscono adoprare la verga, come dice S. Paolo, Quid vultis? in virga veniam ad vos? & altroue, In promptu habentes vlcisci omnem inobedientiam. & queste sono quelle armi, che gli dà l'Euangelio, & che hanno sempre adoperato i suoi predecessori.

Consideri finalmente la Serenissima Republica, che non senza gran misterio i Theologi di Venetia hanno tralasciato la protesta vsata da Catholici Dottori, doppo l'heresie de' Lutherani, di sottomettere i loro scritti alla censura della santa Chiesa Romana, ò del Sommo Pontefice Romano; ma si sono ritirati ad vna protesta commune à qualsivoglia heretica setta, cioè di rimettersi al giuditio della Chiesa. I sette Theologi nel fine del trattato così dicono: Sottoponiamo la nostra dottrina al giuditio di essa santa Madre Chiesa, che non può fallare. Prete Giouanni Marsilio nel primo capitolo delle otto propositioni protesta, che non vuole contradire ad alcun testo di scrittura canonica, nè ad alcuna definitione della Chiesa vniuersale; & nel fine pag. 86. facciata 2. di nuouo sottopone la sua dottrina al giuditio della santa Chiesa, che non può errare. la medesima protesta fà nel principio dell'Apologia F. Paolo, dicendo pag. 2. la quale dottrina io sottoponerò sempre al giuditio della santa Madre Chiesa, che non può errare. Molto sospetto dee parere ad ogn'vno questo gran silentio del nome Romano, & pure fin'al tempo di S. Ambrosio tanto era dire Romano, come Catholico, che così parla quel gran Dottore nell'oratione, che scrisse nella morte di Satiro suo fratello: Aduocauit ad se Episcopum, nec vllam veram putauit, nisi veræ fidei gratiam, percontatusq; ex eo est, vtrumnè cũ Episcopis Catholicis, hoc est, cum Romana Ecclesia conueniret. Che significa questa concordia de' Theologi Venetiani di non sottomettere le loro dottrine al capo della Chiesa? che vuol dire questa nuoua lega di rimettersi al giuditio della santa Madre Chiesa, che non può errare? che gli noceua dire, al giuditio della santa Madre Chiesa Catholica, Apostolica, Romana? questi non sono buoni segni. & però non lasciarò di auisare più, & più volte la Serenissima Republica, che guardi bene doue la guidano questi suoi Nocchieri, perche se per sorte (che non piaccia à Dio) gli fanno far naufragio circa la fede, come parla S. Paolo, non sarà gran cosa, che lo faccino ancora circa lo stato, che tanto gli preme.

Prego con tutto l'affetto del mio cuore la diuina bontà, con la intercessione della Beatissima Regina de gl'Angeli, & del glorioso Euangelista San Marco, che non preuagliano le forze, & l'astutie del Demonio, & non si apra la porta per mezo dell'heresie all'vltima ruina di così antica, & nobile Republica.

RISPOSTA DELL'ISTESSO AVTORE,

Alla difesa delle otto propositioni

DI GIOVANNI MARSILIO NAPOLITANO.

MENTRE scriueuo la risposta alle oppositioni di F. Paolo Seruita, comparse la difesa di Gio: Marsilio per le sue otto propositioni. Et se bene molti mi essortauano à non gli respondere niente; nondimeno mi è parso rispondere alli primi tre capitoli, acciò da questo possa ogn'vno comprendere, che quella sua opera non è degna di risposta. Massime se si consideri, che costui si è messo à difendere vn libretto prohibito dal grauissimo tribunale dell'vniuersale Inquisitione, come scandaloso, temerario, erroneo, & heretico: & non solo hà hauuto ardire di opporsi ad vna tanta autorità, ma dice di essere lapidato de bono opere, & si fà simile à Michea Profeta oppugnato da falsi Profeti, & si finge di esser diuerso dall'autore delle otto propositioni, volendo cô questa simulatione nascondersi, & parere di non esser quello che è; constando à noi per testimonij degnissimi di fede, che l'autore delle otto propositioni è questo istesso Gio: Marsilio, che hora si finge vn'altro, che per carità habbia preso la difesa di lui.

Risposta al primo Capitolo.

NEl primo capitolo propone sette arti, ò stratagemi, i quali dice essere vsati da me, per ingannare i Lettori.

La prima arte dice essere, che io habbia procurato, che si prohibisse quel trattato delle otto propositioni. A questo si risponde, che io non ardisco attribuirmi quest'arte, essendo arte propria della Chiesa catholica insegnatali dallo Spirito santo, & vsata in tutti li tempi di prohibire le dottrine perniciose. Nè è vero, ch'io habbia procurato questo, non essendo quel libro propriamente scritto contra di me; ma l'hà procurato quello à chi tocca per offitio; & è stato prohibito con matura consideratione, & essa nè di vna numerosa congregatione di grauissimi Theologi: & se Gio: Marsilio fusse tanto Catholico, quanto esso dice, obedirebbe al giuditio di S. Chiesa, & di quello, che in luogo di Christo la gouerna.

La seconda arte dice essere, che io distinguo li sensi delle propositioni, & in vno le concedo, nell'altro le riprouo. Vorrei rispondere, che se per arte s'intende astutia, questa non è arte, ma sincerità: se intende metodo, è arte buona: ma già che non vuole distintione, dico assolutamente, che questo suo è vn male artificio, volendo parlare ambiguamente, acciò li suoi complici l'intendino, & si possa esso scusare con ricorrere all'altro senso quando bisogna.

La terza arte dice essere, che io confondo le materie. Quest'arte è tanto lontana da me, che di nessuna cosa sono più lodate le mie scritture che di chiarezza, e distintione. ma Gio: Marsilio sì, che confonde se stesso, poiche nella seconda arte riprende la distintione, & nella terza la confusione. Et non ritrouarà mai, che io cofonda la potestà politica con la

spirituale: ma esso sì, che la confonde, mentre vuole, che il Principe secolare possa far legge in ogni materia, se bene hora trouandosi colto in falsità, si restringe ad vna sentenza, che haueua in mente, iuxta suum finem.

La quarta dice cōsistere in quello che io affermo, che Gio: Marsilio autore delle otto propositioni, non è buon logico, & che le sue prime cinque propositioni non fanno à proposito; & questo lo dica acciò i Lettori non le considerino, & gli paia strano quando veggiano inferirsi da quelle cinque le tre vltime.

Rispondo, che tanto è vero, che questo sia artificio, quanto è vero, che Gio: Marsilio sia buon logico: Il luogo doue io mi marauiglio della logica di Gio: Marsilio è nel discorso della prima propositione rispondendo à quelle parole sue, Seguita l'Apostolo, & dice, Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit Ecco l'autorità, che hanno li Principi secolari di far legge in ogni materia, & che obligbi ogni persona.] Di queste parole dissi, che questa è vna logica mirabile, che caua le conclusioni di doue non sono. Aristotele argumentarebbe così; Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit: sed non licet Dei ordinationi resistere, ergo non licet potestati resistere. Ma chi volesse argumentare, come fà Gio: Marsilio, & dire, chi resiste alle potestà, resiste alle ordinationi di Dio: dunque il Principe secolare può far legge in ogni materia, & che obligbi ogni persona; saria da Aristot. mandato fuora della schuola, come inhabile, & incapace ad imparare la logica. perche in questo argomento nō si troua il termine di mezo, necessario per congiongere li estremi. & chi volesse mettere l'argomēto in forma di silogismo, troueria quattro termini, non tre soli, come hanno da essere per cōchiudere il discorso. Che poi le cinque propositioni non siano le premesse, dalle quali si possino dedurre le tre vltime; è chiaro, perche ancorche si concedessero le cinque propositioni, si potria con ogni ragione negare la conseguenza à chi da quelle deducesse la sesta, & le altre due. Perche il Principe secolare non può punire li Ecclesiastici, perche sono talmente essenti, che nessuno Principe può derogare à questa essentione, come si è dimostrato dal consenso di tutti li Dottori; & à questo non importa, che il Principe habbia la potestà da Dio immediatamente, ò mediante il consenso humano: nè meno importa, che Christo habbia essercitato la potestà di Rè temporale, ò nò: nè se Christo hà dato al Papa il Regno del Mondo, ò non l'hà dato: nè se il Papa habbia potestà meramente spirituale, ò pure anco temporale: nè se gli Ecclesiastici siano essenti iure diuino, ò iure humano. & però hò detto bene, che quelle cinque propositioni sono tanti spropositi, & che Gio: Marsilio non sà logica, ò per dir meglio con S. Paolo, non sà quello, che si dica, nè di che cosa parli.

La quinta arte dice essere, che io habbia notati alcuni errori di stampa, & attribuiti all'autore, come nel numero d'Innocenzo lo stampatore hà lassato vn I, & hà fatto Innocenzo III in cambio d'Innocenzo IIII. & à quelle parole, sunt enim Ministri Dei, lo stampatore hà aggionto, ad tributa.

Rispondo, che questa è arte di Gio: Marsilio di scaricare la sua ignoranza adosso li poueri stampatori; poiche nel testo di Gio: Marsilio non si legge Innocenzo III. ma con parole distese Innocenzo Terzo, ilche non si può fare con aggiognere vn I. & similmente quella parola, ad tributa, non può essere aggionta dalli stampatori, i quali lassano taluolta qualche cosa per inauertenza, ma non aggiongono mai niente.

La sesta dice essere, caminare per via de suppositi, i quali non si prouano, ma si presuppongono per veri non essendo.

A questo si risponde, non esser vero, che io supponga se non quelle dottrine, nelle quali

conuingono

conuengono tutti li Dottori Catholici, ò che sono già determinate nella Chiesa di Dio. & dòncua Gio: Marsilio portare qualche luogo particolare, doue si habbia presupposto vna cosa falsa per vera.

La settima dice essere, citare spesso autori prohibiti con dire, hora che mi pare che all'autore sia piaciuta l'opinione d'essi, ò che rinoua heretiche opinioni.

Rispondo, che molto caro hauerei, che non fusse vero quello, che hò detto: ma questa istessa nuoua scrittura di Gio: Marsilio, come l'Apologia di F. Paolo, troppo chiaro confermano, che loro rinouano l'heresie di Marsilio di Padoua, & de' Lutherani. & quando scrissi, che all'autore delle otto propositioni, cioè à Gio: Marsilio era piaciuto l'errore di Marsilio di Padoua, lo prouai con l'autorità di Giouanni Papa XXII riferito dal Card. Turretremata. Si lamenta poi Gio: Marsilio, che io laceri il nome de' Principi, à quali gli stessi Pontefici anticamente parlauano con molto rispetto, & dauano honorati titoli. A questo si risponde questa essere vna grandissima falsità, perche hò sempre parlato de' Principi con molta riuerenza, & in particolare della Republica di Venetia, dandogli tito'i come ogn'vno può vedere, di Serenissima, Nobilissima, Prudentissima, & antichissima. Dunque si può con buona ragione conchiudere, che le sette arti, ò stratagemi, che Gio: Marsilio hà proposto, non sono miei stratagemi, ma falsità, & bugie di Gio: Marsilio; & dico bugie, perche sapendo benissimo Gio: Marsilio, quanto gl'artifitij, & stratagemi siano contrarij alla mia natura, contro la propria conscienza hà scritto questo primo capitolo.

Risposta al secondo Capitolo.

NEl secondo capitolo risponde Gio: Marsilio à due obiettioni fatte nel proemio della mia scrittura.

La prima obiettione è, che in Venetia si stampino libretti contro la forma del Concilio di Trento, sess. 4. Risponde Gio: Marsilio primo, che hò vsato vna grande hiperbole, con dire, che ogni giorno vengono fuora libretti pieni di errori. Secondo dice, che si leggono pure molti più libri senza nome; anzi che la sacra Congregatione sopra l'Indice hà dichiarato, che si può lassare il nome dell'autore, causa humilitatis, ò per altre giuste ragioni. Alla prima risposta dico, che non è grande hiperbole à chi considera che vn giorno comparue à Roma vn libretto con le considerationi di Gio: Gersone, & vn'epistola a' principio scandalosa, non solo senza nome di stampatore, & luogo, & approbatione; ma con fintione, che fusse scritta in Parigi: & il giorno sequente, ò poco più tardi comparue l'altro libretto delle otto propositioni, similmente senza nome, & senza approbatione, & furono tali, che meritorno subito esser prohibiti in Roma, in Milano, & altri luoghi d'Italia, & anco in Spagna. & se io non hauessi auertito questo pericolo, senza dubio si saria continuata questa vsanza. Alla seconda si risponde, che poco vale per scusare l'autore delle otto propositioni, perche le parole della sacra Congregatione nell'Indice, tit. de Impressione librorum, §. 1 sono queste: Quod si instam aliquam ob causam, tacito nomine auctoris, Episcopi, & Inquisitoris liber edi posse videatur, nomen illius omnino describatur, qui librum examinauerit, aut approbauerit. Ecco le conditioni con le quali si può permettere, che vn libro si stampi senza nome di autore. Mostri Gio: Marsilio di hauere celato il suo nome nel libretto delle otto propositioni, con licenza del Vescouo, & dell'Inquisitore; mostri che ci sia il nome di chi l'hà essaminato, & approuato, & allhora si scusi. ma noi siamo certi, che nè

à Vescouo, nè l'Inquisitore gli hanno dato licenza, & che non ci sia nome di chi l'hà approuato, & essaminato, ogni vno lo può vedere.

Seguita poi Gio: Marsilio nell'istesso capitolo, parendogli di hauer trionfato dell'auersario, & canta le sue lodi, dicendo: E' chiaue, non lo nego, questo libretto, ma non apre, come dice il Sig. Cardinale, anzi che serra la porta all'heresie, perciòche pare à me di comprendere, che il fabro di essa la possi hauer fatta nella focina della sua carità &c. A questa lode, che dà à se stesso l'autore, si oppone il giuditio della vniuersale Inquisitione della santa Chiesa Catholica, per il quale questo libretto è stato prohibito, come pestilente. & perche doppo vn sì graue giuditio l'autore non riconosce il suo errore, anzi lo magnifica, & lauda, ogni Catholico può giudicare quanta sia la superbia di costui, che voleua farci credere di hauere celato il nome suo per humiltà.

Aggiogne poi, che l'interdetto è quello, che apre la porta all'heresie, & che esso hà procurato serrare questa porta. Alche si risponde, che la colpa di ciò non è di chi pone l'interdetto, ma di chi ne dà occasione con la disobedienza, altrimente bisognaria riprendere tutti quei Sommi Pontefici, che hanno tante volte posti gl'interdetti. & il modo di serrare la porta all'heresie, che possono nascere dall'interdetti, non è dispregiare l'autorità di chi hà comandato l'interdetto, ma humiliarsi al Vicario di Christo, & con l'obedienza debita tor via la causa dell'interdetto.

La seconda obiettione riferita da Gio: Marsilio, è che cresce in Venetia la disobedienza cō detrimento della fede. A questa risponde Gio: Marsilio, che l'obediēza al superiore s'intende con conditione, che comandi cose giuste. & quì fà vna longa disputa, sforzādosi mostrare, che la Republica non è obligata di obedire in pregiuditio della sua iurisdittione, &c.

Rispondo, che tutte queste sono scuse vane, & non risposte sode. perche io hò parlato dell'obedienza, che si dee al Concilio generale, il quale comanda, che non si stampino libri di cose sacre senza nome dell'autore, & senza approbatione del superiore Ecclesiastico. Non può dire nessuno, che questo non sia comandamento giusto. & però hò detto bene, che non seruandosi questo comandamento in Venetia, lassandosi stampare simili libretti, cresce iui la disobedienza. A questo bisognaua, che rispondesse Gio: Marsilio, & non trapassasse con silentio quello che importa, & si mettesse à fare longa digressione di quello che nessuno gli domandaua. Nè gioua, per scusare la disobedienza della Republica, quello che scriue il Signor Cardinal Baronio in difesa di santo Ignatio. perche il Sig Cardinale non afferma, che santo Ignatio non habbia obedito al Papa; ma solo dice, che non si troua scritto, che habbia obedito, nè anco che non habbia obedito: onde si può presumere, che habbia obedito. di più non scusa il Signor Cardinal quel fatto, anzi lo riprende, dicendo, che fù almeno peccato veniale: nè ardisce dire, mortale, per la santità della persona. si può anco aggiognere, che forse per questo morì l'istesso anno sant'Ignatio, & perse la sedia, & la vita, mentre voleua cōtra del comandamēto Apostolico amplificare la sua giurisdittione: perche Iddio punisce con la morte corporale talvolta i peccati veniali de' suoi amici. come dimostra San Gregorio lib. 4. Dialog. cap. 24. ma se punisce Iddio la disobedienza al suo Vicario con pena di morte, ancorche fosse veniale: come punirà la disobedienza mortale? finalmente vedeua il Sig. Cardinale, che S. Ignatio era stato sempre vnito cō la Sede Apostolica, nè si troua pure vna parola scritta da lui in materia di non volere obedire al Papa, & in vita, et doppo morte era stato da Dio honorato cō miracoli, & dalla Chiesa vniuersale tenuto per santo; onde era necessario scusare almeno l'intentione di quel gran Padre: & di queste cose

 nessuna

nessuna si troua, che dia materia di scusare il Doge, ò Senato Veneto; quanto al resto già sono fuori libri, che dimostrano con quanta poca ragione la Serenissima Republica nò obedisca à comandamenti del Sommo Pontefice, & però non occorre, che in questo perda tempo.

A quello, che poi cita Gio: Marsilio del P. Ricebomo Giesuita, & delli Cardinali Turrecremata, & Bellarmino, già si è risposto à pieno nella risposta dell'istesso Card. Bellarmino alli sette Theologi di Venetia, nè occorreua tante volte con tedio de' lettori repetere le medesime calunnie. A quello, che in vltimo dice Gio: Marsilio, che tralascia il resto del proemio del Cardinale, perche sono calunnie, & maledicenze; I lettori dell'vno, & l'altro scritto lo potranno giudicare, perche non vi è pur vestigio, & ombra di calunnie, & maledicenze; se pure non chiama calunnia, & maledicenza, il proporre di rispondere à quei libretti, che gli verranno alle mani, & pregare Iddio che con occhio di misericordia risguardi quelli, che per giusto giuditio diuino cominciano à dimostrare d'esser dati in senso reprobo.

Risposta al terzo Capitolo.

NElla prima propositione delle otto, quale è, che i Prencipi secolari hanno da Dio immediatamente potestà senza alcuna eccettione, haueuo notate due parole, che contengono errori manifesti, senza eccettione, & immediatamente; Rispondendo Gio: Marsilio, si sforza di prouare l'vna, & l'altra parola essere verissima & per prouare la prima, cioè senza eccettione, và prouando, che non mancano Dottori Catholici, che scriuono l'essentione de gli Ecclesiastici non essere de iure diuino, adducendo Medina, Couaruuia, & altri autori.

Ma questa sua proua non proua niente. perche in questo luogo non hò detto, che non ci siano Dottori, che tengono l'essentione de' Clerici non essere de iure diuino; ma hò detto essere errore dire, che la potestà dei Prencipe secolare sia senza eccettione: perche se s'intende senza eccettione di potestà, è heretica, perche il Prencipe Christiano è sottoposto al Vicario di Christo: se s'intende senza eccettione di negotij, & cause, è similmente heretica, perche nelle cause, & negotij meramente spirituali, non si può intromettere il Prencipe secolare: se s'intende senza eccettione de' sudditi, è erronea, perche gli Ecclesiastici sono essenti dalla potestà del Prencipe secolare, almeno de iure humano, talmente che non gli può derogare nessun Prencipe, come dicono gl'istessi autori, che esso allega.

Gio: Marsilio non hà risposto se non à questo vltimo membro, & perche bene s'accorgeua, che manco à questo hà risposto bene con prouare, che alcuni autori dicono, l'essentione non essere de iure diuino, ristregne la sua propositione, & vuole, che s'intenda, che la potestà de' Prencipi sia da Dio, senza eccettione da Dio, cioè, che Dio non hà eccettuato nessuno, nè laico, nè Ecclesiastico.

Questa dichiaratione non si può cauare dalle parole sue (vt iacent) nella propositione; ma posto che sia vera dichiaratione, ancora è falsa, & erronea la propositione, perche è contraria al Concilio Lateranense, & Tridentino, & al cap. quamquam de censibus in 6. & altri canoni allegati da noi, alli quali più si hà da credere, che à quelli pochi autori, che esso cita.

Dipoi si sforza di prouare la parola immediatamente, & adduce Nauarro, & altri autori, & chiaramente và sempre equiuocando, & dimostrando, che non sà quello che si

dice,

dice. Questo non è misterio sopranaturale, nè cosa di opinione, ma è dottrina communissima di tutti, & in particolare del Soto lib. 4. de instit. & iure, quæst. 4. art. 1. & de Nauarro sopra il cap. Nouit, de iudic. Notab. 3 n. 41. & 85. i quali autori sono stimati grandemente dal Marsilio, che la potestà politica è da Dio immediatamente inquanto all'instinto naturale, che hanno gli huomini di essere gouernati da qualch'vno, che habbia cura del bene commune, & per consequenza, che frà gl'huomini ci sia sempre chi comandi, & chi obedisca: & questo dicono li Dottori, che Gio: Marsilio allega: ma nondimeno è ancor vero, che la potestà politica risiede principalmente, & immediatamente nella moltitudine degli huomini, come dice Nauarro nel luogo allegato da Marsilio, i quali huomini naturalmẽte sono liberi, & dal consenso loro deriua ne' Magistrati, ò siano perpetui, ò temporali, ò assoluti, ò con dependenza, & quì nasce, che li Prencipi hanno la loro potestà da Dio, ma mediante il consenso de populi, & per consequenza non immediatamente da Dio.

Et quando Giouanni Marsilio argumenta, Omnis potestas à Deo est, dunque la potestà de Prencipi è da Dio immediatamente: Si risponde, come si è risposto nell'altra scrittura, che ogni potestà è da Dio, ma alcuna da Dio immediatamente, come quella del Papa: alcuna mediante il consenso humano, come quella de Prencipi temporali. Et quando replica, quella del Papa è mediante l'elettione de' Cardinali, come quella de Prencipi mediante l'elettione, ò successione; si risponde, come pure si è risposto nell'altra scrittura, che li Cardinali eleggendo non danno la potestà, ma disegnano la persona, alla quale Dio dà la potestà: ma l'elettione, ò successione de Prencipi, ò dà la potestà, ò almeno transfonde in essi quella potestà, che fù data da principio dalla moltitudine delli huomini, i quali essendo liberi, si contentarono di transferire la loro potestà in vno, & così sempre quella potestà deriua dal consenso humano, ilche non si può dire di quella del Papa.

Et quando di nuouo replica, & dice, che la potestà de Prencipi è da Dio immediatamẽte, come l'anima ragioneuole è infusa da Dio immediatamente nel corpo humano, se bene ci concorrono le dispositioni, che fanno il corpo atto à riceuerla; si risponde, che questa similitudine si può applicare alla potestà, che riceue il Papa da Dio, ma non à q̃lla, che riceuono i Prencipi temporali: perche, come si è detto, la elettione de' Cardinali dispone la persona acciò riceua la potestà da Dio; in quello istesso modo (seruata proportione) che li genitori preparano la materia, cioè il corpo humano, acciò sia atto ad esser informato dall'anima ragioneuole, che Dio gl'infonde: ma l'elettione di quelli, che eleggono vn Principe temporale, dà veramente la potestà, ouero transfonde in lui quella potestà, che diede il popolo da principio al Principe, come quando l'agente naturale non solo dispone la materia, ma ancora introduce la forma. Et quando aggiogne, & dice, che io conuinto dalla verità, confesso, che la potestà de Prencipi temporali è immediatamente da Dio, mentre dico, che i Prencipi inquanto superiori hanno immediatamente da Dio potestà di comandare.

Rispondo, che vi è la dichiaratione appresso, perche subito aggionsi, cioè che il comandamento dell'obedienza è immediatamente da Dio. Si che il dire, che i Prencipi inquanto superiori, hanno potestà di comandare immediatamente da Dio, non significa altro se non che Dio hà ordinato, che si obedisca a' superiori; ma di quì non seguita, che il Prencipe sia Prencipe immediatamente da Dio, ò che sia fatto superiore à questi, ò à quelli immediatamente da Dio. Et se Gio: Marsilio non l'intende, non ci posso fare altro, se non pregare Iddio, che immediatamente gli dia più lume di quello, che gli hà dato.

Doppo questa sì debole difesa delle due parole notate per errori, si lamenta, che io habbia

bia fabricato vna espositione delle sue parole, lontanissima dalla sua intentione, e poi da quella caui quell'ingiuriosi epiteti di heretico, di erroneo &c.

Rispondo, che io nō hò esposto le sue parole, ma l'hò prese nel senso, che fanno, & che da lui è stato con tante parole dichiarato. Onde torno à dire, che quella sua propositione nel sēso che esso l'hà dichiarata è falsa, & erronea, & in parte heretica. Nè hò detto, che esso sia heretico, ma che la propositione sia heretica. perche sò benissimo, che acciò la persona sia heretica, bisogna che ci sia la pertinacia; ma acciò la propositione sia heretica, basta che sia contraria alla fede Catholica. & perche l'ingiuria si fà alla persona propriamente, non alle propositioni, à torto si lamenta, che gl'habbia detto la maggiore ingiuria, che si possa dire ad vn'huomo, cioè di essere heretico.

Finalmente l'istesso Gio: Marsilio addita, come esso parla, gli errori, che gli pare hauere trouato nella mia scrittura. & se io hò numerato bene sono cento nouanta. Et prima che io venga à considerargli, voglio che i Lettori sappiano, che costui, che si vanta hauer trouato tanti errori in vna mia piccolissima scrittura; poco auanti in vna lettera latina, che mādò attorno per Venetia, disse queste parole, Quis auctor citatur in illo scripto, qui sapiat heresim? sanctus Paulus fortaße, vas electionis, Doctor gentium? An sanctus Ecclesiæ Doctor Ioannes Chrisostomus, & Thomas Aquinas? & doppo alcuni altri, An Illustrissimus Cardinalis Bellarminus, malleus hæreticorū? si hos viros Catholicæ Ecclesiæ lumina hæresim sapere dictitatis, scitote malle auctorem octo propositionum cum ipsis errare, quàm vobiscū bene sentire. Lasso che giuditio si possa fare di vno, che hoggi mette il Card. Bellarmino frà i lumi della Chiesa, & l'accōpagna con S. Tomaso, S. Chrisostomo, & S. Paolo, & lo chiama maglio de gl'heretici; & domani muta pēsiero, & dice, che è tanto pieno di errori, che in vn piccolo libretto ne sparge fin' à cento nouanta. Solo gli ricordo, c'hauendo protestato di volere più tosto errare cō lui, che sentir bene con altri, è obligato à confessare, che questi nō sono errori, ò seguitarli ancor'esso. Nō è molto, che fù in Germania vn Lutherano per nome Tilmāno Esbusio, il qual fece vn libro De sexcentis erroribus Papistarū: & gli fù dall'istesso Bellarmino dimostrato, che quelli non erano scicento errori de' Catholici, che esso chiama Papisti; ma seicento bugie di Esbusio. All'istesso modo chi vorrà ben considerare, trouerà, che questi cento nouanta errori, che ha notato Gio: Marsilio, non sono altro che cento nouanta testimonij della sua vanità, & leggierezza. Comincia dunque così:

Erra primo, perche essendo cosa certissima, che le due cōtradittorie, nō possunt esse simul veræ, egli l'abbraccia tutte due per vere, & prima dice, che li Prencipi in quanto Superiori hanno immediatamente da Dio la potestà di comandare alli suoi sudditi: & poi pentito dice, se li Prencipi secolari non hanno potestà immediatamente da Dio sopra li Laici, molto meno l'hanno sopra li Chierici.

Rispondo, che se Gio: Marsilio fusse quel gran Logico, che si fà, saprebbe che le cōtradittorie hanno da essere due propositioni con gl'istessi termini, & solo si ha da aggiognere la negatione ad vna. Onde non sono contradittorie quelle, che esso forma, poiche in vna si vede la limitatione, inquanto Superiori nell'altra non si vede. Et già di sopra si è dichiarato, che il senso della prima è questo: Che Iddio immediatamente ha dato il precetto d'obedienza, & ordinato, che i Superiori commandino, & i sudditi obediscano. Il senso della seconda è, che quelli huomini, che sono Prencipi, & Superiori non hanno da Dio immediatamente di esser Prencipi, & Superiori, ma mediante il cōsenso humano. Le contradittorie, secondo la vera Logica, sariano queste: I Principi inquanto Superiori hanno immediatamente da Dio

potestà

potestà di commandare à loro sudditi: & i Principi inquanto Superiori, nō hanno immediatamente da Dio potestà di cōmandare à loro sudditi. Ma queste, che sono veramēte contradittorie non si trouano ne i miei scritti, ma solo nel capo di Gio: Marsilio. Seguita, & dice;

Erra secondo, pche confonde queste due parole, il titolo della potestà, & la potestà istessa. Le quali cose sono affatto distinte: perche il titolo è, Conditio sine qua non acquiritur potestas; ma la potestà è quell'autorità, & giurisdittione, che dà Iddio immediatamente al Prencipe che riceue da gli huomini quel titolo. il che è stato prouato manifestamente con l'essempio dell'anima ragioneuole, & il Signor Cardinale è forzato concederlo, perche ammette per vero, che se bene la elettione del Pontefice è da gli huomini, tuttauia riceue immediatamente la potestà da Dio, ergo à pari; &c.

Rispondo, che non hò mai confuso il titolo con la potestà, anzi l'hò sempre distinto, dicendo, che li Prencipi hanno la potestà per titoli humani, & di quì hò raccolto, che l'hanno mediante il consenso humano. Et se esso stesso dice, che io ammetto esser distinto il titolo dalla potestà, come dice, che lo confondo? Ma esso sì, che confonde la conditione sine qua non, con la dispositione vera, & reale, & mostra di non sapere manco i termini della Filosofia. Dico dunque, che il Papa hà la sua potestà per titolo diuino, perche l'ha per dono di Dio, il quale donò à S. Pietro, & in lui à successori suoi, la potestà di reggere tutta la Chiesa: I Prencipi secolari hanno la potestà per titolo humano, perche l'hanno per translatione, c'hanno fatto i populi della loro potestà ne' Prencipi, la quale deriua ne' successori per elettione, ò successione hereditaria, ò altri modi, come si è detto di sopra. Seguita Marsilio;

Erra terzo, perche dice, che è heresia affirmare che la potestà temporale non sia stata fatta soggetta da Dio alla spirituale: atteso che non vi è luogo di Scrittura, ne definitione della Chiesa che dica, che il Prencipe come Prencipe sia soggetto al Pontefice, ma si bene come Christiano. Quando non vi era niun Prencipe Christiano al Mondo, certo per ragione del principato non era alcuno soggetto al Pontefice, &c.

Rispondo, che Marsilio si finge le parole, che non sono nella mia scrittura, & poi anco si finge l'interpretatione, che nō l'haueria manco sognata vn'huomo di giuditio, & cosi fabrica gli errori. Non ho mai detto, che il Prencipe, inquanto Prencipe sia soggetto al Pōtefice; ma se l'hauessi detto, hauerebbe quella sentenza buonissimo senso, cioè che il Prencipe Christiano è soggetto al Papa, & però la potestà sua è soggetta a quella del Papa, potendo, & douēdo il Papa drizzare il Prencipe nell'vso della sua potestà. Et in questo senso il Prencipe Christiano inquanto Prencipe è soggetto al Papa. Ma che la ragione della soggettione de' Prencipi al Papa non sia il Principato, ma il Christianesimo, è tanto chiaro, che ne anco vn fanciullo ne potria dubitare; & nè io, nè verun'altro, ha mai detto, che la ragione della soggettione sia il Principato. come anco nessuno hà mai sognato, che la ragione, che soggetta il Medico Christiano al Papa, sia l'arte della Medicina; & pure è vero, che il Papa può, & deue regulare il Medico Christiano, che vsi la sua arte come conuiene ad vn Christiano, come hanno fatto i Sommi Pontefici, che hanno ordinato alli Medici, sotto graui pene, come si hanno da portare con gl'infermi, cap. cum infirmitas, de pœnit. & remiss. & il medesimo si può dire de' Dottori di legge, & di Theologia. Si che questo, & simili, non sono errori miei, ma inettie, & vanità di Gio: Marsilio. Seguita;

Erra quarto, perche hauendo l'Autore parlato solamente della potestà tempo-

rale, egli si finge, come se hauesse parlato della spirituale, dicendo, che è heresia dire, che gli negotij spirituali siano soggetti alla potestà laica, chi dubita di q̃sto?

Rispondo, se Gio: Marsilio voleua far credere questi errori, bisognaua non riferire il testo della mia Scrittura. Perche ogn'vno che la vede, può giudicare di queste imposture. Nella prima propositione su'l principio, non hauendo Gio: Marsilio parlato niente di potestà temporale, nè spirituale, dice che il Prencipe temporale hà potestà da Dio immediatamente senza alcuna eccettione. Io volendo censurare questa propositione, distinguo i sentimenti, che può hauere, & dico, che se quelle parole, senza eccettione, s'intendono de' negotij, è heretica, perche i negotij spirituali, secondo la Fede Christiana, non appartengono a' laici. che fintione è quà? di che si lamenta Marsilio? Seguita:

Erra quinto, perche dice che interrogato vn Prencipe perche ragione possiede vn Regno, non dirà iure diuino, ma per heredità, ò iure belli. Dal che inferisce, dunque non hà da Dio tal potestà immediatamente. Et io dico, che non risponderà à quel modo, ma à chi gli domandasse da chi hà la potestà, & autorità di cõmandare a quelli sudditi, risponderia che l'hà immediatamente da Dio. Ma à chi gli dicesse, da chi hà hauto quel titulo, ò inuestitura di tale potestà, risponderia che l'hà da gli huomini. non bisogna confondere queste due cose cotanto frà se stesse diuerse, potestà, e titulo. l'autore non parla per quello che si vede del titolo, il quale è vna mera conditione: ma della potestà, dell'autorità, della giurisdittione la quale è da Dio. & chi non sà, che interrogato il Rè di Francia, per stare nell'essempio del Signor Cardinale, perche fà morire vno, perche fà leggi le quali oblighino in cõscienza, non dirà che lo fà per heredità, ma ben dirà che hà autorità di farlo immediatamente da Dio, perche l'heredità non dalla potestà, mà è vna conditione, la qual'è necessaria, che sia nell'huomo, perche Iddio immediatamente gli dia tal'autorità.

Rispondo, che Gio: Marsilio non hà saputo confutare la mia risposta all'interrogatione proposta, se bene hà detto; Et io dico, che non risponderà à quel modo: ma hà mutato interrogatione, & così variato risposta, secondo l'vso della sua logica. Ma io voglio numerare gl'errori, che commette in queste poche parole. Erra primo, perche per confutare vna risposta, varia la proposta. Erra secondo, perche dice, che il Prencipe hà la potestà immediatamente da Dio, essendo chiarissimo non solo per le cose dette, ma per tutte l'historie, che i Principi hanno hauuto la potestà per cõsenso della moltitudine, & per il più per vsurpatione, & violenza, come Nembroth, & simili: se bene dopoi per cõsenso de populi i Prẽcipi sono fatti legittimi. Erra terzo, mentre dice, che il titolo è vna mera conditione. ilche non è vero, anzi è vera causa, & fondamento della potestà. Erra quarto, perche dice di volere stare nell'essempio del Cardinale, & tuttauia porta vn'essempio diuersissimo. perche il Cardinale porta l'essempio del possesso del Regno, domandando, con che ragione il tal huomo possiede il Regno: & risponde, che non dirà iure diuino, ma per successione, ò iure belli. Ma Gio: Marsilio pone l'essempio dell'vso della potestà, domandando, perche il Rè di Francia fà morire vno, & però non può rispondere, per heredità, ma perche hà la potestà. Erra quinto, perche dice, che l'heredità non dà la potestà, ma è vna conditione, la quale è necessaria, che sia nell'huomo, acciò Dio immediatamente gli dia la potestà. erra, perche l'heredità non è conditione, ma è l'istesso Regno, che però si dice hereditario... erra di più, perche quello, che già ha l'heredità del Regno, non ha bisogno che Dio gli dia la potestà,

testà, perche subito, che è herede del Regno, è Rè; & hà la potestà regia. Ma torniamo alli errori notati da lui. Segue dunque, & dice:

Erra vj. perche dice, che il Principe non hà per sudditi tutti quelli del suo dominio immediatamente da Dio: ma il Papa hà per sudditi immediatamente tutti li Christiani. Credo io, che l'autore habbia hauuto buona logica, quantunque il Sig. Cardinale creda diuersamente, & credo che habbia saputo, che correlatiua sunt simul natura. dunq. se la potestà del comandare è nel Principe laico immediatamente da Dio, l'obligatione de sudditi d'obedire al suo Principe è immediatamente da Dio. & si come questo non è mio Principe se non è per heredità ò per elettione, cosi alcuno non è Pontefice se prima non è eletto da Cardinali. hora si come il carattere battismale fà che vn'huomo sia suddito in spiritualibus al Papa, cosi il nascere, ò il fare delitti nel dominio Venetiano, fà che vn huomo sia suddito della Republica di Venetia.

Rispondo, che Gio: Marsilio falsamente riferisce le mie parole: perche io non hò mai detto, che il Prencipe non habbia per sudditi tutti quelli del suo dominio; ma hò detto, che il Prencipe non hà per sudditi li Ecclesiastici habitanti nel suo dominio. Onde in vano adduce quel principio di logica, che Correlatiua sunt simul natura; perche non sono correlatiui Prencipe, & Ecclesiastico habitante nel dominio del Prencipe. Bisogna prouare, che l'Ecclesiastico habitante nel dominio, sia suddito al Prencipe di quel dominio; & quando sia prouato, si potrà dire, che siano correlatiui il Prencipe, & l'Ecclesiastico suo suddito. Nè vale niente quella ragione, chi nasce in vn dominio, ò fà delitto in quel dominio, è suddito al Principe di quel dominio: perche questa ragione conclude in quelli, che non sono essenti, ma ne gli essenti non conclude. Et così gli Ecclesiastici se bene siano nati nel dominio di Venetia, ò faccino delitto in quel dominio, non però sono sudditi al Doge, ò altri Magistrati di Venetia, perche sono essenti: & l'essentione saria vana, se per nascimento, ò delitto fussero sudditi: perche tutti li Ecclesiastici nascono nel dominio di qualche Prencipe seculare, eccetto quelli che nascono nello stato temporale della Chiesa: & il medesimo si può dire de i delitti. Quanto al Papa si è detto molte volte, che l'elettione de' Cardinali non dà la potestà, ma disegna la persona. Seguita Gio: Marsilio:

Erra settimo, perche mette per certo quello che è ancora fra li Catholici Dottori in dubio, se la potestà del Pontefice, morendo lui resti nella Chiesa, ò pure con la morte di lui, resti la Chiesa spogliata d'vna tal potestà: in maniera che volendo quelli dell'opinione Romana, per parlare al modo del Nauarro, che la potestà de' Vescoui, sia deriuata dal Papa; morendo lui non sanno rispondere à quel argomento. Dunque gli Vescoui restano senza autorità: ma vanno girando, ad ogni modo tenendo, che non resti nella Chiesa, & che resti, dicendo cose intelligibili. Che il Sig. Cardinale tenga per certo, che la potestà non resti nella Chiesa, si fa manifesto, perche egli dice, che morendo il Prencipe, l'autorità resta nella Communità: almeno in quelli, che sono fatti per elettione, ma morendo il Papa, l'autorità Papale non resta ne' Cardinali che l'eleggono, ò nella Chiesa. Questa opinione se bene è difesa dal Gaetano, & da quelli di Roma, tutta volta la contraria per l'argomento acennato, & altri molti, è difesa da' Parigini, & dal famosissimo Collegio della Sorbona, & in particolare da Gio: Maggiore, da Giacomo Almaino, & dal Gersone, come racconta Nauarro cap. Nouit. de Iudic. not. 3. li

quali

quali Autori sono Catholici, & l'istesso Nauarro; il quale mette per dubia quella opinione, che il Sig. Cardinale pone per certa in questo luogo, se bene in altri la mette per dubia egli stesso.

Rispondo, che Gio: Marsilio si mostra poco fedele in riferire le mie parole. perche io non solo non hò detto quello, che esso riferisce, ma non hò toccato quella questione, se morendo il Papa la potestà resti nella Chiesa, ò nò. Perche dunque così chiaramente dice la falsità? Secondo, è falsissimo, che quell'argomẽto, che esso propone contra Romani sia difficile, & che i Romani vadino girando, & dichino cose intelligibili; perche è di niuno momento, essendo che gl'Autori di quell'opinione dicono, che morendo il Papa non resta nella Chiesa la potestà Papale, ma vi resta l'Episcopale, Archiepiscopale, & Patriarchale. Il che è dire, che morendo il Papa, resta nella Chiesa la potestà Ecclesiastica, ma non in quella pienezza, che l'hà il Papa. Et se bene i Vescoui pigliano la sua potestà dal Papa, non è necessario che morendo il Papa, la perdino; perche non la pigliano come Vicarij temporali, ma come perpetui, & veri Pastori, & Prelati delle Chiese loro particolari. Terzo, è falso, che io habbia detto, che la potestà de' Prencipi secolari resti nella Communità morendo essi, veggasi il testo, & non vi si trouarà tal cosa. Quarto, è falso, che li Parigini, & il Collegio della Sorbona tenga assolutamente l'opinione contraria alli Romani. Noi sappiamo, che ci sono molti frà di loro, che tengono il contrario. Quinto, è falsissimo, che io habbia in nessun luogo de' miei libri messo in dubio l'opinione, che costui dice, come si è dimostrato nella risposta alli sette Theologi. Seguita Marsilio, & dice:

Erra ottauo, perche dice, che la parola, Pasce oues meas, è detta à S. Pietro, & nõ alla Chiesa, & pure secondo molti Dottori, così la parola Pasce oues meas, come la parola, tibi dabo claues, fù detta à S Pietro sì, ma in pſona di tutta la Chiesa.

Rispondo, che quì ancora Gio: Marsilio è falso, perche io hò ben detto, che Christo disse à S. Pietro, & a' successori, Pasce oues meas: ma non hò detto, come esso riferisce, che quelle parole non siano dette alla Chiesa. Come poi quelle parole siano dette propriamente a S. Pietro, secondo l'espositione di quasi tutti li santi Padri Greci, & Latini, & in che senso habbino detto alcuni Santi, che siano dette ancora alla Chiesa, l'hò dimostrato a longo nel primo libro de Pontifice, & à quel luogo rimetto il Catholico Lettore. Seguita Marsilio:

Erra nono, perche dice, che il Pontefice non può alienare dalla sua giurisdittione spirituale niuna Prouincia: conciosiacosa che il Pontefice non è patrone di quelli d'vna prouincia, perche sono di quella prouincia, ma è loro Pastore, perche sono Christiani, &c.

Rispondo, che Gio: Marsilio quì primieramente falsifica il testo, come ha fatto di sopra; perche io non hò detto, che non può alienare dalla sua giurisdittione spirituale, come se io non conoscessi nel Pontefice altra potestà, che spirituale; ma hò detto, che nõ può alienare dal suo primato Apostolico niuna Prouincia, nè Città, nè persona. Secondo, l'istesso Gio: Marsilio dice, che io erro, & nondimeno si sforza di prouare quello che io dico, ma con ragione friuola, cioè che il Pontefice non può alienare, &c. & così in tutto quel discorso si contradice. Terzo, non può tolerare, che il Papa si chiami Signor nostro, essendo questo titolo di Dio, come anco F. Paolo non tolera, che si chiami Padre, per l'istessa ragione, che è titolo di Dio. & così questi due huomini s'oppongono all'vso di tutta la santa Chiesa, il che dee bastare per conoscere chi siano. Finalmente questo Marsilio douendo prouare, che io habbia errato in dire, che il Papa non può alienare alcuna Prouincia dal suo primato,

mato; si volta à prouare, che il Papa non è padrone, & dice molte ciancie indegne di risposta. Seguita:

Erra decimo, perche dice, che il Prencipe secolare può perdere i suoi sudditi, ma il Pontefice non può perdere i suoi. Il che piacesse à Dio che fusse vero: ma quanti popoli si sono partiti dall'obedienza della Chiesa Romana? Basta dire, che quell'albero, che copriua vniuersam terrã, adesso a pena ha due, ò tre rami.]

Rispondo, che noi parliamo de iure, non de facto, & diciamo, che non può nessuno Christiano talmente alienarsi dal Papa, che non gli resti suddito de iure. Et questo non lo può negare Gio: Marsilio, il quale di sopra ha detto, che il carattere Battismale fà l'huomo suddito al Papa. Onde se non vuol dire, che il carattere si possi perdere, non può anco dire, che il Papa possa perdere il Ius, che ha sopra di tutti li Christiani, ancorche per heresia, ò apostasia si partino dalla sua obedienza: come anco moltissimi si partono dall'obedienza di Dio, & pure non dirà Gio: Marsilio, che Dio non habbia giurisdittione sopra di loro. Ma li Prencipi seculari & de facto, & de iure possono perdere i loro sudditi. Et se questo non è vero, domandi a' Signori Venetiani con che ragione possegono molte Città, che furono poco prima d'altri padroni, se quei primi padroni non le poteuano perdere almeno de iure. Anzi domandi come hanno fatto à liberarsi dalla potestà de gl'Imperatori, a' quali prima erano soggetti; & veda se gli concederanno, che l'Imperatore habbia giurisdittione sopra di loro de iure, se non de facto. Seguita:

Erra vndecimo, perche dice, che la potestà non può essere sminuita al Pontefice dal Concilio, ò dalli Cardinali, ma bene può essere sminuita la potestà del Prencipe seculare dalli sudditi: Hò detto vn'altra volta, che non voglio disputare, se la potestà Papale, morendo il Papa resti nella Chiesa, ò se il Concilio sit supra Papam. Questo è certo, che in causa hæresis est supra Papam, & in caso de delitti scandalosi non sono mancati nella Chiesa i remedij. Ma veniamo alla ragione, che populo può sminuire la potestà d'vn Prencipe assoluto? niuno certo. Con che autorità? chi dirà vna tal dottrina? dunque il populo può deponere il suo Prencipe, e sminuirli la potestà &c.]

Rispondo, che Marsilio poiche ha cominciato à falsificare il testo, non se ne può astenere. Non trouarà, che io habbia detto, che il populo possa deponere il Prẽcipe assoluto, nè sminuirgli la potestà. Legga bene le mie parole, che ha inserito in questa sua difesa, & non ci trouerà se non questo: [Il contrario vediamo ne' Prencipati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà, ò da' populi, ò da Principe superiore; & talvolta i Principati Monarchici diuentano Republiche libere, & per il contrario le Republiche libere diuentano Principati Monarchici, il che tutto auiene; perche la potestà loro nõ è da Dio immediatamente, ma dalli huomini.] Queste sono le mie parole, doue io non dico, che i populi possino giustamente deporre i Prencipi, ò sminuirgli la potestà, anzi credo, che non possino fare tal cosa, perche hanno vna volta transferito nel Prencipe la loro autorità: & questo l'insegna ancora Domenico Soto lib. 4. de iust. & iure, q. 4. art. 1. il quale aggiogne vn'eccettione, nisi fuerit Princeps in tyrannidem corruptus, ma riferisco quello, che si è solito fare secondo l'historie. perche chi può negare, che il Populo Romano al principio non fusse gouernato dalli Regi assoluti? & che poi tolti via li Regi, si riducesse à Republica libera, e di nuouo doppo molti anni tornasse a' Prencipi assoluti? Similmente non potrà negare Marsilio, che li Venetiani anticamente non fussero soggetti a gl'Imperatori Romani, come il resto d'Italia,

& poi anco alli Greci; & nondimeno si liberorono, & fecero vna Republica, se bene non ardirono farla senza l'autorità della Sede Apostolica, mandando Ambasciatori per questo a Papa Adeodato, come scriue l'historico loro Pietro Giustiniano. Onde tutto il rumore, che fà in questo luogo Gio: Marsilio, ridonda contra la Republica di Venetia, perche se gl' Imperatori haueßero hauuto potestà da Dio immediatamente sopra de' Venetiani, & non fusse stato possibile torgli, ò sminuirgli l'Imperio, i Venetiani non si sariano potuti liberare dalla soggettione loro. Il medesimo si può dire di molte altre Città di Grecia, & d'Italia, che più volte hanno variato forma di gouerno. Et se bene talvolta la variatione è violenta, & ingiusta, come quando Giulio Cesare si fè Monarcha della Republica: & i Gothi, li Franchi, li Vandali, & Longobardi s'impatronirono per forza di Spagna, Francia, Africa, & Italia, togliendo quelle prouincie a' Romani. nondimeno con il tempo diuentarono per il consenso de' populi Regni legittimi. Et chi dice questo, racconta le mutationi fatte nel Mondo, & non essorta a seditioni, ò rebellioni, come ardisce di dire con troppa temerità Gio. Marsilio: ma se bene io non hò detto, che i populi possino leuare la potestà a' Principi loro Signori: dice nondimeno Nauarro nel cap. Nouit, de iudic. Notab. 3. num. 119. che la moltitudine non può talmente trasferire ne' Prencipi la sua potestà, che in certi casi non la possi ripigliare, ritenendola sempre in habito, & in radice. Contra questo Dottore tanto da Marsilio stimato, gridi quanto gli piace. Seguita:

Erra xij. perche dice, che ne' Principi laici si veggono mutationi di Republiche in Principati Monarchici: ilche nega che si possa vedere nella Chiesa. Et primo se parliamo del supremo Pastore della Chiesa, che è Christo nostro Saluatore, è certo che non li sarà mai tolta la Monarchia, perche, Regni eius non erit finis. ne ciò auuiene per titolo, ò non titolo, come dice il Signor Cardinale, ma perche in lui non hà luogo la violenza, la quale è causa di simili mutationi. Mà se s'intende de' suoi Ministri, chi può negare che la santa Chiesa cominciò à gouernarsi per modo di Republica? leggasi il cap. 15. delli Atti Apostolici, doue San Pietro narra, sicut narrauit Cephas. S. Giacomo giudica, Ego autem iudico. Et l'Editto si publica in nome di tutti, Apostoli, Seniores, fratres, fidelibus salutem. Visum est Spiritui sancto, & nobis, &c. Se S. Pietro hauesse allhora il primato, come il Doge di Venetia, il quale se bene hà vna grande preeminenza, tuttauolta è soggetto poi a tutta la Republica, lo lascio disputare à chi tocca. Questo basta al mio proposito, che gli Editti, che vscirono nella primitiua Chiesa à nome di Republica, hora si fanno à nome di vn solo, il che se significa mutatione, dicalo l'istesso Signore che lo nega.]

Rispondo, che Gio: Marsilio ci scopre quà molti suoi errori, mentre falsamente ne imputa vno a me. Erra primo quando dice, che il Regno di Christo non patisce mutatione; & aggiogne, & ciò nõ auuiene per titolo, ò non titolo, ma perche in lui non ha luogo la violenza. Erra perche la causa, che in lui non habbia luogo la violenza, è il titolo diuino della paterna heredità, che così dice il Salmo 2. Postula a me, & dabo tibi gentes hæreditatem tuam. & lo conferma S. Paolo Heb. 1. Quem cõstituit hæredem vniuersorum. Erra secondo, perche dice, che la Chiesa cominciò a gouernarsi a modo di Republica, et poi si è mutata, poiche nella primitiua Chiesa si faceuano li Editti a nome di Republica, & hora si fanno a nome di vn solo. Questo è negare apertamente il primato di S. Pietro, & la Monarchia Ecclesiastica, conforme all'heresie moderne. D'onde segue, che ò Christo, ò la Chiesa habbia errato,

Se Christo instituì dal principio la Chiesa in forma di Republica, ha errato la Chiesa, che lassata la forma data da Dio, si è mutata in Monarchia. Se la Monarchia è meglio, che la Republica, & però si è fatta mutatione, dunque ha errato Christo in dargli forma di Republica. Anzi segue, che ne manco Christo sia Monarcha della Chiesa, ma sia capo della Republica, come è il Doge di Venetia: perche nõ si è mai visto, che vn'istesso populo sia Republica, & Regno, ò che in vn Regno ci sia la forma della Republica. Se Christo è Rè, & il Papa suo Vicario generale, dunque la Chiesa non si gouerna à modo di Republica, ma a modo di Regno, & il Papa non è vn Magistrato dependente dalla Chiesa, ma vn Vicario dependente solo dal suo padrone Christo. Erra terzo, perche volendo prouare, che la Chiesa si gouernasse da principio à modo di Republica, porta il Concilio Gierosolimitano, Act. 15. & per prouarlo meglio, & far parere, che la Chiesa sia vna Republica populare, come vogliono i Lutherani, corrompe il testo. perche doue dice la Scrittura, Apostoli, & Seniores fratres; esso legge, Apostoli, Seniores, fratres; & per sbassare la potestà di S. Pietro, nota che di lui si dice, narra, Simon narrauit, & di S. Giacomo giudica, Ego iudico: come se in quel Concilio S. Pietro hauesse dato informatione del fatto, & S. Giacomo hauesse dato la sentenza definitiua: & non s'accorge, che S. Pietro fù il primo a parlare, & sententiare, che non si obligassero i Christiani, che prima erano Gentili, à circoncidersi (che questo era il dubio proposto al Concilio) & S. Giacomo poi seguitò il giuditio di S. Pietro, come dice S. Girolamo nell'epistola à S. Agostino, che è l'vndecima fra l'epistole di S. Agostino: & così quelle parole, Ego iudico, vogliono dire, Io giudico l'istesso, che ha giudicato S. Pietro. Onde Theodoreto nell'epistola a S. Leone, dice chiaramente, che S. Paolo venne d'Antiochia a Gierusalemme a pigliare la risolutione di quel dubio da S. Pietro. Nè importa, che l'epistola non fusse scritta in nome di S. Pietro, ma in nome del Concilio, perche così piacque à S. Pietro istesso, per honorare gli altri Apostoli. Seguita Gio: Marsilio, & conchiude la prima parte de gli errori che hà notati nella mia risposta, dicendo:

Erra finalmente, perche volendo apportare la ragione della differenza dell'vna, & l'altra potestà, apporta quella, che il titolo dell'vna è immediatamente da Dio, & il titolo dell'altra non è immediatamente da Dio. dico che erra in due modi, perche se per titolo intende la potestà, non è così, perche la potestà non è titolo, nè il titolo è potestà: se intende per titolo il modo d'ottenere la potestà, tanto è humano l'vno, quanto l'altro. di che non mi lasciaranno mentire li Conclauisti. Se bene ancora della potestà Ecclesiastica parlando, non è ella tanto immediatamente da Dio, come la seculare, perche ella è in Christo homine tamquam in capite Ecclesiæ, à cui la communica Iddio immediatamente, Data est mihi omnis potestas in cœlo, & in terra. egli poi la communica al Pontefice. dunque essendo lui come dice l'Apostolo, Mediator Dei, & hominum, si deue dire, che Iddio dà la superiorità Ecclesiastica al Pontefice mediatè, idest, per Christum mediatorem, la quale potestà non è principale ma Vicaria, non accenna dominio, ma più tosto ministerio, & seruitù. Onde à gran ragione egli stesso non lo reputa à viltà, ma s'adorna di quell'altissimo titolo di Seruus seruorum Dei, di quello di Pastore, di quello di Vescouo, li quali accennano più tosto ministerio, che dominio, più presto humiltà che grandezza, poiche queste cose non in domibus Pontificis in quanto tale, ma in domibus Regũ sunt, conforme al detto del Saluatore.

Rispondo, che Gio: Marsilio non vuole perdere la sua vsanza di allegare falsamente le mie parole, per riprenderle. Legga bene il testo, che esso ha inserito in questo libro, & non ci trouarà mai, che io dica, che il titolo d'vna potestà sia immediatamente da Dio. Et così è vana la sua distintione, se per il titolo s'intende la potestà, ò non s'intende: & questo bastaria per risposta. Ma io voglio dimostrargli, che non solo falsamente ha notato vn mio errore, ma io posso veramente notare in queste poche parole molti errori suoi. Erra primo, perche non intende i termini, & si come di sopra ha detto, che il titolo, est conditio sine qua non, così hora dice, che il titolo è il modo di ottenere la potestà: ilche se fusse vero, tanti sariano li titoli d'vna potestà, quanti sono li modi di acquistarla, & così fin'al broio, che chiamano i Venetiani, saria titolo, perche è modo di acquistare la potestà. Erra secondo, quando dice, che il titolo della potestà Ecclesiastica è humano, come quello della potestà laica. Ilche dico essere errore, perche secondo l'Euangelio, il titolo della potestà Ecclesiastica è la donatione diuina, come si vede Matth. 16. Tibi dabo claues. & Ioan. 21. Pasce oues meas. Erra terzo, perche dice, che la potestà Ecclesiastica è da Dio manco immediatamente, che la potestà laica. Et per hora non voglio addurre altro testimonio, che del Nauarro, poiche Gio: Marsilio lo stima singolarmente. Dunque Nauarro nel cap. Nouit; de Iudic. not. 3. n. 147 dice così: Non videtur verum id, quod quidam eruditi nouè dixerunt, scilicet, non solum Communitates, sed etiam Reges suam potestatem capere à Deo immediatè. & questo lo proua à lungo. Sìche secondo Nauarro, nessun Rè ha la potestà da Dio immediatamente, ma mediante la communità degli huomini: & nel num. 119. 120. & 121 proua, che la Communità se bene transferisce nel Rè la sua potestà, nondimeno non se ne può mai spogliare talmente, che in qualche caso non la possa repigliare. Ma l'istesso Nauarro nell'Enchirid. cap. 27. num. 263. della potestà Papale dice così: Et sicut habet illam immediate à Deo, ideo nemo alius potest eam illi tollere, vel minuere. Ecco la vera differenza, secondo Nauarro, frà la potestà Regia, & Pontificia, che quella è da Dio mediante la Communità, ma questa è da Dio immediatamente: & però quella in qualche caso può essere tolta da gli huomini, questa non può essere tolta, nè sminuita. Erra quarto, perche dice, che la potestà Ecclesiastica non è immediatamente nel Papa da Dio perche gli è data da Dio per mezo di Christo. Questo è errore, perche Christo è vero Dio, & così la potestà, che dà Christo immediatamente à S. Pietro, si può dire con ogni verità, che la dà Dio immediatamente à S. Pietro. Et questo modo di parlare di Marsilio è nuouo, & inaudito nella Chiesa di Dio, cioè che la potestà Ecclesiastica sia da Christo, & non da Dio immediatamente, come se Christo non fusse Dio, ò la potestà Ecclesiastica si potesse dare da vn puro huomo, parlando della potestà in tutta la sua ampiezza. Erra quinto, perche dice, che la potestà del Papa è potestà non principale, ma vicaria, non accenna dominio, ma ministerio, & seruitù; & pare, che vogli inferire, che la potestà de' Principi secolari sia principale, & accenni dominio; perche nel fine dice che il dominio, & grandezza, non in domibus Pontificis, sed in domibus Regum sunt: dico essere errore, che la potestà Pontificia sia vicaria, & la Regia sia principale; che la Pontificia sia semplice ministerio, & seruitù, & la Regia sia dominio & grandezza. perche secondo le Scritture sante, tanto la Pontificia, quanto la Regia potestà verso di Dio sono vicarie, & non principali, & li Regi sono ministri, non padroni, non meno che li Pontefici; ma li Pontefici si occupano in ministerio più eminente, che li Regi. Sap. 6 Cum essetis ministri Regni illius non rectè iudicastis, dice Salomone delli Regi. Et S. Paolo dell'istessi: Ministri Dei sunt in hoc ipsum seruientes. Ro. 13.

Erra

tra se stesso, applicando male le parole del Signore, Qui mollibus vestiuntur in domibus Regum sunt: perche non parla quiui il Signore del dominio & grandezza, come vuole Marsilio; ma delle vesti delicate, come le parole chiaramente dimostrano.

Et quì voglio far fine, perche mi basta hauer dimostrato, come per essempio, quali sono gli errori, che Marsilio ha notato nella mia scrittura. Et perche hauendo egli per il più riferito falsamente le mie parole, come fà ordinariamente per tutto, la pena sua (secondo Aristotile) ha da essere, che non gli si creda ne anco il vero. Ma non per questo mancaranno altri, che risponderanno a tutte le sue vanità. Solo voglio aggiognere, che non contento Marsilio di hauer speso tutto il suo libro in falsità: ha voluto ancora dopo il fine, essere falso: percioche auisa, che il Nauarro nel cap. Nouit, è stato corrotto talmente per ingrandire la potestà Pontificia, che doue nell'editione del 1575. diceua vna cosa, nell'altre editioni gli hanno fatto dire il contrario. hauendo mutata l'opinione del Nauarro in quella del Gaetano. Tutto questo è vanità, & bugia; perche l'istesso Nauarro nel 1585. ristampò il suo libro in Roma, doue l'haueua stampato dieci anni prima: & si come l'istesso Autore l'anno 1575 aggionse molte cose alla prima editione fatta nel 1548. & non mutò parere; così dipoi nell'editione del 1585. aggionse molte cose, massime nel notab. 3. nu. 41. nondimeno non mutò opinione, ma disse l'istesso più chiaramente, & più copiosamente. Et si come nella stampa del 1575 haueua detto, che il Papa ha potestà spirituale direttamente, & temporale indirettamente, cioè per ordine, & relatione alle cose spirituali; & haueua ripreso Bartolo, che hauesse detto, che questa opinione fusse heretica; così nella stampa del 1585. dalla quale non è differente quella del 1590. fatta doppo la morte sua, dice che la potestà del Papa è spirituale direttamente, & temporale indirettamente, & riprende Bartolo al medesimo modo: & è falsissimo, che in questa seconda, ò terza stampa l'opinione del Nauarro sia mutata in quella del Gaetano. Et perche Marsilio pretende, che la prima opinione del Nauarro sia stata, che il Papa non ha potestà temporale in modo nessuno, neque directè, neque indirectè, come si vede in questo suo libro pag. 55 doue dichiarando l'opinione del Nauarro, dice:

Parla egli mai di potestà temporale? ne meno si sognò di parlarne, & se bene dice che si serue delle cose naturali, non le chiamò già ne secolari, ne temporali, ne ciuili, ma naturali, & le restringe à quelle che sono state instituite al fine spirituale, & c. & pone l'esempio, dicendo che il Papa, secondo Nauarro, si serue indirettamente delle cose naturali, perche si serue dell'acqua per battezare, & dell'oglio per dare l'estrema vntione, & aggiunge che non si può ingerire in essercitare dominio, & giurisdittione.

Voglio per confondere la sua temerità, porre in questo luogo alcune sentenze del Nauarro prese dalla stampa del 1575. di Iosesso de Angelis, quale sola esso ha per incorrotta. cap. Nouit, de Iudic. not. 3. nu. 82. pag. 60. dichiarando la potestà Ecclesiastica, dice: Dixi, & quatenus ad illa est opus etiam naturalibus, ad ostendendum quod indirectè, & per quandam accessionem necessariam extēditur ad temporalia. Quì può vedere Marsilio, che p naturalia, Nauarro vuole significare temporalia, & più a basso nu. 96. pag. 68. Potestatē prædictam Ecclesiasticam, principaliter, & directè sola supernaturalia, & spiritualia respicere; temporalia vero, non nisi per consequutionem, & accessorie, & ita toties. & tantum hanc potestatem ad temporalia extendere, quoties, & quantum Euangelij, & aliorum supernaturalium, & spiritualium conseruandorum, vel consequendorum, aut non impediendorum

dorum ratio exigit. Che dirà qua Gio: Marsilio? ma oda quello che dice num. 99. pag. 70. Papa deponere potest Reges negligentes in regendis Regnis suis. & nu. 106. pag. 71. Potest Papa dare coadiutores Regibus, aut certe consentire, & auctoritatem impertiri Regnis id cupientibus. & nu. 107. pag. 72. Ratio noua & vera quare statutum fuit, vt Imperatore mortuo Imperium regatur a Papa. & nu. 108. Ratio vera quare Federicum Imper. potuit deponere Innocentius IIII. iuxta cap. Ad Apostolicæ de re iudic. lib. 6. Est illa, quod multa crimina spiritualia admissit, periuria videlicet, sacrilegia, &c.

Da questi luoghi può raccorre Gio: Marsilio, che secondo Nauarro, il Papa non solo può seruirsi dell'acqua naturale per battezare, ma può ingerirsi nelle cose temporali, & ne' dominij de' Regi, & Imperatori. Può conoscere il suo errore, quando ha detto, che Nauarro non ha pure sognato la potestà del Papa nelle cose temporali, & seculari. Può intendere, che non è stata mutata l'opinione del Nauarro in quella del Gaetano, essendo che sempre è stata vna istessa l'opinione di Gaetano, & di Nauarro. Può vergognarsi d'hauer imputato vna tal temerità a' Romani di hauere corrotto l'opere del Nauarro. Può reputarsi insieme con F. Paolo, vno di quelli contra chi parla Nauarro nella prefatione al Rè Don Sebastiano nell'editione del 1575. quando dice: Sacrosanctæ Sedis Apostolicæ, summiq; Iesu Christi Regis Regum, & Domini Dominantium Vicarij potestatem cælitus ei datam eo modestius, religiosius, & fortius suspicias, colas, & tuearis, quo nostra calamitosa tempestate superbius quidam, irreligiosius, & audacius contemnere, dehonestare, & conuellere frustra conantur; che sono principalmente hora F. Paolo, & Prete Marsilio. Può finalmente contentarsi, che non gli sia creduto niente per l'auuenire, essendo colto in tante falsità. Et però doueria, se niente gli resta di timore di Dio, non aggiognere più errori ad errori, nè temerità a temerità; ma riconoscendo i suoi falli, ritornare all'obedienza del Vicario di Christo, & di santa Chiesa, che non chiude mai il grembo a chi torna a lei con vero pentimento. Ricordisi di quel detto di S. Agostino epist. 137. che non prouò megliori di quelli, qui in Monasterijs profecerunt; nè peggiori di quelli, qui in Monasterijs ceciderunt. Et che già per isperienza ha prouato per quanti gradi ha calato a basso quella perfettione, alla quale era stato chiamato da Dio. Auuerta di non andare tanto in giù, che circa Fidem naufragetur, come di già ne mostra non oscuri segni.

IL FINE.

